Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 1,20*

Anno LXV **Roma — Venerdì, 23 maggio 1924** **Numero 122**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 745.
Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 24 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 186. — GRANATA.

Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

CAPO I.

Disposizioni preliminari e generali.

Art. 1.

(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 2).

Il personale delle cancellerie e segreterie fa parte dell'ordine giudiziario.

Art. 2.

(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tabella n. 17).

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è così formato:
Volontari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.
Cancellieri di 2ª classe e segretari di 2ª classe, grado 11°.
Cancellieri di 1ª classe e segretari di 1ª classe, grado 10°.
Primi cancellieri e primi segretari, grado 9°.
Cancellieri capi e segretari capi di 2ª classe e cancellieri di sezione e segretari di sezione di 2ª classe, grado 8°.
Cancellieri capi e segretari capi di 1ª classe e cancellieri di sezione e segretari di sezione di 1ª classe, grado 7°.
Cancelliere capo e segretario capo di cassazione, grado 6°.

Art. 3.

(Legge 23 dicembre 1875, n. 2839, art. 1).
(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 8).

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, preposti alla direzione degli uffici, sono nominati con decreto Reale; tutti gli altri, invece, sono nominati con decreto Ministeriale.

La loro anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, di quella del decreto di promozione o nomina al grado precedente, e a parità delle date di tutti i decreti, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Dal computo dell'anzianità, deve essere dedotto il tempo durante il quale il funzionario sia stato in aspettativa per motivi di famiglia o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio.

Art. 4.

(Legge 18 luglio 1917, n. 512, art. 1).
(Regio decreto-legge 2 settembre 1919 n. 1626, art. 1).

La carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie è unificata nella graduatoria e distinta solamente nelle funzioni.

Il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria, la loro divisione per gradi, lo stipendio ad essi assegnato ed il supplemento di servizio attivo, sono stabiliti dalla tabella n. 17, allegato 2° e dalla tabella allegato 3° annesse al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 5.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 153).
(Legge 18 luglio 1907, n. 512, art. 3).

I funzionari di cancelleria e quelli che ne fanno le veci assistono i giudici nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni contrassegnandone le firme; ricevono gli atti giudiziari

e pubblici concernenti il loro ufficio, eseguono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie e gli estratti ai termini delle leggi di procedura, e compiono inoltre le funzioni indicate nell'art. 93 e seguenti e le altre loro demandate dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 6.

(Legge 18 luglio 1907, n. 512, art. 4).

I funzionari di segreteria e quelli che ne fanno le veci assistono il procuratore generale, il procuratore del Re ed i loro sostituti in tutti gli atti, nei quali la legge richiede il loro intervento, e compiono le funzioni, che vengono loro delegate.

Art. 7.

(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 17 p. u.).

I volontari delle cancellerie e segreterie giudiziarie compiono quegli atti che vengono loro commessi dai rispettivi capi di ufficio.

Durante il servizio a titolo di prova, al volontario spetta soltanto l'assegno mensile di L. 450 stabilito dal decreto Ministeriale 1° dicembre 1923.

Art. 8.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 152).
(Legge 18 luglio 1907, n. 512, art. 1).
(Legge 13 luglio 1911, n. 720, art. 11).
(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 22).

Presso ogni pretura vi è un primo cancelliere; vi possono essere anche volontarii di cancelleria e cancellieri di 1ª e di 2ª classe.

Presso ogni tribunale vi è un cancelliere capo di 1ª o di 2ª classe; vi possono essere anche volontari di cancelleria, cancellieri di 1ª e di 2ª classe, primi cancellieri e cancellieri di sezione di 1ª e di 2ª classe.

Presso ogni procura del Re vi è un segretario capo di 1ª o di 2ª classe; vi possono essere anche volontari di segreteria, segretarii di 1ª e di 2ª classe, primi segretarii, e segretarii di sezione di 1ª e di 2ª classe.

Presso ogni Corte di appello, vi è un cancelliere capo di 7° grado; vi possono essere anche volontari di cancelleria, cancellieri di 1ª e di 2ª classe, primi cancellieri, cancellieri di sezione di 1ª e di 2ª classe.

Presso ogni procura generale di Corte di appello vi è un segretario capo di 7° grado; vi possono essere anche volontari di segreteria, segretari di 1ª e di 2ª classe, primi segretarii e segretarii di sezione di 1ª e di 2ª classe.

Presso la Corte di cassazione del Regno e la procura generale vi sono il cancelliere capo, ed il segretario capo e vi possono essere assegnati rispettivamente anche i funzionari che possono essere destinati agli ufficii delle Corti di appello e della procura generale.

Art. 9.

I volontari ed i funzionari dell'11° grado, di regola, sono destinati nelle preture, dove debbono prestare servizio per almeno due anni.

Art. 10.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, art. 19).

Nelle sedi distaccate di pretura le funzioni di cancelliere sono adempiute dal segretario comunale o da un vice segretario comunale delegato dal sindaco.

Qualora ciò non risulti possibile per ragioni d'incompatibilità o per altre speciali circostanze, il pretore sarà assistito nella sede periodica per gli affari civili e penali da un funzionario di cancelleria della Pretura.

In tal caso, dovrà essere tenuto conto delle maggiori spese di missione agli effetti indicati negli articoli 11, 16 e 17 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2785.

Art. 11.

(R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, art. 66).

Nel Tribunale superiore delle acque pubbliche vi è un proprio ufficio di cancelleria.

Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro della giustizia e degli affari di culto fra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, aventi grado non superiore al settimo.

Art. 12.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 10).

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento nel rito prescritto dal regolamento generale giudiziario, approvato con Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2441, e con la formula seguente:

« Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscenza le funzioni che mi sono affidate ».

Il giuramento non è necessario nei casi di tramutamento collo stesso grado.

Art. 13.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, art. 12).

I funzionari delle cancellerie e segreterie gudiziarie debbono assumere l'esercizio delle loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data della registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina o di destinazione.

Il Ministro della giustizia può abbreviare per giuste cause il termine anzidetto, che, per nessuna ragione, può essere prorogato.

Il Ministro della giustizia può anche ordinare, per gravi ragioni di servizio, che il funzionario tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta In questo caso il termine stabilito nel primo comma del presente articolo, decorre dal giorno in cui cessi tale esercizio e può essere abbreviato per disposizione del Ministro.

Nei casi di urgente necessità di servizio, il Ministro può pure disporre che i funzionari dell'ordine giudiziario, promossi o tramutati, raggiungano la nuova destinazione anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il funzionario sarà considerato come in missione, ed avrà diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui avrà prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

Art. 14.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, art. 13).

Il funzionario che contravviene al disposto dell'articolo precedente, non assumendo l'esercizio delle sue funzioni nel termine stabilito dalla legge o in quello che gli sia stato assegnato con disposizione del Ministro, s'intende avere rinunziato all'impiego, ma può essere riammesso nella carriera mediante un nuovo decreto, con lo stesso grado, e ricongiunge il servizio anteriore ai fini dell'anzianità.

CAPO II.

Concorsi e nomine a volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 15.

(R. decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 60, art. 1).

Il concorso ai posti di volontario di cancelleria e segreteria è indetto con decreto Ministeriale, pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della giustizia e degli affari di culto, nonchè mediante affissione nella sala d'ingresso delle Corti, dei Tribunali e delle Preture.

Art. 16.

(Legge 13 luglio 1911, n. 720, art. 4).

E' in facoltà del Ministro della giustizia, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso pei posti di volontario di cancelleria e di segreteria anche limitatamente a distretti separati di Corte d'appello o a gruppi di distretti.

Art. 17.

(R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, art. 2).
(Legge 21 agosto 1921, n. 1312, art. 8).
(R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, art. 42).

Per essere nominato volontario di cancelleria occorre, oltre le condizioni generali prescritte dall'art. 10 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786:

1° essere di moralità e di condotta sotto ogni riguardo incensurabili e di sana costituzione fisica;

2° avere compiuta l'età di diciotto anni e non superata quella di venticinque; tale limite di età è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18; ed è elevato ad anni 39 per gli invalidi di guerra;

3° avere conseguita la licenza di liceo, o di istituto tecnico, o d'istituto commerciale (già scuola media commerciale) conseguita in un istituto Regio o pareggiato, escluso qualsiasi titolo equipollente;

4° avere superato un esame di concorso.

Art. 18.

(R. decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 60, art. 2).

Il numero dei posti, per i quali è bandito il concorso, è fissato con decreto Ministeriale, che indica altresì il termine entro il quale gli aspiranti debbono presentare le domande ed i giorni in cui hanno luogo le prove.

Art. 19.

(R. decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 60, art. 3).

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, debbono farne domanda al Ministero della guistizia e degli affari di culto e presentarla al procuratore del Re presso il Tribunale, nella cui giurisdizione dimorano, con l'indicazione esatta del domicilio e residenza.

La domanda dev'essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante risiede;

d) certificato medico di sana costituzione fisica;

e) ritratto in fotografia, formato visita, con la firma dell'aspirante;

f) certificato generale del casellario giudiziale;

g) diploma di licenza liceale, di istituto tecnico o d'istituto commerciale (già scuola media commerciale), conseguito in un istituto Regio o pareggiato, escluso qualsiasi titolo equipollente.

I documenti indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del decreto di bando di concorso.

I documenti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *f)*, debbono essere legalizzati dal presidente del Tribunale competente; quello indicato alla lettera *c)*, deve essere legalizzato dal prefetto o sottoprefetto competente; quello indicato alla lettera *d)* deve essere vidimato dal sindaco e legalizzato dal prefetto o sottoprefetto competente; la firma dell'aspirante nel documento indicato alla lettera *e)* deve essere vidimata da un Regio notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale competente.

Le legalizzazioni non occorrono per i certificati rilasciati dal sindaco e dal cancelliere del Tribunale di Roma, e per quelli vidimati dal sindaco o da un Regio notaio di Roma.

Se l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche, queste debbono essere esattamente specificate nel certificato. Il Ministro può disporre che l'aspirante sia sottoposto a visita di uno o più medici, all'uopo delegati, per accertare se sia idoneo a coprire il posto al quale aspira.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

Art. 20.

(R. decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 60, art. 5).

Tanto per l'ammissione al concorso, quanto per la nomina a volontario di cancelleria e segreteria, l'età minima e massima si computano alla data del decreto che indice il concorso.

Art. 21.

(R. decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 60, art. 21 e 22).
(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 21).

Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei concorsi ai posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie sono preferiti, a parità di merito:

1° gli insigniti di medaglia al valor militare;

2° i mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3° i feriti in combattimento e i mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime due categorie, di cui alla tabella indicata al precedente n. 2, ovvero alla nona e decima categoria della tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

6° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

7° coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;

8° i più anziani di età.

Per i mutilati e invalidi, di cui ai numeri 2 e 3, per i quali non abbia avuto luogo la revisione della categoria d'invalidità, da eseguirsi ai termini del citato R. decreto 12 luglio

1923, n. 1491, sarà provveduto, secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anteriori.

Fra i concorrenti, che appartengono ad una delle categorie indicate ai numeri 1 a 6, hanno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

I titoli di preferenza debbono, di regola, essere alligati all'istanza di ammissione al concorso ed in ogni caso debbono pervenire al Ministero non oltre il giorno antecedente a quello fissato per l'esame orale di ciascun candidato.

Art. 22.

(Regio decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 244, art. 1).

L'esame ha luogo in Roma davanti ad una Commissione nominata volta per volta dal Ministro della giustizia e degli affari di culto e composta:

1° di un consigliere di Cassazione, o magistrato di grado parificato, presidente;

2° di un consigliere di Corte d'appello;

3° di un sostituto procuratore generale di Corte di appello;

4° del consigliere di Cassazione con funzioni di direttore generale, capo del personale;

5° di un magistrato trattenuto al Ministero della giustizia con funzioni di ispettore superiore;

6° di un funzionario di cancelleria e segreteria di grado non inferiore a cancelliere capo.

Esercitano le funzioni di segretario due magistrati trattenuti al Ministero con funzioni amministrative.

Il Ministro nomina altresì i commissari supplenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta, che avrà luogo in due distinti giorni, su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale con speciale riguardo alle attribuzioni del cancelliere;

b) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario;

2° In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale;

b) elementi di ordinamento generale giudiziario;

c) nozioni elementari sui principali servizi di cancelleria.

Ogni membro della Commissione, escluso il segretario, dispone di 10 voti per ciascuna delle due prove scritte e di 10 voti per la prova orale.

Per essere ammessi alla prova orale, i concorrenti devono aver riportato non meno di trentasei sessantesimi di voti in ciascuna delle due prove scritte.

Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato una media complessiva non inferiore a quarantadue sessantesimi dei voti nell'insieme delle due prove scritte e della prova orale e non meno di trentasei sessantesimi nella prova orale.

Coloro che in due concorsi sono dichiarati non idonei, non sono ammessi ad altri concorsi.

Art. 23.

(R. decreto-legge 8 febbraio 1924, n. 137, art. 1).

Quando il numero degli aspiranti all'esame sia rilevante, il Ministro della giustizia ha facoltà di stabilire con suo decreto che le prove scritte abbiano luogo presso le sedi di Corte di appello, o presso soltanto alcune di esse, indicando in quest'ultimo caso i distretti limitrofi che fanno capo alle singole Corti designate.

La vigilanza presso le singole Corti di appello è affidata ad appositi Comitati, costituiti ciascuno di due magistrati della Corte, nominati uno dal primo presidente e l'altro dal procuratore generale, cui può essere aggiunto per disposizione del Ministro, un magistrato trattenuto al Ministero con funzioni amministrative, il quale assume la direzione delle operazioni e ne riferisce al Ministro.

In quelle sedi dove sia maggiore il numero dei candidati e quando concorrano speciali motivi, il Ministro può disporre che al servizio di vigilanza partecipi un funzionario di cancelleria applicato al Ministero.

Esercita le funzioni di segretario del Comitato il cancelliere capo della Corte o chi ne fa le veci.

Art. 24.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

Sono nominati, con decreto Ministeriale, volontari di cancelleria o segreteria i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso che non potranno superare il numero dei posti vacanti in pianta organica.

Le ulteriori norme per lo svolgimento del concorso e per la revisione dei lavori, sono date con Regio decreto.

Capo III.

Qualifiche e scrutini.

Art. 25.

(Legge 18 luglio 1907, n. 512, art. 10, 12 e 17).

In ogni sede di Corte di appello è instituita una Commissione di vigilanza e di disciplina, composta del primo presidente, del procuratore generale e del cancelliere capo della Corte o in sua assenza od impedimento, del segretario capo della procura generale presso la stessa Corte.

Tutti i componenti della Commissione anzidetta, in caso di impedimento od assenza, potranno essere sostituiti da chi ne fa le veci.

In caso di impedimento o di assenza anche del segretario capo, sarà chiamato il funzionario che fa le veci del cancelliere capo della Corte.

Il primo presidente, sentito il Procuratore generale, destina ogni anno un funzionario di cancelleria o di segreteria a fare da segretario della Commissione.

Detto funzionario dura in carica un anno e non può essere rinominato che dopo cinque anni.

Nello stesso modo è costituita la Commissione di vigilanza e di disciplina presso la Corte di cassazione del Regno.

Art. 26.

(Legge 13 luglio 1911, n. 720, art. 10).
(R. decreto 6 agosto 1911, n. 1113, art. 9).
(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 20).

La Commissione centrale di scrutinio per i funzionari delle cancellierie e segreterie giudiziarie è nominata dal Ministro della giustizia e degli affari di culto ed è composta come appresso:

a) di un consigliere della Corte di cassazione del Regno o magistrato equiparato - presidente;

b) di un sostituto procuratore generale della Corte di cassazione stessa;

c) del consigliere di cassazione con funzioni di direttore generale, capo dell' ufficio del personale presso il Ministero della giustizia;

d) dell'ispettore superiore più anziano dei servizi di cancelleria presso il Ministero della giustizia;

e) di un funzionario di cancelleria o segreteria di grado non inferiore al settimo.

Il presidente della Commissione deve essere scelto fra i magistrati più anziani di quelli indicati con le lettere c) e d).

I tre membri indicati con le lettere a), b) ed e) durano in carica due anni.

Esercita le funzioni di segretario capo della Commissione il direttore capo della divisione delle cancellerie, coadiuvato da due segretari scelti fra i magistrati che prestano servizio al Ministero con funzioni amministrative. All'ufficio di segreteria sono inoltre addetti funzionari di cancelleria, scelti fra quelli applicati al Ministero.

Art. 27.

(R. decreto 6 agosto 1911, n. 1113, art. 11).

Col decreto di nomina dei componenti la Commissione di cui all'articolo precedente, saranno nominati altresì i supplenti per i membri indicati alle lettere a) b), c).

Il consigliere di cassazione con funzioni di direttore generale, capo dell'ufficio del personale presso il Ministero della giustizia, in caso di impedimento, sarà sostituito dal direttore capo della divisione delle cancellerie e segreterie ed infine, l'ispettore superiore del Ministero della giustizia, potrà essere sostituito dall'ispettore superiore più anziano del Ministero istesso.

Art. 28.

(Legge 18 luglio 1907, n. 512, art. 13).
(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 12).

I capi degli uffici giudiziari, entro il mese di gennaio di ciascun anno, mediante note di qualifica, dovranno esprimere il loro giudizio complessivo sulla capacità, operosità e condotta di ciascun funzionario, facendo pure menzione di qualsiasi fatto, che valga a dimostrare il merito o il demerito.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di: ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.

La qualifica è comunicata, su apposito foglio, al funzionario, che vi appone la propria firma.

Le note di qualifica dovranno inoltre essere comunicate alle rispettive Commissioni di vigilanza ed alla Commissione centrale di scrutinio presso il Ministero della giustizia.

Il funzionario può, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorrere alla Commissione di vigilanza contro la qualifica attribuitagli. La Commissione richiesti, ove creda, i chiarimenti per iscritto al capo di ufficio che ha assegnato la qualifica, formula la qualifica definitiva, sempre che non ritenga di riconfermare quella già data. Contro la deliberazione della Commissione di vigilanza, che deve essere comunicata subito all'interessato, non è ammesso alcun gravame.

Art. 29.

(R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, art. 12).
(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2315, art. 79 p. u.).
(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 18 p. p.).

Per i funzionari di cancelleria e di segreteria addetti al Ministero della giustizia e per i funzionari fuori ruolo, le note di qualifica sono date dai capi degli uffici presso i quali essi prestano servizio.

Contro la qualifica attribuitagli, il funzionario può ricorrere alla Commissione centrale degli scrutini nel termine di giorni 15 dalla ricevuta comunicazione.

Art. 30.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 13).

La qualifica di ottimo è conferita soltanto ai funzionari che eccellano per aver dato speciali prove di capacità, cultura e preparazione, di operosità e diligenza, e che abbiano tenuto sempre condotta esemplare, segnalandosi nell'esercizio delle proprie funzioni, anche per cospicuo rendimento di lavoro e dimostrando spiccate attitudini agli uffici direttivi, quando ne sia il caso.

Sarà, inoltre, tenuto conto, nell'attribuire tale qualifica, dei servizi prestati in condizioni eccezionali della tranquillità e della salute pubblica; del tempo trascorso in residenze malsane o disagiate; degli studi e dei lavori di ufficio di speciale importanza, delle pubblicazioni in materia amministrativa o tecnica, e specialmente di quelle relative ai servizi inerenti all'amministrazione della giustizia. Di queste circostanze dovrà, in ogni modo, farsi espressa menzione nelle note di qualifica.

E' conferita la qualifica di distinto ai funzionari che, oltre a possedere i generali requisiti di capacità, operosità, diligenza, zelo e buona condotta, abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni loro affidate, prestando opera assidua e proficua, e dimostrandosi idonei agli uffici direttivi, quando ne sia il caso.

Non può essere qualificato ottimo, nè distinto il funzionario che sia incorso in una sanzione disciplinare nell'anno cui si riferisce la relativa nota; o che abbia tentato di fare indebite pressioni sui propri superiori, anche quando non sia stato ritenuto passibile di punizione.

Art. 31.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 14).

La qualifica di buono è attribuita ai funzionari che abbiano dato prova d'idoneità, diligenza e buona condotta.

Gli anni pei quali il funzionario abbia conseguito una qualifica inferiore al buono, non sono compatibili per gli aumenti periodici di stipendio.

Art. 32.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 15).

E' qualificato mediocre il funzionario il quale, nell'anno cui si riferisce la nota, non abbia dato sufficiente prova di idoneità, diligenza o buona condotta.

In ogni caso è qualificato mediocre il funzionario cui, nell'anno predetto, sia stata inflitta una punizione superiore alla censura, e quegli che, nello stesso periodo di tempo, con artifici o con astuta utilizzazione delle leggi e dei regolamenti, sia riuscito ad eludere le disposizioni o gli ordini dei superiori, a non raggiungere la residenza, a non prestare regolarmente servizio, ovvero, mediante altri espedienti, sia riuscito a conseguire scopi analoghi.

Il funzionario che ebbe qualifica di mediocre non può conseguire promozione per esame, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche.

Qualora l'esame di promozione abbia luogo prima che il periodo anzidetto sia trascorso, il funzionario che ne abbia diritto, è ammesso all'esame stesso, ferma però, in ogni caso, la disposizione del comma precedente.

Art. 33.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 16).

E' qualificato cattivo il funzionario che, nell'anno cui si riferisce la nota relativa, non abbia dimostrato idoneità, diligenza o buona condotta. In ogni caso è qualificato cattivo il funzionario cui, durante l'anno, sia stata inflitta la sospensione dal grado con privazione dello stipendio.

Il funzionario che, per due anni consecutivi, sia stato qualificato cattivo, sarà sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

La qualifica di cattivo esclude, senza limite di tempo, dalla promozione al grado superiore e dagli esami relativi, eventualmente stabiliti, salvo che, a giudizio della Commissione di vigilanza, o della Commissione centrale di scrutinio, nella rispettiva competenza prevista dal seguente art. 39, il servizio prestato nei cinque anni dalla scadenza di quello, per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche, sia tale da dimostrare un sicuro ravvedimento.

Art. 34.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 17).

Qualora, per uno o più anni, non abbiano potuto essere compilate le note, la qualifica dell'impiegato, quando occorra, è stabilita, per gli anni stessi, dalla Commissione di vigilanza insindacabilmente, tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso degli uffici.

La Commissione centrale per gli scrutini, provvede in tal caso per il personale addetto al Ministero della giustizia e per quello fuori ruolo.

Art. 35.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 18).

I capi degli uffici sono responsabili della omessa compilazione delle note di qualifica e il capo del personale della omessa o intempestiva distribuzione dei prescritti moduli.

Art. 36.

(R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, art. 17).
(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 4 e 79).
(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 18).

Gli aumenti periodici di stipendio nei gradi undicesimo e decimo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, sono conferiti su parere favorevole della Commissione di vigilanza istituita presso le Corti.

Gli aumenti periodici di stipendio in tutti gli altri gradi, sono invece conferiti su perere favorevole della Commissione centrale di scrutinio.

Le Commissoni, nell'emettere i loro pareri, terranno presenti le note di qualifica ed i rapporti informativi dei capi di ufficio; esse non attribuiscono al funzionario alcuna classificazione, ma si limitano a dichiarare se egli sia meritevole dell'aumento di stipendio, con riguardo all'attività da lui spiegata nel periodo intercednto dall'assegnazione dello stipendio di cui gode.

Il funzionario che non abbia ottenuto parere favorevole, deve averne comunicazione e nel termine di giorni 30 potrà chiedere la revisione alla stessa Commissione; potrà altresì chiedere un nuovo parere alla stesssa Commissione, trascorso un anno dalla mancata assegnazione del maggiore stipendio.

Il Ministro della giustizia, in ogni caso, ed in ogni tempo, può provocare il parere della Commissione competente.

Art. 37.

(R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, art. 12).
(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 79).
(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 18).

Per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie in servizio al Ministero della giustizia e per quello fuori ruolo, a qualunque grado appartenga, il parere per gli aumenti periodici di stipendio è dato dalla Commissione centrale per gli scrutini.

Art. 38.

(R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, art. 58).

Gli aumenti periodici di stipendio per anzianità di grado e gli aumenti di assegni, sono conferiti con foglio d'ordine firmato dal capo del personale, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della giustizia.

Art. 39.

(R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, art. 12).
(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 79).
(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 18).

Le promozioni al personale appartenente al ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono conferite secondo le norme generali stabilite nel capo IV su parere favorevole delle Commissioni di vigilanza presso le Corti, quando si tratti di promozioni dal grado undicesimo al decimo e su parere della Commissione centrale di scrutinio, preceduto da quello espresso dalle Commissioni di vigilanza presso le Corti, per tutti gli altri gradi.

Per i funzionari di cancelleria e segreteria addetti al Ministero della giustizia e per i funzionari fuori ruolo, a qualunque grado essi appartengano, i pareri sono emessi dalla Commissione centrale di scrutinio preceduti da quelli espressi dai capi di ufficio presso i quali i funzionari prestano servizio.

Art. 40.

(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 18).

Negli scrutini per le promozioni, le Commissioni, nello emettere i loro pareri, terranno presenti i rapporti dei rispettivi superiori gerarchici, i precedenti di carriera di ciascuno, ove occorra, esamineranno i lavori di ufficio o quanto altro possa dar prova della capacità, della operosità e della condotta del funzionario.

Alla stregua degli elementi sopraindicati, se riscontrino nel funzionario tali coefficienti di distinzione, che diano sicuro affidamento pel retto disimpegno di tutte le mansioni, specie quelle direttive, demandate al grado superiore, assegnano al funzionario stesso la designazione di merito.

Ove poi riscontrino elementi di più spiccate attitudini, specialmente per le funzioni direttive e di maggiore cultura, che si elevino sui requisiti generali di merito, assegnano al funzionario la classificazione di merito distinto.

Il funzionario deve aver notizia del risultato dello scrutinio ed ha dirito di prendere visione della relativa motivazione.

Trascorsi due anni può chiedere alla stessa Commissione di essere sottoposto ad un nuovo scrutinio per la promozione.

Un nuovo scrutinio da parte della stessa Commissione, qualunque sia l'esito del precedente, può in ogni tempo, essere provocato dal Ministro.

Art. 41.

(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 19).

Per le promozioni da conferire per merito comparativo, la comparazione sarà fatta dalla Commissione esclusivamente tra i classificati di merito distinto, formandosi una graduatoria secondo il grado di merito rispettivo.

La graduatoria comprende un numero di funzionari corrispondente ai posti da coprire per merito comparativo e dovrà essere formata per le vacanze che si verificano in un periodo determinato di tempo, in nessun caso superiore ad un anno, che sarà stabilita di volta in volta dal Ministro Guardasigilli.

I funzionari compresi nella graduatoria, i quali non potessero conseguire nell'anno la promozione, dovranno essere nuovamente comparati ai fini della formazione della graduatoria successiva, coi colleghi che già ottennero la classificazione di merito distinto e con gli altri che nel frattempo avranno acquisito il diritto allo scrutinio.

La classificazione di « merito » negli scrutini per le promozioni da conferirsi per merito comparativo e la classificazione di « merito distinto » in quelli per le promozioni da conferire esclusivamente per merito assoluto, valgono soltanto come designazione delle quali il Ministero possa tener conto ai fini amministrativi nel conferire i vari uffici.

Art. 42.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 29).

I designati per merito comparativo non possono ottenere un collocamento meno favorevole di quello che loro spetta secondo la posizione di anzianità

CAPO IV.

Promozioni.

Art. 43.

(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 17).
(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 17).

Per conseguire la nomina all'undecimo grado, i volontari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, devono, aver prestato servizio a titolo di prova negli uffici giudiziari per un periodo non inferiore a sei mesi ed aver ottenuto giudizio favorevole della Commissione centrale di scrutinio, previo parere della Commissione di vigilanza. Tale giudizio sarà preceduto da rapporto informativo motivato dei capi di ufficio.

Ai volontari delle cancellerie e segreterie, sono applicabili le disposizioni dell'art. 17 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 44.

(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 9).
(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 16).

Le promozioni dei cancellieri e dei segretari dalla seconda alla prima classe (dal grado undecimo al decimo) sono conferite, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza o, se si tratti di funzionari addetti al Ministero della giustizia o fuori ruolo, della Commissione centrale, sul merito del funzionario.

Art. 45.

(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 8).
(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 15 cap. ult.).
(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 21).

Le promozioni al grado nono sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto, ai funzionari dei gradi decimo e undecimo, e per gli altri due terzi mediante esame d'idoneità, ai funzionari del grado decimo.

Sono ammessi all'esame di merito distinto e a quello di idoneità, i funzionari i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente otto o dieci anni di effettivo servizio complessivo nei gradi decimo e undecimo, tenuto altresì contro dell'eventuale periodo di volontariato, e che, a giudizio della Commissione di vigilanza, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Per i funzionari in servizio al Ministero della giustizia e fuori ruolo, il giudizio sarà emesso dalla Commissione centrale di scrutinio.

I termini sopra indicati sono ridotti di due anni per i funzionari forniti di laurea o di titoli equipollenti.

Ai funzionari che abbiano prestato, nell'Amministrazione della giustizia, servizio in ruoli di altri gruppi, tale servizio viene computato per intero, se provengano da ruoli del gruppo *A*; per due terzi se provengano da ruoli del gruppo *C*, ma in ogni caso per non più di quattro anni.

Il servizio prestato presso altre amministrazioni, in ruoli del medesimo gruppo, viene computato per intero, ma per non più di quattro anni.

La norma di cui al comma precedente, si applica anche per il servizio prestato, presso altre amministrazioni, in ruoli del gruppo *A*.

Gli esami di concorso per merito distinto e quelli di idoneità non possono bandirsi se non dopo decorso un anno dalla data, in cui fu approvata la graduatoria del precedente esame per merito distinto e del precedente esame di idoneità.

Art. 46.

(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 7.).
(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 14).
(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 8).

I posti vacanti di cancelliere o di segretario capo (grado ottavo) sono conferiti mediante promozione dei primi cancellieri e primi segretari, nelle proporzioni e secondo i criteri seguenti:

E' assegnato successivamente un posto per merito comparativo e due posti per merito assoluto, su parere favorevole della Commissione centrale di scrutinio.

Sono scrutinati a turno di anzianità coloro che al 1° dicembre dell'anno in corso abbiano l'anzianità di almeno nove anni dalla nomina al grado di cancelliere di pretura, per coloro che rivestirono tale grado, o di sei anni dalla nomina a primo cancelliere o primo segretario per tutti gli altri.

Possono inoltre chiedere di essere scrutinati anche quelli che alla data suddetta abbiano l'anzianità di almeno sei anni dalla nomina a cancelliere di pretura, ovvero almeno quattro anni dalla nomina a primo cancelliere o primo segretario, purchè ottengano parere favorevole dalla Commis-

sione di vigilanza presso le Corti di appello o la Corte di cassazione del Regno.

Per i funzionari in servizio presso il Ministero della Giustizia e per quelli fuori ruolo, il suddetto parere, viene dato dai rispettivi capi d'ufficio.

Il termine e le modalità per la presentazione della domanda sono stabiliti dal Ministro di volta in volta.

Lo scrutinio per questi funzionari vale esclusivamente per concorrere alla promozione nei posti da conferirsi per merito comparativo e non ha effetto se il funzionario non consegua la classificazione di merito distinto, nè può essere rinnovato prima che egli raggiunga l'anzianità richiesta nel comma precedente.

Art. 47.

(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 13).

I posti vacanti nel grado settimo, sono conferiti mediante promozioni per merito comparativo su parere favorevole della Commissione centrale, la quale procederà a scrutinio dei cancellieri e segretari capi del grado ottavo, purchè abbiano almeno tre anni di effettiva anzianità di servizio nel grado medesimo.

La Commissione però limita gli scrutini ai più anziani, se il numero dei funzionari dichiarati di merito distinto, fra i quali deve essere poi formata la graduatoria ai fini delle promozioni, sia quadruplo di quello dei posti da coprire.

Art. 48.

(R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486, art. 10).
(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 78).

La promozione al grado di cancelliere capo della Corte di cassazione del Regno e di segretario capo della Procura generale presso la Corte stessa è conferita a scelta, dal Ministro, fra i cancellieri capi e segretari capi e i cancellieri di sezione e i segretari di sezione di prima classe (grado 7°).

Art. 49.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 108).

Per ragioni di servizio possono essere promossi o nominati funzionari in più del numero stabilito per ciascun grado, purchè si lascino altrettanti posti vacanti nei gradi superiori.

Art. 50.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, art. 124).

Il funzionario che abbia sostenuto con esito favorevole l'esame per la promozione al grado nono, ove abbia rinunziato al proprio turno di promozione, non deve ripetere l'esame se successivamente dichiari di desistere dalla rinunzia stessa; per la promozione invece agli altri gradi, lo scrutinio deve essere rinnovato in caso di desistenza dalla rinuncia.

Art. 51.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 26).

Il funzionario sottoposto al procedimento disciplinare, di cui all'articolo 128 e seguenti può essere escluso con provvedimento del Ministro, sentito il parere della Commissione di vigilanza, o della Commissione centrale di scrutinio nella rispettiva competenza prevista dai precedenti articoli 45 e 39 dall'esame e dallo scrutinio di promozione di grado, sempre quando detto esame o scrutinio abbiano luogo durante il procedimento.

Qualora il funzionario sia sottoposto a procedimento disciplinare dopo l'esame o scrutinio di cui sopra, ma prima che la promozione sia decretata, questa è sospesa fino al termine del procedimento stesso.

Quando il procedimento sia concluso con l'applicazione di una punizione disciplinare superiore alla censura, l'esclusione dalla promozione è definitiva ai sensi e per gli effetti di cui al penultimo e ultimo comma dell'art. 32 e dell'ultimo comma dell'art. 33 del presente ordinamento.

La esclusione dalla promozione ha luogo altresì nei casi in cui una punizione superiore alla censura sia stata inflitta dopo la compilazione delle ultime note di qualifica e prima dell'esame o dello scrutinio.

Il funzionario avente grado non inferiore al settimo, che sia stato punito col massimo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, non può ottenere promozioni per il periodo di otto anni.

CAPO V.

Esame di concorso per merito distinto ed esame d'idoneità.

Art. 52.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 33).

Gli esami d'idoneità e di concorso per merito distinto per la promozione al 9° grado sono banditi con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della giustizia, non meno di un mese prima della data stabilita per l'inizio delle prove.

Art. 53.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 22).

L'esame di concorso per merito distinto è bandito per un numero di posti, che non può superare il terzo di quelli vacanti alla data del decreto che lo indice, diminuito eventualmente del numero dei vincitori del concorso precedente, che non ottennero ancora la promozione.

Coloro, che non abbiano vinto il concorso per merito distinto, ma abbiano riportato punti non inferiori al minimo richiesto per superare l'esame di idoneità, sono dispensati da quest'ultimo, e vengono classificati nella graduatoria da formarsi per il primo esame di idoneità, che sia bandito dopo che essi abbiano raggiunto l'anzianità prescritta per potervi essere ammessi.

Art. 54.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 21).

L'esame d'idoneità consta delle seguenti prove scritte:

1. Risoluzione di un quesito pratico sulla procedura civile.
2. Risoluzione di un quesito pratico sulla procedura penale.
3. Compilazione di un atto di cancelleria.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte, nonchè sulle leggi di bollo e di registro e dei servizi di cancelleria.

Art. 55.

(R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486, art. 6).
(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 21).

L'esame di concorso per merito distinto consta di quattro prove scritte riguardanti:

1. La procedura civile;
2. La procedura penale;
3. La compilazione di un atto di cancelleria;
4. La risoluzione di questioni di carattere teorico-pratico concernenti le leggi di bollo e di registro, nonchè il servizio delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte.

Art. 56.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 42).

Negli esami di concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati, i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione media di otto decimi e non meno di sette decimi in ciascuna materia.

Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneità, di cui al secondo comma del precedente articolo 53 sono ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale tali candidati per essere dichiarati idonei debbono ottenere la votazione media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna materia.

Negli esami d'idoneità sono ammessi alla prova orale i candidati, i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna materia.

La votazione complessiva, tanto negli esami di merito distinto, quanto in quelli d'idoneità, è stabilita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

La graduatoria dei vincitori nell'esame di merito distinto è stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva dell'esame stesso. A parità di voti ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

I candidati, approvati nell'esame di idoneità, e quelli che non vinsero l'esame di concorso per merito distinto, ma vi riportarono i punti richiesti per superare l'esame di idoneità, ai sensi del precedente secondo comma, sono collocati in unica graduatoria, nell'ordine risultante dalla somma dei punti riportati nell'esame e di un coefficiente, espresso in ventesimi, relativo alla effettiva anzianità di grado. Anche nella graduatoria di idoneità, a parità di voti, sarà data la precedenza al candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Art. 57.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 44).

Il Ministro della giustizia riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori degli esami di concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della giustizia.

Art. 58.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 45).

Ai funzionari che partecipino ad esami di promozione, quando non risiedano nel luogo ove si svolgono gli esami stessi, sono rimborsate le spese di viaggio ed è loro corrisposta l'indennità di missione dal giorno precedente al giorno successivo agli esami. Perdono il diritto a tale rimborso e a detta indennità coloro che siano esclusi dagli esami o che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle altre.

Il rimborso e le indennità di cui sopra non spettano a coloro che si presentino all'esame di merito distinto dopo aver partecipato a due precedenti esami, pure per merito distinto, senza aver riportato i punti necessari per conseguire almeno la idoneità alla promozione.

Art. 59.

Tanto nell'esame di idoneità, quanto in quello di concorso per merito distinto, che avranno sempre luogo in Roma, per la composizione e la nomina delle Commissioni, e per tutte le altre modalità dell'espletamento degli esami, si applicano le stesse norme stabilite per l'esame di concorso ai posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente capo.

CAPO VI.

Tramutamenti e destinazioni dei funzionari ai posti direttivi ed al Ministero della giustizia.

Art. 60.

Nell'assegnazione delle sedi, in via di promozione e di tramutamento, si avrà riguardo all'anzianità del funzionario, al suo merito, desunto, sia dallo scrutinio conseguito, sia dal modo col quale egli abbia esercitato le sue funzioni posteriormente allo scrutinio stesso, nonchè alle attitudini da lui dimostrate in relazione al posto da assegnare.

La condizione di decorato di medaglia al valore militare e di mutilato di guerra, costituisce titolo di preferenza al requisito dell'anzianità, nel caso di parità merito.

Art. 61.

Ai fini dell'assegnazione della sede in via di tramutamento, si osservano le norme seguenti:

I posti che si rendono vacanti sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della giustizia.

Possono aspirarvi i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che alla data in cui presentano la domanda hanno il grado corrispondente o parificato. Essi devono farne domanda al Ministro entro il termine di giorni 10 dalla pubblicazione suddetta.

Trascorso questo termine si provvede all'assegnazione della sede secondo i criteri indicati nell'articolo precedente.

La presente disposizione non è applicabile nei casi di urgenti ed eccezionali esigenze di servizio.

Art. 62.

Quando il funzionario, in via di tramutamento o di promozione, sia stato destinato ad una sede da lui richiesta, egli non potrà essere trasferito in altra sede prima di due anni dal giorno in cui abbia preso effettivo possesso dell'ufficio, tranne che per comprovati motivi di salute, ovvero per gravi ragioni di servizio.

Art. 63.

(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 22).

I posti direttivi nelle cancellerie delle Corti di appello e sezioni distaccate, nonchè nelle segreterie delle procure generali delle Corti e sezioni anzidette, sono conferiti ai funzionari del settimo grado.

I posti direttivi nelle cancellerie dei Tribunali e nelle segreterie delle Regie procure, sono conferiti a funzionari del settimo e ottavo grado.

I posti direttivi nelle cancellerie delle Preture, sono conferiti a funzionari del nono grado.

Qualunque sia il grado e l'anzianità dei funzionari destinati in sottordine, essi prestano servizio alla dipendenza del capo della cancelleria e della segreteria.

Art. 64.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 164).
(Legge 18 luglio 1907, n. 512, art. 10).
(R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, art. 16).
(R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486, art. 13).
(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 22 p. ult.).

I funzionari del Ministero della giustizia che abbiano appartenuto alle cancellerie e segreterie giudiziarie possono a loro domanda essere richiamati alla precedente carriera col grado e con lo stipendio che loro sarebbero spettati nella medesima.

Il parere sulla riammissione, sulla classificazione, sul grado, sul posto da assegnarsi in graduatoria, sullo stipendio e sulla idoneità a posti direttivi, è demandato alla Commissione centrale per gli scrutini, istituita presso il Ministero stesso.

Per i servizi speciali sono addetti al Ministero, senza aumento di posti di ruolo, centocinquanta funzionari di cancelleria e segreteria, tratti indifferentemente da qualsiasi grado, escluso il sesto, i quali sono posti fuori della pianta organica delle sedi giudiziarie. Questo numero non può in nessun caso essere aumentato, neppure in via temporanea.

Il parere della Commissione centrale, indicato nel secondo comma del presente articolo, potrà anche richiedersi, ove occorra, per le domande di passaggio nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, per le quali si fosse già provveduto all'entrata in vigore del presente ordinamento.

CAPO VII.

Incompatibilità, esenzioni e cumulo degli stipendi.

Art. 65.

(R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, art. 19).

I funzionari di cancelleria non possono esercitare le loro funzioni in preture davanti alle quali loro parenti fino al secondo grado od affini di primo grado esercitino abitualmente la professione di avvocato, di procuratore o di patrocinatore legale.

La stessa disposizione è applicabile ai funzionari di cancelleria e di segreteria, nei riguardi dei Tribunali e delle Corti di appello, davanti a cui i parenti od affini, nei gradi sopra menzionati, esercitino abitualmene la professione di avvocato o di procuratore.

Art. 66.

(R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, art. 37).

Il Ministro della giustizia può dispensare dalla osservanza della disposizione dell'art. 65 i funzionari, che attualmente si trovino nelle condizioni prevedute nell'articolo medesimo, fino a che conservino lo stesso grado e la stessa residenza.

La dispensa potrà essere revocata quando si manifestino effettive ragioni di incompatibilità.

Art. 67.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, art. 15 e 20).

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie non possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, nè occupare altri pubblici impieghi od uffici amministrativi, ad eccezione di quelli di senatore e deputato, di consigliere comunale o provinciale, di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza, o di enti di pubblica utilità legalmente riconosciuti. Non possono nemmeno esercitare la mercatura od altra professione qualunque.

Essi sono esenti da qualunque pubblico servizio, estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

Art. 68.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 96).

Con la qualità di funzionari di cancelleria e segreteria è incompatibile qualunque impiego privato, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza o sindaco od altra consimile sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro.

Peraltro, il funzionario può, previa autorizzazione del Ministro o del capo di ufficio da lui delegato, far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite fra impiegati.

E' pure incompatibile ogni occupazione o attività che, a giudizio del Ministro o dal capo di ufficio da lui delegato, non sia stata ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'amministrazione o che il Ministro non creda di consentire per ragioni di opportunità. I funzionari possono essere prescelti come periti o arbitri, previa autorizzazione del Ministro o del capo di ufficio da lui delegato, da concedersi caso per caso.

I capi di ufficio sono responsabili per l'omessa denuncia dei casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti, che sieno venute a loro conoscenza.

Il disposto del primo comma del presente articolo non si applica per la partecipazione all'amministrazione di società nelle quali lo Stato abbia una compartecipazione azionaria, nè all'amministrazione di società, istituti o enti per i quali la nomina a determinate cariche sia riservata allo Stato da disposizioni speciali o da convenzioni.

Art. 69.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 100).

I capi di uffici giudiziari sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Ministero della giustizia, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumuli di impieghi riguardanti il personale dipendente.

CAPO VIII.

Dimissioni, dispensa dal servizio, riammissioni, licenziamento e collocamento a riposo.

Art. 70.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 46).

Le dimissioni del funzionario dall'ufficio devono essere presentate per iscritto, non hanno effetto se non sono accettate.

Il funzionario, che si è dimesso, è obbligato a proseguire nello adempimento dei doveri di ufficio finchè non gli è partecipata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio, e può altresì essere rifiutata, qualora trovisi in corso procedimento disciplinare a carico del funzionario.

E' dichiarato di ufficio dimissionario il funzionario:

1° che perda la cittadinanza italiana;

2° che accetti una missione o un impiego da un Governo straniero, senza esserne stato autorizzato dal Governo nazionale.

Art. 71.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 47).

Sono dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale, i funzionari che volontariamente abbandonino l'ufficio o prestino l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, nonchè i loro istigatori.

Può tuttavia il Ministro della giustizia, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare, invece, la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, l'esclusione definitiva dalla promozione, il ritardo della promozione o dell'aumento periodico di stipendio, la revoca dell'impiego.

In ogni caso, e indipendentemente dai provvedimenti di cui ai precedenti commi, i funzionari di cui sopra sono sospesi dallo stipendio per la durata dell'infrazione ai loro doveri di ufficio, mediante decreto Ministeriale e previo accertamento dell'infrazione stessa, da parte del capo dell'ufficio ovvero di un ispettore e previo parere della Commissione di vigilanza.

Art. 72.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 49).

Le dimissioni accettate e quelle dichiarate d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità.

Art. 73.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 50).

Le disposizioni dei precedenti articoli valgono anche per i volontari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 74.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 51).

E' dispensato dal servizio il funzionario che sia riconosciuto inabile per incapacità, per inettitudine o per motivi di salute e quello che dia scarso rendimento.

La dispensa è preceduta dal parere della Commissione di vigilanza.

Il motivo, che determina la dispensa, deve risultare dal relativo decreto, nel quale si deve, inoltre, far cenno del parere della Commissione anzidetta.

Nei casi di dispensa per motivi di salute, si procede allo accertamento delle condizioni sanitarie del funzionario mediante visita medica collegiale.

Art. 75.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 52).

Al funzionario proposto per la dispensa dal servizio è fissato un termine per presentare, ove creda, le sue giustificazioni.

Le relative comunicazioni sono fatte dalla segreteria della Commissione di vigilanza, la quale deve anche comunicare la data di riunione della Commissione perchè i funzionari deferiti per la dispensa possano, ove lo chiedano, essere sentiti personalmente.

Art. 76

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 53).

Il funzionario, le cui dimissioni furono accettate, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza, o da quelli indicati nell'art. 71 e il funzionario collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio previo parere della Commissione di vigilanza.

Il funzionario riammesso è inscritto nel grado cui apparteneva, occupandovi l'ultimo posto.

Non può essere riammesso il funzionario dispensato o comunque esonerato dal servizio in applicazione di provvedimenti di carattere transitorio eccezionale.

Art. 77.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 54).

Il funzionario che abbia conseguito l'impiego producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze, che escluderebbero dall'impiego, ai sensi delle disposizioni in vigore, o, comunque, mediante atti illeciti, è licenziato dopo i necessari accertamenti e salva l'eventuale azione penale.

Non è necessario, al riguardo, il parere della Commissione di vigilanza.

Il licenziamento è disposto con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il funzionario licenziato dal servizio ai sensi del presente articolo non ha diritto a pensione o indennità alcuna, nè può concorrere ad alcun altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.

Art. 78.

(Legge 18 luglio 1907, n. 512, art. 18).

Il cancelliere capo della Corte di cassazione del Regno ed il segretario capo della Procura generale presso la Corte medesima sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del 70° anno di età; tutti gli altri funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono collocati a riposo di ufficio al 70° anno di età, ovvero dopo 40 anni di servizio, se abbiano compiuto 65 anni di età.

CAPO IX.

Aspettative, disponibilità; trattamento concernente il funzionario in aspettativa o in disponibilità; congedi.

ASPETTATIVE.

Art. 79.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 81).

Il funzionario può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità, per giustificati motivi di famiglia, per servizio militare o per elezione all'ufficio di deputato al Parlamento. Nei tre ultimi casi non ha diritto a stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche di ufficio, su proposta della Commissione di vigilanza, e sulla base di prove dalla medesima raccolte.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

Il funzionario, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario, è collocato in aspettativa per servizio militare.

Il funzionario, invece, richiamato alle armi per servizio temporaneo, è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa.

Il funzionario in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

Per i funzionari sotto le armi in tempo di guerra, si provvede con disposizioni speciali.

Art. 80.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 82).

Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare, è computato interamente per la eventuale progressione nel ruolo.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità, per servizio militare o per mandato politico, è valutato per intero agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato. Il funzionario, che cessa da tale stato, prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 81.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 83).

L'aspettativa per infermità può essere concessa su domanda in base a certificato medico, debitamente vidimato e legalizzato.

L'Amministrazione può, quando lo ritenga opportuno, disporre accertamenti da eseguirsi da un medico fiscale.

Il capo di ufficio, che proponga il collocamento in aspettativa per infermità di un dipendente funzionario, deve farne motivata relazione al Ministero della giustizia.

L'iniziativa di cui al comma precedente può essere presa altresì dal Ministero stesso.

Le norme e le procedure di cui sopra sono applicabili anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa per infermità sia su domanda, sia di autorità.

Art. 82.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 84).

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso non può protrarsi al di là di un anno.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una e dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia non può superare due anni in un quinquennio.

Art. 83.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 85).

Scaduti i periodi massimi di cui al precedente art. 82, il funzionario che risulti inabile per infermità a riassumere l'ufficio, è dispensato dal servizio, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli. Il funzionario invece, che non risulti inabile a riassumere l'ufficio e che allo scadere dell'aspettativa non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario.

Peraltro, qualora l'Amministrazione non ritenga opportuno il definitivo allontanamento del funzionario dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa, anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente art. 82 per non più di sei mesi.

La stessa norma si applica per la concessione, quando la Amministrazione lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, al funzionario che già abbia fruito di aspettative fino al limite massimo previsto dal comma ultimo predetto.

Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se il funzionario non riassume servizio, si applicano senz'altro le disposizioni del comma primo del presente articolo.

Art. 84.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 86).

Non può disporsi del posto del funzionario collocato in aspettativa, eccettuato il caso previsto dal quarto comma dell'art. 90 del testo unico approvato con Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2694, nei riguardi del funzionario in aspettativa per elezione all'ufficio di deputato al Parlamento.

Art. 85.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 122).

Per i funzionari, che si trovino in aspettativa per motivi di salute all'entrata in vigore del presente ordinamento, resta ferma la disposizione dell'art. 24 del testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, agli effetti della durata massima della aspettativa in corso.

Ai predetti funzionari, nonchè a quelli che all'entrata in vigore del presente ordinamento si trovino in aspettativa per motivi di famiglia, si applicano, invece, scaduta l'aspettativa in corso e ancorchè non abbia raggiunto la durata massima, di cui al comma precedente, le disposizioni dei commi terzo e seguenti degli articoli 82 e 83 computando, ad ogni effetto, per metà il periodo di aspettativa per motivi di salute, che i funzionari stessi avranno trascorso in detta posizione.

DISPONIBILITA'.

Art. 86.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 87).

Il funzionario può essere collocato in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici.

Occorrendo tali provvedimenti, sono designati dalla Commissione centrale di scrutinio, previo parere della Commissione di vigilanza, i funzionari che debbono essere collocati nella detta posizione.

Se, durante il tempo in cui il funzionario trovasi in aspettativa, esclusa quella per servizio militare, sia soppresso un posto nel suo ruolo e grado, il funzionario stesso passa di diritto nella posizione di disponibilità, dalla data della soppressione del posto, ed ha il trattamento di questa posizione, anche per quanto riguarda la eventuale riammissione in servizio, di cui al seguente art. 87.

La disponibilità non può durare più di due anni.

Art. 87.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 89).

Il funzionario in disponibilità è richiamato in servizio, sentita la Commissione centrale di scrutinio, quando, entro i due anni dalla data del collocamento in tale stato, abbia luogo una vacanza nel medesimo grado del suo ruolo.

Il funzionario riassunto in servizio ai sensi del precedente comma, prende posto nel ruolo, con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente all'anzianità medesima.

Il funzionario in disponibilità, che ricusi di riassumere servizio ai sensi del presente articolo, è collocato a riposo col trattamento che possa spettargli a norma delle leggi sulle pensioni.

Art. 88.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 91).

Quando sia decorso il periodo massimo di due anni, senza che avvenga il richiamo in servizio a posti di ruolo ai sensi dell'art. 87, l'impiegato in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza cui abbia diritto.

TRATTAMENTO CONCERNENTE IL FUNZIONARIO IN ASPETTATIVA O IN DISPONIBILITA'.

Art. 89.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 92).

Al funzionario in disponibilità o in aspettativa per infermità è concesso un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario stesso conti dieci o più anni di servizio, e non maggiore del terzo, nè minore del quarto, se conti meno di dieci anni, ferma, in ogni caso, la perdita del supplemento di servizio attivo.

Gli anni di servizio, in base ai quali ha luogo la concessione dell'assegno, sono soltanto quelli utili per la pensione.

Art. 90.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 93).

Nei decreti di collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonchè, nel caso di aspettativa per infermità, l'assegno spettante al funzionario.

L'assegno deve essere indicato anche nei decreti di collocamento in disponibilità.

Art. 91.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 94).

I funzionari in aspettativa o in disponibilità sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto siano applicabili.

Essi devono comunicare al Ministero della giustizia la loro residenza e gli eventuali cambiamenti.

CONGEDI.

Art. 92.

(R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, art. 18).
(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 95 e 105, cap. u.).

Ogni funzionario di cancelleria e di segreteria potrà ottenere dal capo dell'ufficio giudiziario, a cui è addetto, un congedo annuo che in complesso non ecceda la durata di trenta giorni. Per causa grave, la durata del congedo potrà essere estesa a due mesi dal Ministero.

Durante il congedo, il funzionario è considerato in attività di servizio, ma perde il supplemento di servizio attivo durante il secondo mese.

Il funzionario in congedo deve notificare al proprio capo di ufficio il recapito cui far pervenire, nella via più breve, comunicazioni di servizio.

CAPO X.

Servizi di cancelleria e proventi.

Art. 93.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 154).
(Legge 8 agosto 1895, n. 556, art. 1, 2 e 5).
(R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, art. 24).
(R. decreto 2 maggio 1920, n. 602, art. 1).

I funzionari di cancelleria e coloro che ne fanno le veci, percepiscono a norma delle leggi e dei regolamenti i diritti di copia e di autenticazione e la decima parte delle somme dovute all'erario per multe, ammende e spese di giustizia civile e penale; provvedono e vegliano all'osservanza delle leggi di bollo e registro e di ogni istruzione relativa, ed esercitano pure nel servizio interno delle Corti dei Tribunali e delle preture e sugli ufficiali e sugli uscieri giudiziari quelle attribuzioni, che loro siano deferite.

Art. 94.

(Tariffa civile approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, numero 2700, art. 423).
(Tariffa penale approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, numero 2701, art. 205 e 206 p. p.).
(Legge 29 giugno 1882, n. 835, art. 7).

I funzionari di cancelleria sono incaricati di far eseguire gli atti pel recuperamento delle somme prenotate a debito nei giudizi civili e di quelle dovute all'erario per multe e spese di giustizia in materia civile e penale, venendo a tal uopo pareggiati agli agenti delle finanze.

Art. 95.

(R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, art. 4).

I cancellieri sono autorizzati ad accertare ed elevare le contravvenzioni alle leggi di bollo relativamente ad atti del loro ministero.

Art. 96.

(R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, art. 24).
(R. decreto 2 maggio 1920, n. 602, art. 1).

Il cancelliere è tenuto a spedire a ciascuna delle parti una sola copia per ciascun atto, sentenza, decreto od ordinanza emessa dall'autorità giudiziaria alla quale è addetto.

Per ogni pagina di detta prima copia contenente più di dodici linee di scritturazione, spetta al cancelliere il diritto di L. 0,50.

Le altre copie, che occorressero per qualsiasi scopo, anche nell'interesse di persone ammesse a gratuito patrocinio o di pubbliche Amministrazioni, devono essere fatte in base alla prima, a cura delle parti o dei procuratori.

Le copie, quando sono redatte dalle parti o dai procuratori, devono essere sempre collazionate e firmate dal cancelliere, il quale riscuoterà su di esse un diritto di autenticazione di L. 0,50 per ogni pagina, da commisurarsi sulla prima copia rilasciata.

E' vietato ai cancellieri di autenticare copie che non siano redatte in conformità delle vigenti leggi sul bollo, o che non siano redatte in modo chiaro e corretto.

Art. 97.

(R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, art. 25).

La copia spedita dal cancelliere deve servire soltanto per originale, in base al quale si compilano le copie da notificare.

Per ottenere una seconda copia, o altre successive, occorre l'autorizzazione prescritta nel secondo capoverso dell'art. 557 del Codice di procedura civile, senza formalità di contraddittorio quando si tratti di rilascio di copie non in forma esecutiva.

Art. 98.

(R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, art. 27).

Eccettuati i casi stabiliti dalle leggi o dai regolamenti, i cancellieri non sono tenuti ad inviare d'ufficio alle pubbliche Amministrazioni copie od estratti delle sentenze, degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziara.

A richiesta delle pubbliche Amministrazioni sono tenuti a spedire, di regola, soltanto l'estratto della sentenza, dell'atto o di qualsiasi provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria alla quale sono addetti.

Per ottenere la copia integrale, le pubbliche Amministrazioni devono farne richiesta motivata al pretore od al presidente del Tribunale o della Corte, il quale può ordinarne la spedizione. Le richieste del Ministero della giustizia non sono sottoposte a questa condizione.

Art. 99.

(R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, art. 28).
(R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 602, art. 1).

Nelle cancellerie e segreterie giudiziarie ai lavori di copiatura potrà provvedersi, sotto la responsabilità dei rispettivi capi, mediante dattilografi o amanuensi retribuiti coi proventi di cancelleria.

In nessun caso i dattilografi e gli amanuensi possono essere adibiti a lavori diversi dalla semplice copiatura.

Dai proventi delle cancellerie dei Tribunali e delle Preture deve prelevarsi innanzi tutto l'assegno stabilito per le spese di ciascun ufficio.

Per la retribuzione del lavoro straordinario di copiatura non può prelevarsi una quota superiore ai quattro decimi delle somme che spettano alle cancellerie per diritti di copia.

Art. 100.

(Legge 29 giugno 1882, n. 383, serie 3a).
(Legge 8 agosto 1895, n. 556, art. 7).
(R. decreto 9 febbraio 1896, n. 25, art. 10).
(Legge 2 luglio 1903, n. 259, art. 18).

Nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, dopo il prelevamento delle spese di ufficio, l'avanzo dei proventi riscossi, giusta l'articolo 93, si distribuisce fra tutti i funzionari che prestano servizio nella cancelleria e nella segreteria del rispettivo collegio o nella cancelleria della pretura, assegnando a ciascuno una quota uguale.

Là dove esistono più preture, comprese le urbane, i prelevamenti e le ripartizioni sono fatti in comune.

Qualora l'importo delle somme riscosse non basti a pagare le spese di ufficio, vi provvede sussidiariamente lo Stato.

Per le spese di ufficio delle Corti di appello e della Corte di cassazione del Regno, nonchè delle rispettive Procure generali, si provvede con le somme all'uopo stanziate nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 101.

(R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, art. 23).

I capi delle Corti, dei Tribunali e degli uffici del pubblico ministero devono chiedere al Ministro l'autorizzazione per far eseguire dagli uffici di cancelleria e segreteria lavori statistici o compilazioni periodiche non compresi nell'elenco che sarà pubblicato dal Ministero.

Art. 102.

(R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043).

Ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che per compiere atti del proprio ufficio relativi a procedimenti penali o disciplinari o per presentare atti impugnati come falsi o carte da servire di confronto, debbano trasferirsi fuori della sede dell'ufficio, al quale sono addetti, sono dovute le indennità di cui al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043.

CAPO XI.

Applicazioni.

Art. 103.

(R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, art. 1 ult. parte).
(R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253, art. 16).

Non sono consentite le applicazioni di qualsiasi natura dei funzionari di cancelleria e segreteria da uno ad altro ufficio giudiziario, salvo il disposto dell'art. 105.

I funzionari di cancelleria e segreteria potranno continuare nelle applicazioni disposte ai sensi dell'art. 38 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1626.

Art. 104.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 159).
(Legge 18 luglio 1907, n. 512, art. 20).

Verificandosi presso una autorità giudiziaria il caso di mancanza o di impedimento di un funzionario di cancelleria o segreteria, il capo dell'ufficio giudiziario può assumere a farne le veci i funzionari di cancelleria e segreteria addetti ad altra autorità giudiziaria del luogo, o, in loro mancanza, un notaio esercente o il segretario o vice segretario comunale.

Art. 105.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 157 e 158).
(Legge 18 luglio 1907, n. 512, art. 19).
(Legge 13 luglio 1911, n. 720, art. 8).

In caso di vacanza, di assenza o di impedimento del cancelliere di una pretura, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, può incaricare temporaneamente di farne le veci il cancelliere di una delle preture limitrofe.

Tale provvedimento viene emesso su richiesta motivata del capo d'ufficio e non può avere la durata superiore a sei mesi. Esso deve essere immediatamente comunicato al Ministro della giustizia che ha sempre la facoltà di revocarlo.

INDENNITA'.

Art. 106.

(Legge 18 luglio 1907, n. 512, art. 29).
(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 180 e 181).

Le indennità ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, incaricati temporaneamente di sostituire altri funzionari fuori del luogo di loro residenza, ai termini del precedente articolo 105 sono regolate dalle norme speciali vigenti per gli impiegati dello Stato in missione, in quanto non siano modificate da norme particolari circa le trasferte giudiziarie, e possono anche determinarsi nel decreto di nomina o destinazione, a norma delle circostanze, in misura però non maggiore di quella stabilita per la missione.

Il compenso al notaio, al segretario ed al vice-segretario comunale, chiamati a sostituire il funzionario di cancelleria e segreteria, è stabilito volta per volta dal Ministro della giustizia in ogni caso non superiore a L. 15 al giorno.

CAPO XII.

Disciplina.

Art. 107.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 216).

Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutti i funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

Art. 108.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 246).

Il cancelliere capo della Corte di cassazione del Regno è posto sotto la sorveglianza del primo presidente della Corte e del procuratore generale presso la medesima.

I primi presidenti ed i procuratori generali delle Corti di appello hanno la sorveglianza sopra tutti i cancellieri del distretto.

Il presidente del Tribunale civile e penale ed il procuratore del Re hanno la sorveglianza sopra il cancelliere del rispettivo Tribunale, ed invigilano eziandio sopra tutti i cancellieri delle preture compresi nella circoscrizione dello stesso Tribunale.

I pretori invigilano sopra i rispettivi cancellieri.

Art. 109.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 247).

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione del Regno ha la sorveglianza sul personale di segreteria del proprio ufficio.

I procuratori generali presso le Corti d'appello hanno la sorveglianza sui funzionari di segreteria di tutto il distretto, i procuratori del Re sopra quelli del rispettivo ufficio.

Art. 110.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 248).

I volontari ed i funzionari di cancelleria e di segreteria con funzioni in sottordine sono sottoposti, oltre alla sorveglianza di cui ai due articoli precedenti, anche a quella dei cancellieri capi, dei segretari capi o dei primi cancellieri, dirigenti dai quali dipendono.

Art. 111.

(R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, art. 17).

I funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie saranno sentiti dai capi degli uffici giudiziari in ordine a qualsiasi provvedimento che riguardi i servizi di cancelleria e di segreteria del rispettivo ufficio.

Art. 112.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 214).

I provvedimenti disciplinari che possono adottarsi contro i funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie sono:

1° l'ammonizione;
2° le pene disciplinari.

Art. 113.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 215, 216 e 220).
(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, art. 184).

L'ammonizione consiste nel rimostrare al funzionario il mancamento commesso e nell'avvertirlo di non più ricadervi.

I funzionari investiti del diritto di sorveglianza hanno facoltà di applicare l'ammonizione.

Il funzionario cui fu applicata l'ammonizione può chiedere che sia aperto contro di lui un procedimento disciplinare.

Art. 114.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 221)
(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 56).

Le pene disciplinari sono:

1° la censura;
2° la riduzione dello stipendio;
3° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;
4° la revoca;
5° la destituzione.

Art. 115.

(Legge 18 luglio 1907, n. 512, art. 17).

Quando si tratti di sottoporre un funzionario ad una pena disciplinare, debbono essere sentite nel loro parere le Commissioni distrettuali di vigilanza indicate nell'art. 25.

Per i funzionari delle cancellerie e segreterie della Corte di cassazione del Regno, il parere sarà dato dalla Commissione istituita presso la Corte stessa e composta nei modi stabiliti dal suddetto articolo.

Art. 116.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 56).

Le pene disciplinari sono inflitte dal Ministro della giustizia e degli affari di culto.

Art. 117.

(R. decreto 6 dicembre 1865) n. 2626, art. 222).

La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso, registrata in apposito verbale, che viene applicata dai funzionari investiti del diritto di sorveglianza.

Art. 118.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 59).

La riduzione dello stipendio non può superare il quinto, nè avere durata superiore a sei mesi, ed è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi;

b) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti, ovvero verso il pubblico;

c) per lieve insubordinazione;

d) per violazione dell'art. 68;

e) per irregolare condotta;

f) per inosservanza del segreto di ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;

g) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte di personale dipendente;

h) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa, politica o sociale dello Stato.

La riduzione dello stipendio implica anche la riduzione proporzionale del supplemento di servizio attivo. Essa implica, inoltre, il ritardo dell'aumento periodico di stipendio, per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

Art. 119.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 62).

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio può durare da uno a sei mesi, ed importa l'allontanamento dal servizio.

Essa è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggior gravità delle infrazioni che dettero luogo all'applicazione della censura o della privazione dello stipendio;

b) per aver fatto palesemente o aver concorso di nascosto in pubblicazioni di critica sleale ed acrimoniosa all'amministrazione o ai superiori, o che danneggino il prestigio ed il credito dello Stato;

c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;

d) per grave insubordinazione;

e) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato conseguenze dannose;

f) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

g) per offesa al decoro dell'Amministrazione:

h) per uso dell'impiego ai fini personali;

i) per qualunque manifestazione collettiva, che miri a esercitare pressioni sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;

l) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori.

Art. 120.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 57).

Alla moglie od ai figli minorenni dell'impiegato sospeso dal grado con privazione dello stipendio, può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo.

Art. 121.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 63).

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il Ministro della giustizia può ordinare la sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

Il funzionamento sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso dal grado con privazione dello stipendio: deve essere immediatamente sospeso quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che il funzionario vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e il funzionario riacquista il diritto agli stipendi non percepiti.

Tuttavia l'Amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano passibile il funzionario di punizione disciplinare, può provvedere ai sensi delle disposizioni del presente capo.

La stessa norma vale nel caso di assoluzione o di non luogo a procedere, anche per difetto o desistenza di istanza privata.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi quarto e quinto, il funzionario sia punito con la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essergli computato il periodo della sospensione sofferta.

Se gli sia inflitta una sanzione minore, ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, devono essergli restituiti, in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto alla famiglia fosse stato già eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento del funzionario, la sospensione è revocata e il funzionario riacquista il diritto agli stipendi non precepiti. Se, invece, sia inflitta al funzionario una punizione minore, ovvero una sospensione più breve di quella sofferta, è applicabile la disposizione di cui al comma precedente.

Il funzionario condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare, nei suoi riguardi, la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio finchè non abbia scontata la pena.

La revoca della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, fa riacquistare al funzionario l'anzianità perduta.

Se durante la sospensione, siano avvenute promozioni non per esame di funzionari, che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado superiore deve essere conferito al funzionario già sospeso, sempre quando sia riconosciuto meritevole della promozione nelle forme prescritte.

Art. 122.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 209).

Il funzionario, contro cui sia emesso mandato di cattura, è inabilitato all'esercizio delle sue funzioni, sino a giudizio definitivo.

Art. 123.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 64).

Si incorre nella revoca dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva o per maggiore gravità delle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dal grado con privazione dello stipendio;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato o a privati;

e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;

f) per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso.

Art. 124.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 65).

Si incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente art. 123;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

c) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni di ufficio;

d) per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della sicurezza pubblica;

e) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione o i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione collettiva;

g) per offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, al Parlamento o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 125.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 66).

Si incorre, senz'altro, nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna, che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 126.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 67).

Il funzionario revocato o destituito non può essere riammesso in servizio, salvo quando, a parere della Commissione di vigilanza, siano riconosciuti insussistenti gli addebiti, che determinarono la revoca o la destituzione.

In tal caso la Commissione stessa, vagliate le circostanze che determinarono il fatto, esprimerà il proprio avviso sulla posizione di ruolo da conferire al funzionario medesimo, esclusa ogni concessione di stipendi arretrati.

CAPO XIII.

Procedimento disciplinare.

Art. 127.

(R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, art. 20).

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e di disciplina per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono esercitate dalle Commissioni di vigilanza istituite presso le Corti di appello e la Corte di cassazione del Regno di cui all'art. 25 del presente ordinamento per i funzionari dipendenti dalle medesime; per quelli in servizio al Ministero o fuori ruolo, è competente il Consiglio di disciplina del Ministero medesimo, che esprime anche il suo parere per gli stessi funzionari nei casi previsti dagli articoli 71, 74, 76, 79 e 126.

Art. 128.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 69).

In caso di infrazione disciplinare, il capo di ufficio ha il dovere di riferirne gerarchicamente al procuratore generale trasmettendo gli atti e comunicando gli accertamenti, che è tenuto a raccogliere diligentemente e con sollecitudine.

Il procuratore generale, venuto con detta comunicazione o altrimenti a conoscenza dei fatti, li contesta immediatamente all'incolpato e procede a tutti gli ulteriori accertamenti, che ritenga necessari.

A tal fine può sentire, senza giuramento, testimoni e periti, compresi quelli designati dall'incolpato, ed invitare questi ad esporre quanto reputi opportuno nel suo interesse.

Il procuratore generale predetto può inoltre sentire o far sentire testi e periti.

Dopo completate le istruttorie di cui sopra, il procuratore generale trasmette l'incartamento alla Commissione distrettuale di vigilanza, la quale, ove lo ritenga necessario, richiede al procuratore generale stesso, che faccia ulteriori accertamenti, ovvero decida senz'altro la trattazione orale, dandone immediata notizia all'ufficio della Procura generale.

Art. 129.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 70).

Tutte le volte che occorra fare contestazioni o rilievi all'incolpato, questi ha dieci giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per presentare le sue difese.

Egli rilascia ricevuta del foglio contenente le contestazioni o i rilievi, la quale è trasmessa subito alla Commissione distrettuale di vigilanza. L'eventuale rifiuto da parte dell'incolpato a ricevere il foglio o a rilasciare la ricevuta, è fatto constare da attestazione scritta del capo di ufficio incaricato della consegna, agli effetti della decorrenza del termine di cui al precedente comma.

Se, per qualsiasi altra ragione, la consegna non è possibile, la comunicazione è fatta mediante invio del foglio anzidetto in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno.

La Commissione di vigilanza può, con provvedimento motivato, prorogare od abbreviare il termine di dieci giorni dato all'incolpato per le sue difese.

E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 130.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 71).

Qualora il fatto addebitato al funzionario abbia dato luogo a denunzia all'autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso, fermo l'obbligo nei pubblici uffici di concorrere all'accertamento dei fatti e alla raccolta delle prove.

Art. 131.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 72).

Durante il periodo degli accertamenti, può essere consentito all'incolpato l'esame totale o parziale degli atti relativi al procedimento.

Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti predetti.

Art. 132.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 73).

La segreteria della Commissione di vigilanza deve dare avviso all'ufficio del procuratore generale e all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale di cui all'ultimo comma dell'art. 128.

La trattazione orale non può aver luogo prima di dieci giorni e oltre trenta da quello in cui l'incolpato abbia ricevuto la relativa comunicazione, se egli risieda nella stessa sede, o prima di quindici giorni, se risieda altrove.

Il procuratore generale, o un suo delegato, interviene a detta trattazione quale relatore.

L'incolpato ha diritto di essere sentito personalmente.

Art. 133.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 74).

Chiusa la trattazione orale, la commissione, ritiratosi il procuratore generale o chi lo rappresenta e l'incolpato, procede alle proprie risoluzioni.

Qualora esistano più proposte, il presidente mette ai voti la meno favorevole all'incolpato e successivamente, se necessario, le altre.

Ogni votazione avviene in ordine inverso dal grado e della anzianità dei componenti la Commissione.

Questa deve prendere le sue risoluzioni secondo il libero convincimento dei componenti, acquistato dal coscienzioso esame di tutti gli elementi emersi durante la trattazione orale e rilevati dagli atti, tenendo conto anche di quanto risulti da un eventuale giudizio penale.

La Commissione, qualora ritenga che il funzionario sia colpevole, ma non passibile di punizione superiore alla riduzione dello stipendio, può proporre che gli sia inflitta questa ultima, ovvero la censura.

Della trattazione orale e della proposta motivata della Commissione di vigilanza è esteso verbale, firmato dal presidente e dal segretario. L'originale di detto verbale, con gli atti del procedimento, è conservato presso la segreteria della Commissione e una copia è dalla segreteria medesima comunicata al Ministero della giustizia per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 134.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 76).

Se la dimora dell'incolpato non è nota, le comunicazioni al medesimo, stabilite dal presente capo concernenti il procedimento disciplinare, sono fatte mediante pubblicazione in sunto nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della giustizia, ovvero nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è esente da spesa.

Art. 135.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 77).

Il funzionario sottoposto a procedimento disciplinare, che si sia presentato alla Commissione di vigilanza per esporre le proprie ragioni e al quale non sia stata inflitta punizione, ha diritto, se residente fuori della sede della Corte di appello, al rimborso delle spese di viaggio e alla relativa indennità.

Art. 136.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 78).

Il procedimento può essere riaperto, qualora emergano nuovi fatti o prove tali da far presumere la colpa del funzionario in caso di avvenuto proscioglimento o, comunque, una colpa maggiore.

Il procedimento può anche essere riaperto se il funzionario cui fu inflitta una punizione superiore alla riduzione dello stipendio, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui, che abbiano o possano aver diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o prove, tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore o che debba essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

La riapertura è decisa dal Ministro della giustizia, su relazione del procuratore generale. Il nuovo procedimento si inizia con ulteriori accertamenti da parte del procuratore generale. La riapertura del procedimento sospende gli effetti della punizione già inflitta.

Art. 137.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 79).

Al funzionario già punito, e a favore del quale sia stata concessa, su richiesta di lui, ovvero della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una punizione maggiore di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli restituiti in tutto o in parte gli stipendi non percepiti, se la punizione anteriore abbia avuto per effetto la privazione o la riduzione dello stipendio, salva deduzione, nel primo caso, di quanto sia stato corrisposto alla moglie od ai figli a titolo di assegno alimentare.

Questa norma vale anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

Art. 138.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 80).

Dopo trascorsi due anni almeno dalla data dell'atto con cui fu disposta l'applicazione della punizione e sempre che il funzionario abbia dato sicura prova di ravvedimento, possono essere resi nulli, esclusa ogni efficacia retroattiva, gli effetti di essa, ma soltanto nei riguardi delle qualifiche ottenute dal funzionario dopo la punizione, le quali possono, pertanto, essere modificate dalla Commissione distrettuale di vigilanza qualora riconosca che l'annullamento predetto renda meritevole l'impiegato di qualifica migliore.

Il provvedimento è adottato con decreto Ministeriale motivato sentita la Commissione di vigilanza.

Art. 139.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 55).

Le pene disciplinari sono annotate nello stato matricolare.

I volontari sono sottoposti alle stesse norme disciplinari stabilite per i funzionari in quanto ad essi applicabili.

CAPO XIV.

Titolo ufficiale, residenze e orario di ufficio.

Art. 140.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 103).

Il funzionario è autorizzato a portare il titolo ufficiale e ha diritto di essere nominato con esso, tanto nei rapporti di servizio, quanto nelle pubblicazioni ufficiali.

Il titolo ufficiale è quello conferito all'atto della assunzione in servizio o in occasione della ultima promozione, ovvero in seguito a nomina derivante da mutamento di ruolo o di posizione di servizio.

All'atto del collocamento a riposo, può essere conferito al funzionario il titolo ufficiale onorifico del grado immediatamente superiore.

I funzionari, che cessano dal servizio per effetto di provvedimenti non disciplinari, hanno diritto di continuare ad usare del titolo ufficiale, che avevano al termine del loro servizio, ovvero di portare il titolo onorifico loro conferito.

Art. 141.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 104).

I funzionari delle cancellerie e segreterie indossano le uniformi stabilite dal regolamento generale giudiziario approvato con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

Art. 142.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, art. 14).
(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 105).

I funzionari delle cancellerie e segreterie devono dimorare nel comune ove ha sede la Pretura, il Tribunale o la Corte presso cui esercitano le loro funzioni, e non possono assentarsene senza una licenza ottenuta ai termini dei regolamenti.

I contravventori alle disposizioni di quest'articolo sono soggetti a provvedimenti disciplinari e possono essere privati pure dell'intero stipendio con decreto Ministeriale, per un tempo corrispondente alla assenza illecita.

Per gravi ragioni, debitamente accertate, il funzionario può, peraltro, essere autorizzato dal Ministero a risiedere in luogo vicino a quello dove esercita le funzioni, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei suoi doveri.

Art. 143.

(R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, art. 117).
(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 106).

Le cancellerie e le segreterie delle Corti di appello e dei Tribunali e quelle delle Preture, si terranno aperte nelle ore stabilite dal rispettivo capo, che non saranno meno di otto in ciascun giorno della settimana, tranne i festivi, nei quali basteranno tre ore.

Quando le necessità del servizio lo richiedano, tutti i funzionari sono tenuti a prestare servizio, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che per giustificati motivi ne siano esonerati.

CAPO XV.

Disposizioni varie.

Art. 144.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 107).

Il funzionario ha il dovere di fare, esclusivamente per via gerarchica, le osservazioni che ritenga opportune sui servizi cui è addetto, sui provvedimenti che è chiamato ad applicare e sugli inconvenienti eventualmente rilevati nella esecuzione degli incarichi affidatigli.

Art. 145.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 110).

Il capo del personale è responsabile della raccolta e della conservazione degli atti prescritti per la liquidazione delle pensioni, ai sensi dell'art. 28 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

CAPO XVI.

Tabella organica.

Art. 146.

(R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, art. 1).

A decorrere dal 1° ottobre 1923 il numero dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, addetti alla Corte di cassazione del Regno, alle Corti d'appello ai Tribunali e alle Preture è determinato dalle tabelle n. 17 allegato n. 2 al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le tabelle di ripartizione del personale annesse al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, potranno, entro il 31 dicembre 1924, essere modificate con Nostri decreti, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 147.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastino col presente ordinamento e rimangono abrogate quelle contrarie.

CAPO XVII.

Disposizioni transitorie.

SCRUTINI.

Art. 148.

(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 20).

Per affrettare l'applicazione delle disposizioni del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, la Commissione centrale di scrutinio, fino al 31 dicembre 1924, procede, ove occorra, nei suoi lavori, divisa in due sezioni. A tale scopo ai tre magistrati della Corte di cassazione del Regno, che attualmente compongono la Commissione, potrà essere aggiunto un quarto magistrato scelto dal Ministro fra i componenti della Corte di appello di Roma. Occorrendo, potrà essere nominato anche un supplente scelto fra i consiglieri della stessa Corte di appello.

Ciascuna sezione è composta di due dei magistrati suindicati ed inoltre l'una del capo dell'ufficio del personale e l'altra dell'ispettore più anziano dei servizi delle cancellerie. I detti funzionari possono farsi sostituire dal direttore capo della divisione delle cancellerie o da un capo sezione da essi delegato.

L'ordine e la distribuzione del lavoro fra le due sezioni, sono stabiliti in adunanza plenaria della Commissione medesima.

I magistrati della Corte di cassazione del Regno e della Corte di appello di Roma, che compongono la Commissione, cessano dalla carica col 31 dicembre 1924.

Allo scopo di assicurare l'uniformità dei pareri, la commissione centrale per gli scrutinii continuerà a funzionare

nella sua attuale costituzione e competenza fino al 31 dicembre 1924.

Col 1° gennaio successivo entrerà in carica la Commissione costituita a norma dell'art. 26.

COLLOCAMENTO DEGLI ATTUALI FUNZIONARI NEI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI STIPENDI.

Art. 149.

(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 3).

Il cancelliere capo e il segretario capo della Corte di cassazione del Regno sono collocati nel grado sesto.

Ai fini della assegnazione dello stipendio è loro computata l'anzianità nel grado attuamente rivestito, nonchè gli aumenti di anzianità e le abbreviazioni di periodi attribuite nel grado stesso alla data di attuazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 150.

(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 4).

I cancellieri delle Corti di cassazione soppresse ed i segretari delle procure generali presso le Corti stesse, possono essere mantenuti in servizio ed applicati, col loro consenso, alle cancellerie delle Corti di appello ed alle segreterie delle Procure generali presso le dette Corti nei limiti delle vacanze risultanti in qualsiasi grado.

Essi sono collocati nel grado settimo secondo l'ordine di anzianità e con lo stipendio che loro competa nel detto grado settimo in relazione alla complessiva anzianità da calcolarsi secondo le norme generali.

Sono alla diretta dipendenza del primo presidente o del procuratore generale.

Art. 151.

(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 5).

Dopo il collocamento dei cancellieri e segretari delle Corti di cassazione soppresse, ai posti residuali nel grado settimo saranno collocati i più meritevoli degli attuali cancellieri capi, e segretari capi, secondo il rispettivo ordine di anzianità.

All'uopo, previo parere della Commissione centrale di scrutinio, saranno esclusi, fino alla concorrenza del numero eccedente, coloro che, alla stregua della valutazione dei singoli precedenti di carriera, saranno ritenuti, in confronto dei loro colleghi, meno meritevoli per capacità, operosità e condotta.

Art. 152.

(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 6).

Gli attuali cancellieri e segretari capi che non trovino collocamento nel grado settimo, a norma dell'articolo precedente, saranno collocati, secondo l'ordine di anzianità, nel grado ottavo.

Tutti gli altri funzionari di cancelleria e segreteria, senza pregiudizio alcuno del collocamento definitivo che ad essi può competere per l'attuazione della nuova tabella organica, saranno provvisoriamente distribuiti, per ordine di anzianità, nei gradi nono, decimo ed undecimo. Nel grado nono, entro il limite dei posti assegnati; nel grado decimo anche in soprannumero, secondo le norme dell'articolo seguente; e nel grado undicesimo anche in soprannumero.

Nel grado nono, tuttavia, non saranno collocati quei funzionari i quali non riportarono giudizio favorevole per l'aumento di stipendio, ai termini dell'art. 17 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e dell'art. 12 del R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2486, salvo che si sottopongano a nuovo scrutinio. Sarà intanto lasciato vacante nel grado nono un corrispondente numero di posti, i quali saranno da essi coperti, secondo la rispettiva anzianità, qualora ottengano parere favorevole dalla Commissione centrale di scrutinio. Nel frattempo, essi prenderanno posto nel grado decimo.

Art. 153.

(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 9, 35, 84).
(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, art. 104).

Sono estese al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai fini della promozione al 10° grado, le disposizioni dell'art. 35 del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395 nonchè le disposizioni di cui all'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 3084 per il personale combattente; sono altresì estese tutte le altre disposizioni relative al personale combattente dell'Amministrazione dello Stato già stabilite o che venissero eventualmente stabilite da altri provvedimenti.

Correlativamente è derogata la disposizione di cui all'articolo 84 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 154.

(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 7).

Ai fini del collocamento al proprio turno di anzianità, nel grado nono, i funzionari che già conseguirono il grado di cancelliere di pretura od equiparato e che dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia non abbiano riportato giudizio favorevole per l'aumento di stipendio, ai termini dell'art. 17 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e dell'art. 12 del R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2486, avranno facoltà di far domanda di un nuovo scrutinio alla Commissione anzidetta, ai sensi degli art. 82 ultima parte e 83 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto 20 dicembre 1923 n. 2748 sul *Bollettino ufficiale* del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Coloro che dalla Commissione centrale saranno ritenuti meritevoli di promozione, prenderanno posto nel grado nono insieme ai loro colleghi di pari anzianità, a norma degli art. 152 e 156. Gli altri rimarranno assegnati nel grado decimo, salvo la possibilità, di posteriore scrutinio a' termini del secondo comma dell'art. 163.

Art. 155.

(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 8).

Distribuiti provvisoriamente i funzionari nei gradi nono, decimo e undecimo, si procederà a coprire i posti residuati del grado ottavo con il collocamento dei funzionari che già rivestirono il grado di cancelliere di pretura e che hanno preso posto provvisorio nel grado nono. Sarà ad assi assegnato successivamente un posto per merito comparativo e due posti per merito assoluto, su parere favorevole della Commissione centrale di scrutinio.

A tale scopo la Commissione sottopone a scrutinio i detti funzionari, secondo il turno di graduatoria, limitatamente a coloro che al 1° dicembre 1923 abbiano una effettiva anzianità di servizio di anni nove computabili dalla data della nomina al grado di cancelliere di pretura.

A coloro nei quali la Commissione riconosca requisiti di merito per l'esercizio delle funzioni direttive di cancelliere capo o di segretario capo, la Commissione attribuisce le classificazioni di merito o di merito distinto, secondo i criteri specificati nei capoversi dell'art. 40.

La Commissione procede quindi a comparazione di tutti coloro che furono classificati di merito distinto e fra essi forma una graduatoria secondo il rispettivo grado di merito.

Se il numero complessivo dei funzionari dichiarati di merito distinto non superi di almeno la metà quello per cui la graduatoria deve essere formata, la Commissione procederà allo scrutinio di altri funzionari sempre secondo il turno di anzianità e purchè abbiano compiuto al 1° dicembre 1923, non meno di sette anni dalla data di nomina a cancelliere di pretura, fino a che si abbiano funzionari classificati di merito distinto in numero corrispondente a quello della graduatoria da formare, aumentato della metà.

La graduatoria è formata per un numero corrispondente al terzo dei posti da conferire nel grado ottavo; gli altri due terzi saranno attribuiti ai funzionari dichiarati di merito e di merito distinto, secondo l'ordine di anzianità.

Art. 156.

(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 9).

In seguito al collocamento nel grado ottavo dei funzionari indicati nell'articolo precedente, i posti da essi lasciati nel grado nono saranno conferiti ai funzionari provvisoriamente collocati nel grado decimo e precisamente, in primo luogo, a quelli che già conseguirono la nomina a cancelliere di pretura o grado equiparato, salvo il disposto dell'articolo 154 e sussidiariamente agli altri funzionari che li seguono in graduatoria osservata, per questi, la disposizione del secondo comma dell'art. 163.

Conseguentemente, si sposteranno altrettanti funzionari dal grado undecimo al decimo, purchè si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 153.

Art. 157.

Nella prima attuazione della tabella n. 17, all. II, al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ferma restando la decorrenza 1° dicembre 1923, il Ministro per la giustizia, prima ancora che, per le promozioni al grado superiore, si rendano vacanti i posti nel grado nono (primi cancellieri e primi segretari), ha la facoltà di collocare provvisoriamente in soprannumero i funzionari che già rivestirono il grado di cancelliere di pretura od equiparato nel grado stesso (nono), limitatamente però al numero dei posti che si trovino vacanti nel grado ottavo, e salvo sempre le esclusioni di cui al secondo comma dell'art. 154 del presente ordinamento.

Conseguentemente potrà provvedersi nello stesso modo al collocamento provvisorio in soprannumero nel grado decimo (cancellieri e segretari di 1ª classe) di altrettanti funzionari appartenenti al grado undecimo (cancellieri e segretari di 2ª classe).

Art. 158.

(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 10).

Ai fini dell'assegnazione degli stipendi, ai funzionari collocati nei vari gradi, si osservano le norme seguenti:

Ai funzionari collocati nei gradi settimo e decimo si calcola l'intera anzianità nel grado che ora rivestono, compresi gli aumenti di anzianità, le abbreviazioni di periodi attribuite alla data di attuazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e l'arrotondamento di anzianità concesso nell'inquadramento al 1° dicembre 1919, diminuita di anni sei per il settimo e di anni sette per il decimo.

Ai funzionari collocati nei gradi ottavo e undecimo si calcola l'intera anzianità nel grado attuale, compresi gli aumenti di anzianità, le abbreviazioni di periodi attribuite alla data di attuazione del R. decreto sopracitato e l'arrotondamento di anzianità concesso nell'inquadramento al 1° dicembre 1919. A coloro che passino dal grado nono al grado ottavo, giusta l'art. 155, è assegnato lo stipendio iniziale stabilito pel detto grado ottavo.

Ai funzionari collocati nel grado nono, qualora si tratti di funzionari, che già rivestirono il grado di cancelliere di pretura o parificato, si calcola l'anzianità decorrente dalla data di nomina al detto grado, gli aumenti di anzianità, le abbreviazioni di periodi attribuite alla data di attuazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e l'arrotondamento di anzianità concesso nell'inquadramento al 1° dicembre 1919. Agli altri funzionari è assegnato lo stipendio iniziale stabilito pel grado nono.

Per la suddetta collocazione dei funzionari nei quadri di classificazione degli stipendi dei rispettivi gradi, si applicano ancora il 1° ed il 2° comma dell'art. 40 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 159.

Allorchè si farà luogo all'assegnazione al grado nono di funzionari che a suo tempo rinunciarono alla promozione al grado di cancelliere di pretura od equiparato, ferma restando la rispettiva posizione di graduatoria, sarà loro valutata a tutti gli effetti, l'anzianità nel nuovo grado, decorrente dal giorno in cui avrebbe dovuto aver luogo la nomina a cancelliere di pretura.

Art. 160.

(R. decreto 20 dicembre 1203, n. 2748, art. 11).

Ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie già appartenenti al ruolo del Ministero della giustizia sarà computato per intero agli effetti dell'inquadramento nei nuovi ruoli stabiliti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il periodo di servizio prestato presso il Ministero medesimo anteriormente alla loro ammissione nel ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 161.

(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 12).

Il collocamento del personale nei vari gradi, secondo è stabilito dalla tabella n. 17, allegato II, annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, anche a seguito degli spostamenti preveduti negli articoli precedenti e l'attribuzione dei rispettivi stipendi, saranno effettuati con decorrenza dal 1° dicembre 1923.

Art. 162.

R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 13 u. p.).

Per le promozioni al settimo grado nel primo triennio dalla entrata in vigore del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, lo scrutinio sarà limitato agli attuali cancellieri e segretari capi, collocati nel grado ottavo, fra i quali esclusivamente sarà fatta la comparazione ai fini della promozione: ma se i detti funzionari non siano ritenuti meritevoli di promozione, la Commissione procederà allo scrutinio degli altri, secondo le norme dell'art. 47, prescindendo dal requisito dell'anzianità di tre anni nel grado.

Art. 163.

(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 15).

I funzionari che già rivestirono il grado di cancelliere di pretura o grado equiparato, i quali non possano essere collocati nel grado nono nella prima attuazione delle nuove ta-

belle (1° dicembre 1923), saranno promossi primi cancellieri, o primi segretari in occasione di successive vacanze nel grado nono, salva la disposizione dell'art. 154 e, ai fini della assegnazione dello stipendio, si applica ad essi il quarto comma dell'art. 158.

Gli ulteriori posti di primo cancelliere e primo segretario, che si renderanno vacanti dopo l'attuazione delle tabelle annesse al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed entro il triennio successivo alla entrata in vigore del R. decreto anzidetto, saranno conferiti agli altri funzionari del decimo grado, che già rivestirono la qualità di aggiunto di cancelleria di prima classe, su parere favorevole della Commissione centrale che li sottopone a scrutinio, al fine di accertare la sussistenza nel funzionario di requisiti di merito e di spiccate attitudini alle funzioni direttive del grado superiore.

Sono promossi, in ordine di anzianità, soltanto coloro che siano riconosciuti meritevoli. Però la Commissione, allorchè giungerà allo scrutinio di quelli, che a causa di servizio militare non poterono sostenere l'esame di idoneità per la nomina ad aggiunto di prima classe e furono promossi con dichiarazione di idoneità senza spostamento di graduatoria, potrà spostarne l'anzianità in rapporto alla valutazione di merito, ma sempre non oltre i limiti del rispettivo concorso.

In ogni caso lo scrutinio rimane senza effetto se il funzionario non ottiene la promozione entro il triennio.

Art. 164.

(R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, art. 23).

I funzionari che non conseguano la nomina al grado nono e che al 1° dicembre 1923 avevano funzioni direttive nelle cancellerie delle Preture, potranno esservi conservati.

Potranno anche esservi conservati col nuovo grado di primo cancelliere, quei funzionari che attualmente vi esercitano funzioni in sottordine.

Potranno infine essere conservati negli uffici attuali e nelle attuali funzioni direttive i cancellieri capi ed i segretari capi, indipendentemente dalla classe cui verranno assegnati, in applicazione della nuova tabella organica.

E' inoltre in facoltà del Ministro per la giustizia, nei primi tre anni dalla applicazione del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395, di destinare eccezionalmente in funzioni direttive nelle cancellerie delle Preture di minore importanza, funzionari del decimo e undecimo grado.

COLLOCAMENTI A RIPOSO.

Art. 165.

Per un periodo di tre anni, a decorrere dal 1° dicembre 1923, potranno essere conservati in servizio i funzionari che, pur avendo compiuto 65 anni di età e 40 anni di servizio, ma non oltrepassati i 70 anni di età, a giudizio della Commissione centrale di scrutinio siano ritenuti idonei al disimpegno delle loro funzioni.

Il numero dei funzionari da mantenersi transitoriamente in servizio non potrà eccedere quello delle vacanze complessivamente esistenti nel ruolo, di maniera che in nessun caso per effetto di nuove assunzioni possano verificarsi eccedenze in soprannumero nei posti di ruolo

La conservazione in servizio di detti funzionari, sebbene non determini la vacanza dei posti nei gradi da essi occupati, non impedisce tuttavia il corso normale delle promozioni nei limiti dei posti che all'infuori di quelli occupati dai detti funzionari si rendano effettivamente disponibili in ciascun grado.

I posti di primo cancelliere e di primo segretario che nel triennio successivo al 1° dicembre 1923 si renderebbero vacanti per effetto della disposizione del precedente articolo 78 qualora non fosse esercitata la facoltà di cui al 1° comma del presente articolo, saranno conferiti man mano che cessino dal servizio i funzionari indicati nel comma stesso, a coloro che prima dell'applicazione dei ruoli aperti avevano grado di aggiunto di cancelleria o segreteria di prima classe, in conformità al disposto dell'art. 163 del presente ordinamento.

APPLICAZIONI.

Art. 166.

(Legge 7 giugno 1923, n. 1253, art. 16).

In caso di mancanza o di assoluto impedimento del titolare dell'ufficio, il primo presidente della Corte di appello può disporre l'applicazione di funzionari di cancelleria e segreteria a norma dell'art. 19 della legge 18 luglio 1907, n. 512, senza indennità, per un termine non superiore a tre mesi e non prorogabile.

Questa disposizione cesserà di aver vigore dopo che sarà provveduto al completamento della pianta organica del personale di cancelleria e segreteria e non oltre il 31 dicembre 1924.

CAPO XVIII.

Nuove provincie.

Art. 167.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche ai funzionari di cancelleria e segreteria provenienti dai ruoli della cessata amministrazione austriaca, in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti tuttora in vigore negli uffici giudiziari delle nuove Provincie e con le disposizioni sinora emanate per la sistemazione economica e giuridica del personale anzidetto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 742.

Sistemazione del Real Palazzo e Parco di Capodimonte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, concernente modificazioni alla dotazione della Corona e il riordinamento del patrimonio artistico nazionale;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2587;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Real Palazzo di Capodimonte (esclusa la parte ove sono raccolte le collezioni d'opere d'arte), gli edifici dipendenti, i giardini e l'annesso parco sono assegnati in uso, vita naturai durante, alle Loro Altezze Reali il Duca e la Duchessa d'Aosta, con le limitazioni appresso indicate.

Art. 2.

Dei fabbricati dipendenti le LL. AA. RR. conserveranno la casina denominata « del Re o dei Principi » e l'edificio delle « Scuderie ».

Gli altri edifici tutti rimarranno in consegna del Ministero della pubblica istruzione e non potranno essere oggetto di concessioni in uso. Quanto ai giardini le LL. AA. RR. potranno disporre per il servizio della Casa Ducale, delle piante di ornamento, dei fiori e degli ortaggi del giardino circostante il palazzo fino al muro di cinta del parco e dei fiori del giardino della « Torre ». L'uso del parco s'intende limitato alla facoltà di goderne come luogo di passeggio.

Rimangono a carico dello Stato — Amministrazione delle antichità e belle arti — le spese di mobilio, d'acqua, di luce ed altre, secondo il trattamento fatto alle Loro Altezze Reali i Duchi d'Aosta dalla Amministrazione della Real Casa, antecedentemente alla retrocessione dei beni della Corona.

Art. 3.

Il Real Sito di Capodimonte, con gli edifici, i giardini ed il parco che lo completano, da considerarsi storicamente e artisticamente come un tutto inscindibile, è soggetto alle leggi di tutela artistica e monumentale. La manutenzione di esso rimane affidata alla Amministrazione delle antichità e belle arti, giusta le vigenti norme.

Art. 4.

La parte del palazzo ove sono raccolte le collezioni di opere d'arte sarà visibile al pubblico, con le raccolte stesse, a pagamento nei giorni feriali e gratuitamente nei giorni festivi, secondo le norme vigenti per gli altri Musei e le Gallerie dello Stato, con accesso dalla porta secondaria (porta piccola). Le raccolte saranno ordinate a « Museo della storia ed arte napoletana del secolo XIX ».

Il parco sarà aperto gratuitamente al pubblico per passeggiarvi a piedi in tutte le domeniche dell'anno.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 187. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 743.
Tassa sulle tessere di libero ingresso agli istituti di antichità e belle arti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 3 giugno 1920, n. 862;
Ritenuta la necessità di aumentare la tassa sulle tessere di libero ingresso agli istituti di antichità e d'arte;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La tassa di L. 10, da versarsi direttamente al Tesoro dello Stato, istituita dal Nostro decreto-legge 3 giugno 1920, numero 862, sulle tessere di libero ingresso agli istituti d'antichità e d'arte, è elevata a L. 20.

Il presente decreto avrà effetto dall'esercizio finanziario 1924-25 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 188. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 744.
Disposizioni concernenti l'istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 30 settembre 1923, n. 2102, 11 novembre 1923, n. 2395, 6 dicembre 1923, n. 2656 e 31 dicembre 1923, n. 3105;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I rappresentanti del Collegio generale dei professori nel Consiglio di amministrazione delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori di cui all'art. 10, lettera *b*) del Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sono scelti, in mancanza di professori stabili, fra professori non stabili.

Art. 2.

In aggiunta ai posti di professore assegnati alle singole Facoltà o Scuole di ciascuna Università o Istituto superiore a' termini della tabella *D* annessa al R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è consentito istituire altri posti con Decreto Reale, sempre che i relativi mezzi siano forniti da enti o da privati mediante regolari convenzioni tra questi e le Università o gli Istituti superiori, da approvarsi con lo stesso Decreto Reale. I professori titolari dei posti così istituiti hanno trattamento economico e giuridico identico a quello degli altri professori titolari delle Università e Istituti superiori di cui alla tabella *A* annessa al Decreto sopra citato.

Gli stipendi e gli altri eventuali assegni o indennità saranno direttamente corrisposti dallo Stato. L'Università o Istituto verserà annualmente allo Stato, per ciascuno dei

predetti professori, la somma corrispondente all'ammontare complessivo degli stipendi e degli assegni stessi.

L'onere del trattamento di quiescenza di tali professori è a carico del bilancio dello Stato. A tal fine sugli stipendi è operata la ritenuta in conto entrate del Tesoro, e le Università e gli Istituti corrisponderanno al bilancio dello Stato un'altra quota pari alla ritenuta stessa.

Art. 3.

Nelle terne di cui all'art. 17, comma 1°, del R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, possono essere compresi anche professori di ruolo non stabili.

Art. 4.

Oltre l'eccezione stabilita dall'art. 22, comma 1°, del Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con altri uffici, i quali, per effetto di disposizioni di legge o di regolari convenzioni già stipulate all'atto della pubblicazione del Decreto stesso, siano annessi alla cattedra.

Art. 5.

Il Ministro può, per eccezionali e giustificate ragioni di studio o scientifiche, che richiedano la permanenza all'estero di un professore di Università o di Istituto superiore, concedergli, sentito il rettore o direttore della rispettiva Università o Istituto, un congedo della durata dell'intero anno scolastico. Tale concessione non può però essere rinnovata nell'anno successivo.

Art. 6.

L'art. 32 del R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è modificato come segue:

« Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente Decreto, le disposizioni di cui agli articoli 46, 47 comma 1°, 49, 63 commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9°, e 66 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato. Non sono invece applicabili le disposizioni di cui all'art. 53 del predetto R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 ».

Art. 7.

I giovani provenienti dai licei scientifici italiani all'estero, che abbiano superato l'esame di maturità, possono essere inscritti presso qualunque Facoltà o Scuola, fatta eccezione per la Facoltà di lettere e filosofia.

I giovani armeni provenienti dal liceo tecnico Moorat Raphael di Venezia possono essere inscritti, in base al diploma conseguito in detto istituto, presso qualunque Facoltà o Scuola, fatta eccezione per le Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia.

Art. 8.

I cittadini di nazionalità non italiana dei territori annessi, che conseguano titoli accademici all'estero, successivamente alla data del presente Decreto, non possono giovarsi delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 51 del R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 9.

A decorrere dall'anno scolastico 1924-25 le tasse e soprattasse per le Scuole di ostetricia sono stabilite nella misura seguente:

tassa d'immatricolazione L. 100;
tassa annuale di inscrizione L. 150;
sopratassa annuale d'esame L. 75;
tassa di diploma L. 100.

Si applicano, per la destinazione delle tasse e sopratasse di cui al precedente comma e per l'esonero dal pagamento di esse, le disposizioni dell'art. 54 del R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 76 del R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

« Le Università e gli Istituti superiori sono inoltre esenti dalla tassa di manomorta e dalla imposta di ricchezza mobile sui contributi ed assegni dello Stato, di altri enti o di privati ».

Art. 11.

Sugli stipendi dei professori, contemplati dall'art. 84 del R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è operata la ritenuta in conto entrate del Tesoro.

Art. 12.

In quanto la disponibilità dei locali degli Istituti botanici e degli orti relativi lo consenta, è data facoltà di alloggiare nei locali stessi, oltre al personale di custodia, anche ai direttori ed al personale tecnico, verso pagamento di un canone, da determinarsi a norma dell'art. 137 del R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

L'assegnazione dei locali disponibili è fatta dal rettore dell'Università, previa conforme e motivata deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 13.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 115 del R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, può affidarsi l'insegnamento di una determinata materia a chi non sia cittadino italiano, quando la istituzione dell'insegnamento stesso sia stata dal Governo ritenuta necessaria per accordi scritti o verbali determinati da ragioni di carattere internazionale.

Disposizioni transitorie e generali.

Art. 14.

A coloro che, all'atto della ammissione nei ruoli dei professori universitari, appartenevano con grado di ordinario ai ruoli dei Regi Istituti superiori di magistero femminile è riconosciuto, a decorrere dal 1° ottobre 1923, il grado di ordinario. Agli effetti del loro collocamento nel grado e della attribuzione degli stipendi è computato per intero il servizio prestato nella qualità di professore straordinario universitario e quello prestato quale ordinario nel ruolo degli Istituti di magistero femminile.

Art. 15.

Gli attuali professori che, all'atto della loro ammissione nei ruoli dei professori universitari, appartenevano con il grado di ordinario a Istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'Economia Nazionale, saranno dichiarati stabili, prescindendo dal giudizio richiesto dall'art. 19, comma 3°, del R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, a decorrere dal 1° ottobre 1924.

Agli effetti del loro collocamento nel grado e dell'attribuzione degli stipendi alla data predetta del 1° ottobre 1924, sarà computato per intero il servizio prestato nella qualità di straordinario dalla data della loro assunzione nei ruoli dei professori universitari.

Se invece i professori predetti siano già stabili alla data del 1° ottobre 1924, avranno diritto al computo di cui al precedente comma a decorrere dalla data stessa.

Art. 16.

Gli attuali professori che, al momento della loro assunzione nei ruoli dei professori universitari, appartenevano con il grado di ordinario alle Università libere di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino, qualora non siano ancora stabili all'atto in cui le rispettive Università entrino a far parte della categoria di cui al n. 2, comma 2°, dell'art. 1° del R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, saranno dichiarati stabili dalla data stessa, prescindendo dal giudizio richiesto dall'art. 19, comma 3°, del R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Agli effetti del loro collocamento nel grado e dell'attribuzione degli stipendi al conseguimento di tale stabilità, sarà computato per intero il servizio prestato nella qualità di straordinario nel ruolo attuale.

Se invece i professori predetti siano già stabili alla data in cui le Università stesse entrino a far parte della categoria su ricordata, avranno diritto al computo di cui al precedente comma, a decorrere dalla data medesima.

Art. 17.

Gli attuali professori straordinari, che alla data del 1° ottobre 1924 non abbiano conseguita la stabilità, s'intenderanno assunti nella condizione di professori non stabili ai sensi dell'art. 19 del R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, fino al termine del triennio solare decorrente dalla data della loro assunzione in ruolo.

Art. 18.

Nei riguardi degl'impiegati ed agenti del passato regime, che per effetto di provvedimenti di carattere provvisorio siano stati confermati, riassunti o comunque mantenuti in servizio ai sensi delle disposizioni emanate dal Comando Supremo e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che, perdurando l'efficacia di quei provvedimenti, siano stati assunti nei ruoli dei professori delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori, gli anzidetti provvedimenti di carattere provvisorio sono da considerarsi confermati e resi definitivi ai sensi dell'art. 1 del R. Decreto 18 febbraio 1923, n. 440, all'atto dell'assunzione dei menzionati impiegati ed agenti nel ruolo dei professori.

Art. 19.

I professori mantenuti o destinati, a decorrere dal 1° ottobre 1924, presso le Università o presso gli Istituti superiori di cui alla tabella *B* annessa al R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ai sensi degli articoli 147, 150 e 151 del Decreto stesso, conserveranno la condizione giuridica ed il trattamento economico dei professori appartenenti alle Università e agli Istituti di cui alla tabella *A* annessa al Decreto stesso.

Art. 20.

Gli attuali professori del R. Istituto di studi superiori di Firenze, del R. Politecnico di Torino, della R. Scuola navale superiore di Genova e dei Regi Istituti clinici di perfezionamento di Milano che si troveranno in servizio presso gli Istituti predetti al 30 settembre 1924, a decorrere dal 1° ottobre successivo saranno mantenuti presso il rispettivo Istituto, e conserveranno la condizione giuridica e il trattamento economico dei professori degli Istituti di cui alla tabella *A* allegata al R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Gli emolumenti di qualsiasi natura loro spettanti saranno a carico degli Istituti rispettivi, i quali li corrisponderanno loro direttamente.

Art. 21.

Per provvedere stabilmente ai posti di professore disponibili per l'anno scolastico 1924-25 nei modi prescritti dagli articoli 17, 20 e 138 del R. Decreto 30 settembre 1923, numero 2102, le Facoltà o Scuole potranno formulare proposte entro il 30 settembre 1924.

Tali proposte potranno essere accolte subordinatamente alla eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 144 e 147 a 152 incluso del Decreto stesso.

Art. 22.

Le proposte delle Facoltà o Scuole di cui al precedente articolo potranno riferirsi anche ai posti, che si renderanno disponibili per il collocamento a riposo per limiti di età dei titolari nel periodo dal 1° agosto al 16 ottobre 1924.

I titolari stessi non potranno però prender parte alle votazioni riguardanti la cattedra da essi coperta.

Art. 23.

A decorrere dal 1° ottobre 1924 cesseranno dall'ufficio i rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori di cui alla tabella *B* annessa al R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e i presidi e direttori delle relative Facoltà e Scuole.

L'attuale direttore della R. Scuola navale superiore di Genova rimarrà in carica fino a quando appartenga ai ruoli dei professori universitari.

Art. 24.

Gli aumenti di stipendio derivanti dall'applicazione del R. Decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ai professori del Regio Istituto di studi superiori di Firenze, del R. Politecnico di Torino, della R. Scuola navale superiore di Genova, dei Regi Istituti clinici di perfezionamento di Milano in servizio al 1° dicembre 1923, e in ogni caso non oltre il limite dei posti stabiliti dalla tabella *B* annessa alla legge 25 luglio 1922, n. 1147, per il periodo dal 1° dicembre 1923 al 30 settembre 1924, sono a totale carico dello Stato.

Art. 25.

La gestione dei fondi che sono destinati alle spese di primo impianto dell'Università di Bari è affidata ad un commissario nominato con Decreto Reale, il quale dura in carica fino alla prima convocazione del Consiglio di amministrazione, ed è coadiuvato da un Comitato tecnico composto di due professori universitari nominati dal Ministro.

Il commissario ha facoltà di prendere impegni, effettuare pagamenti, indire appalti di lavori, stipulare contratti e procedere ad acquisti di materiale scientifico e didattico per gli Istituti.

I progetti di lavori che importino spese superiori a lire 50,000 debbono essere approvati dal locale ufficio del Genio civile.

Gli acquisti di materiale scientifico e didattico ed i lavori di impianti e di sistemazione dei servizi tecnico scientifici debbono riportare l'approvazione del Comitato anzidetto.

Il commissario al termine della gestione ne dà conto al Consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 26.

Agli effetti del calcolo dei contributi e dei rimborsi di cui agli articoli 147, 156 e 161 del R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, la spesa annua per il personale universitario è computata globalmente come segue:

per ciascun professore di ruolo	L. 23,500
per ciascun professore incaricato . . .	» 7,500
per ciascun aiuto	» 11,000
per ciascun assistente	» 10,000
per ciascun tecnico	» 9,500
per ciascun subalterno	» 8,000

Art. 27.

L'ammontare dei contributi a carico del bilancio dello Stato, da corrispondersi alla R. Scuola di architettura di Roma, determinato a norma delle disposizioni contenute nell'art. 161 del R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, modificato dall'art. 5 del R. Decreto 6 dicembre 1923, n. 2656 e dal precedente articolo del presente Decreto, sarà aumentato di annue L. 50,000.

Art. 28.

I funzionari di carriera amministrativa, già appartenenti al ruolo dell'Amministrazione universitaria, i quali abbiano fatto passaggio anteriormente al 1° dicembre 1923 nel ruolo dell'Amministrazione centrale o in altri ruoli dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, potranno, qualora ne facciano domanda entro tre mesi a datare dalla pubblicazione del presente Decreto, essere riammessi anche in soprannumero nel ruolo di provenienza.

Entro il termine predetto potranno trasferirsi, su domanda, funzionari di carriera amministrativa del ruolo dell'Amministrazione universitaria nel ruolo del personale di segreteria degli Istituti di belle arti, musica ed arte drammatica.

Art. 29.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 4, 5, 12 e 13 del presente Decreto hanno applicazione dal 16 ottobre 1923

Art. 30.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 189. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 maggio 1924, n. 749.
Ordinamento dell'istruzione media commerciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, sull'istruzione professionale;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Della istituzione e amministrazione delle Regie scuole medie commerciali

Art. 1.

Le Regie scuole medie commerciali, fondate e mantenute con i contributi dello Stato e degli Enti locali, costituiscono Istituti pubblici autonomi, dotati di personalità giuridica.

Esse sono poste sotto la vigilanza didattica e amministrativa del Ministero dell'economia nazionale, il quale, integrando le iniziative locali, provvede all'incremento della istruzione media commerciale con speciale riguardo ai bisogni ed alle tendenze dei commerci e delle industrie nazionali e locali.

Art. 2.

La gestione amministrativa delle Regie scuole medie commerciali è affidata a un Consiglio di amministrazione, composto di delegati nominati dal Ministero dell'economia nazionale e dai singoli Enti che contribuiscono nelle spese di mantenimento della scuola. Il direttore fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo ed ha funzioni di segretario.

Il regolamento determinerà la competenza e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e il numero dei delegati del Ministero e degli Enti contribuenti.

Art. 3.

Le Regie scuole medie commerciali, così di grado superiore (*Istituti commerciali*) come di grado inferiore (*Scuole commerciali*) sono di regola istituite per iniziativa di uno o più Enti locali, osservando le norme prescritte dal regolamento.

Alla istituzione di Regie scuole medie commerciali di qualsiasi grado si provvede con decreto Reale sulla proposta del Ministro dell'economia nazionale d'accordo con quello per le finanze, purchè siano inscritti in bilancio i fondi necessari.

Se una Regia scuola media commerciale sia per cattivo funzionamento didattico, disciplinare o amministrativo, sia per deficienza di mezzi, sia per numero troppo esiguo di alunni, non corrisponda allo scopo per il quale fu istituita, ne potrà essere promossa la soppressione, nelle forme e nei modi da stabilirsi nel regolamento, per iniziativa del Ministero o di uno degli Enti contribuenti.

Art. 4.

Le Regie scuole medie commerciali per il conseguimento dei loro fini dispongono:

1° dei beni mobili e immobili di loro proprietà;

2° dei contributi ordinari a carico dello Stato e degli Enti pubblici locali, nella misura fissata dalle leggi e dagli atti di fondazione;

3° dei proventi delle tasse scolastiche;

4° dei lasciti, delle donazioni, degli ulteriori sussidi e contributi straordinari dello Stato, di Enti e di privati.

I contributi indicati al n. 2 hanno carattere di spesa obbligatoria.

Art. 5.

Il contributo fisso ordinario dello Stato è di regola commisurato ai due quinti della spesa occorrente per il mantenimento della scuola. Quando circostanze eccezionali lo richiedono, tale misura

potrà essere superata, ma in nessun caso potrà eccedere i due terzi della anzidetta spesa.

Le somme per tale contributo saranno inscritte nel bilancio passivo del Ministero dell'economia nazionale nel quale saranno inscritte altresì, di anno in anno, le somme corrispondenti alle quote spettanti al Ministero per il pagamento degli aumenti periodici maturati sugli stipendi del personale e per i supplementi di servizio attivo.

Art. 6.

I locali, il servizio di acqua, di illuminazione e di riscaldamento sono forniti dal Comune o da altro degli Enti contribuenti. Il Comune e gli Enti possono, a tale scopo, riunirsi in consorzio secondo le norme fissate nel regolamento.

Art. 7.

Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà, che ricevono depositi fruttiferi, possono concedere contributi continuativi per il mantenimento di Regie scuole medie commerciali da prelevarsi sugli utili netti che residuano in ogni esercizio, dopo provveduto alle erogazioni a favore dei fondi patrimoniali. Il pagamento dei contributi stessi, salvo le particolari disposizioni statutarie, ha la precedenza su ogni altra elargizione.

Le persone giuridiche pubbliche o private, le società e associazioni e i privati possono concorrere al mantenimento delle Regie scuole medie commerciali sia mediante donazione di capitali o altri beni, sia mediante vincolo di usufrutto su capitali investiti in rendite dello Stato o altrimenti.

Art. 8.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata, entro i limiti delle sue disponibilità, a concedere ad Enti che contribuiscono al mantenimento delle Regie scuole medie commerciali, ovvero alle scuole stesse, mutui destinati all'acquisto di terreni o di edifici, all'arredamento scolastico di aule, musei, gabinetti e biblioteche.

L'onere degli interessi sarà assunto, in tutto o in parte, dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'economia nazionale, entro i limiti di appositi stanziamenti che non potranno, in nessun caso, superare complessivamente L. 400,000.

Per la concessione e la garanzia dei detti mutui saranno applicate, in quanto non siano modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Nei limiti degli stanziamenti previsti, il Ministero dell'economia nazionale può anche assumere, in tutto o in parte, l'onere degli interessi sui mutui concessi a condizioni di favore per gli scopi sopra indicati da altri istituti di credito.

Art. 9.

Le Provincie, i Comuni e le Camere di commercio hanno l'obbligo di versare le quote di contributo da essi dovute direttamente nelle tesorerie provinciali dello Stato, in rate bimestrali.

Lo Stato versa direttamente alle Regie scuole medie commerciali tanto il proprio contributo quanto i contributi degli Enti predetti.

Le Provincie, i Comuni e le Camere di commercio garantiranno il regolare versamento al Tesoro dei contributi risultanti a loro carico, mediante delegazioni sulla sovrimposta o, in mancanza, su altro cespite dato in riscossione o al ricevitore provinciale o all'esattore delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso pel riscosso.

Le delegazioni dovranno essere rilasciate per periodi non inferiori a cinque anni.

Nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale sarà istituito un capitolo comprendente le quote così dello Stato come dei detti Enti, cui farà riscontro, per la parte riguardante questi ultimi, uno speciale capitolo nel bilancio della entrata dello Stato.

Art. 10.

Gli atti e i contratti delle Regie scuole medie commerciali, per quanto concerne le tasse di registro e bollo e le tasse ipotecarie e catastali, sono sottoposti alle stesse norme che valgono per gli atti e contratti delle amministrazioni dello Stato.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile i contributi dello Stato e degli Enti locali indicati nel n. 2 dell'art. 4 in quanto siano destinati al pagamento degli stipendi ed assegni al personale. Saranno pure esenti dalla tassa di manomorta i proventi di cui allo stesso articolo ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi privati.

Art. 11.

Il Ministero dell'economia nazionale esercita un'azione continuativa di vigilanza con l'ordinamento amministrativo didattico e disciplinare delle scuole, sia mediante la revisione dei rispettivi bilanci preventivi e consuntivi, i quali divengono esecutivi soltanto dopo la loro approvazione da parte del Ministero stesso, sia mediante ispezioni da affidarsi a persone competenti.

Ordinamento didattico delle scuole medie commerciali.

Art. 12.

L'istruzione media commerciale è di due gradi: inferiore nella *Scuola commerciale*, superiore nell'*Istituto commerciale*.

Una scuola commerciale può essere annessa, agli effetti amministrativi e didattici, ad un istituto commerciale, nel qual caso il Consiglio di amministrazione e la Direzione sono comuni.

Di regola ogni scuola o istituto è misto, ma possono esservi anche scuole o istituti esclusivamente maschili o femminili.

Art. 13.

Le materie e i programmi di insegnamento per i Regi istituti e per le Regie scuole medie commerciali sono stabiliti con decreto Reale; le materie fondamentali saranno comuni a tutte le scuole di pari grado.

Art. 14.

La *Scuola commerciale* ha la durata di due anni ed ha per fine di preparare gli alunni, mediante il necessario corredo di cognizioni teoriche e pratiche, ad esercitare per proprio conto il commercio o a diventare agenti ed impiegati di case commerciali.

Art. 15.

L'*Istituto commerciale* ha la durata di quattro anni, preceduti da un anno preparatorio, ed ha per fine di fornire la cultura teorica e pratica necessaria per coprire uffici di concetto e direttivi nelle aziende commerciali e per esercitare la professione di ragioniere commerciale, industriale o attuariale, giusta le disposizioni degli articoli 50 e 51.

Art. 16.

Oltre agli istituti e alle scuole commerciali, ad orario completo possono esservi scuole speciali di commercio serali, festive, o feriali diurne ad orario ridotto, che abbiano per scopo di fornire una cultura teorica e pratica sufficiente a coloro che, attendendo già ad occupazioni in aziende commerciali o industriali, desiderino completare la loro istruzione professionale. Nella istituzione di queste scuole deve tenersi conto delle esigenze pratiche del commercio e delle industrie locali. Le scuole dovranno avere la durata di almeno un triennio.

Il carattere e l'efficacia degli studi compiuti in scuole ad orario ridotto saranno fissati dal regolamento.

Art. 17.

Ai Regi istituti e alle Regie scuole commerciali ad orario completo, previa autorizzazione del Ministro dell'economia nazionale, possono essere aggregati corsi di perfezionamento e di specializzazione per gli alunni e per i licenziati delle scuole stesse, nonchè corsi speciali per coloro, che abbiano già una occupazione presso aziende commerciali o che aspirino ad entrarvi.

Art. 18.

L'anno scolastico incomincia il 16 ottobre e finisce il 15 ottobre successivo. Le lezioni hanno luogo in tutti i giorni non festivi tranne che in quelli di vacanza stabiliti dal regolamento e terminano nell'ultima decade di giugno, salvo circostanze particolari. E' in facoltà del direttore di spostare l'inizio o la fine dell'anno scolastico per un periodo non superiore ai 15 giorni.

Del personale insegnante.

Art. 19.

L'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali stabilito con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, è esteso al personale di ruolo dei Regi istituti e delle Regie scuole commerciali come è indicato nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *F*, annesse al presente decreto.

Le retribuzioni ai professori incaricati sono indicate nell'allegata tabella *G*.

Al personale di ruolo delle Regie scuole medie commerciali s'intendono in ogni caso estesi i miglioramenti economici, che fossero in avvenire concessi al personale di pari grado delle altre scuole medie dipendenti dallo Stato.

Il personale titolare delle Regie scuole medie commerciali è parificato nei diritti e doveri agli impiegati dello Stato, salvo le speciali disposizioni per esso stabilite.

Art. 20.

I provvedimenti riguardanti la carriera e lo stato del personale delle Regie scuole medie commerciali sono emanati con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 21.

Il trattamento di riposo del personale di ruolo delle Regie scuole medie commerciali è regolato dalle disposizioni del capitolo V del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2325.

Art. 22.

Gli insegnanti nei Regi istituti e nelle Regie scuole commerciali si dividono in tre categorie: titolari, incaricati e supplenti. Il regolamento stabilirà quali cattedre debbano affidarsi a titolari o ad incaricati e le norme per la formazione della pianta organica del personale insegnante, amministrativo e di servizio nei vari istituti e scuole.

Art. 23.

Di regola una cattedra di titolare non può restare vacante più di tre anni, compreso quello nel quale si è verificata la vacanza. Dopo tale periodo dovrà provvedersi a coprire la cattedra stessa o per trasferimento o per concorso. Quando speciali condizioni lo richieggono, su proposta motivata del direttore, il Ministro potrà concedere il prolungamento del periodo suddetto, per non oltre un anno.

Art. 24.

Gli insegnanti possono essere trasferiti da una scuola ad un'altra di pari grado, quando si tratti della stessa materia o di materia affine, semprechè, per la materia di cui si tratta, abbiano ottenuta l'idoneità in qualche concorso. Il trasferimento deve di regola aver luogo con il consenso del Consiglio di amministrazione della scuola, alla quale l'insegnante deve essere trasferito. Il regolamento indicherà quei casi, nei quali concorrendo un prevalente interesse dell'insegnamento, il Ministro potrà procedere al trasferimento senza tale consenso.

Nello stesso modo potranno aver luogo trasferimenti da scuole commerciali a scuole industriali e viceversa dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale quando l'insegnamento non abbia carattere di assoluta specializzazione.

Dei concorsi.

Art. 25.

I professori titolari dei Regi istituti e delle Regie scuole commerciali sono nominati per concorso, per titoli e per esami, secondo le norme fissate dal regolamento.

Il concorso è bandito per una determinata scuola: tuttavia i concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione di tali scuole, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e semprechè alla cattedra stessa non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Art. 26.

Ai concorsi sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli provveduti dei titoli legali di studio. E' fatta eccezione per i concorsi di lingue estere ai quali possono prendere parte anche cittadini stranieri.

Con decreto Reale sono determinati i requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi, secondo le varie discipline o gruppi di discipline. Il bando di concorso può inoltre imporre una tassa, a carico dei concorrenti, da devolversi a favore della scuola interessata, per far fronte alle spese del concorso. L'ammontare massimo della tassa sarà fissata per regolamento.

Art. 27.

Il vincitore del concorso è nominato titolare in prova ed acquista la stabilità dopo 2 anni ed in seguito ad una ispezione favorevole. Qualora, a giudizio insindacabile del Ministro dell'economia nazionale l'ispezione non sia giudicata favorevole, il Ministro può consentire un terzo anno di prova, trascorso il quale si addiverrà alla nomina definitiva solo dopo una seconda ispezione, che risulti pienamente favorevole.

Quando il risulato delle ispezioni non sia favorevole, l'insegnante è dispensato dal servizio.

Se il vicintore del concorso era già titolare stabile della stessa materia in una scuola di pari grado, Regia o pareggiata, il Ministro può, visti i risultati del concorso, eliminare il periodo di prova e nominare il vincitore del concorso, senz'altro, titolare stabile.

L'anzianità dei professori, agli effetti degli aumenti periodici, decorre dalla data della loro nomina a titolari in prova, nel rispettivo gruppo e ruolo.

Del direttore e del collegio dei professori.

Art. 28.

In ogni istituto o scuola vi sono un direttore ed un collegio dei professori. Al direttore soltanto spetta la direzione didattica e disciplinare. Le altre funzioni del direttore e i suoi rapporti con il Consiglio di amministrazione e col collegio dei professori, nonchè le attribuzioni di quest'ultimo sono determinate dal regolamento.

Art. 29.

I direttori dei Regi istituti e delle Regie scuole commerciali sono nominati dal Ministro dell'economia nazionale e i posti sono coperti o mediante trasferimento di un direttore da una scuola ad un'altra di pari grado, o mediante promozione di un direttore di una scuola di grado inferiore, o mediante scelta fra gli insegnanti dell'istituto o della scuola ove il posto è vacante. In questo ultimo caso la scelta deve essere fatta fra gli insegnanti che prestino servizio da almeno un quadriennio come titolari stabili, e che siano forniti di laurea di università o di altro istituto superiore.

Quando la nomina è fatta mediante scelta fra gli insegnanti della scuola o istituto, essa ha luogo col grado di titolare in prova per un biennio e la conferma a direttore stabile è subordinata al risultato favorevole di una ispezione.

Qualora il direttore titolare in prova avesse già coperto per incarico l'ufficio di direttore ogni biennio di incarico può essere considerato come un anno di prova; sempre però che vi sia stata una ispezione favorevole.

Alla direzione dei Regi istituti commerciali non possono essere preposte le donne.

L'anzianità dei direttori agli effetti degli aumenti periodici comincia dalla data della loro nomina a direttori in prova.

Art. 30.

Quando non sia applicabile l'articolo precedente, ovvero quando il Ministro, nel suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno, si provvede alla nomina del direttore mediante concorso tra i professori titolari, che abbiano non meno di un quadriennio di stabilità. Ai concorsi per direttore delle scuole potranno prendere parte, oltrechè gl'insegnanti delle scuole, anche quelli degli istituti: ai concorsi per direttore degli istituti potranno prendere parte i direttori delle scuole e gli insegnanti degli istituti.

Il vincitore del concorso, che non sia già direttore stabile, è nominato in prova e acquista la stabilità dopo un biennio, in seguito ad almeno una ispezione favorevole.

Art. 31.

Negli istituti o scuole, che abbiano non meno di 200 alunni, il direttore è esonerato di diritto dall'insegnamento. Qualora il numero degli alunni sia inferiore a 200, l'esonero può essere concesso dal Ministro, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione.

Art. 32.

I direttori possono, di autorità o su domanda, essere restituiti al ruolo di insegnanti, al quale appartenevano all'atto della loro nomina, purchè la cattedra corrispondente sia vacante nella scuola stessa o in altra scuola: in questo ultimo caso si appli-

cano le norme relative ai trasferimenti. Qualora non fosse disponibile alcuna cattedra, il direttore potrà essere collocato in disponibilità. Ai direttori, che ritornino nel ruolo d'insegnante sarà attribuito lo stipendio che avrebbero conseguito se fossero sempre rimasti nel ruolo stesso.

Degli insegnanti titolari.

Art. 33.

Ogni insegnante titolare è tenuto a prestare l'opera sua per il numero di ore richiesto dal suo insegnamento fino al limite di 20 ore settimanali. Quando con l'insegnamento nelle classi ordinarie non si raggiunga tale limite, l'insegnante deve completare l'orario insegnando nelle classi aggiunte così della propria scuola come delle altre scuole commerciali eventualmente esistenti nella stessa città, anche se di grado inferiore. Gl'insegnanti delle scuole commerciali, possono essere chiamati a completare l'orario anche insegnando nel corso preparatorio dell'istituto.

I direttori, in quanto non siano esonerati a termini dell'articolo 31, hanno l'obbligo d'insegnamento per 10 ore settimanali.

Art. 34.

L'ufficio di direttore o di professore titolare nei Regi istituti e nelle Regie scuole commerciali è incompatibile con qualunque altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di Enti pubblici.

I direttori e i professori titolari non possono impartire insegnamento in altre scuole e istituti medi dipendenti da altri Ministeri, nè in scuole e istituti privati, se non previo il consenso del Ministro. Delle professioni libere e anche di altre occupazioni estranee all'insegnamento potrà loro essere vietato l'esercizio in singoli casi, quando a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, tali professioni od occupazioni assorbano l'attività del direttore e degli insegnanti in modo da distrarli dall'esatto adempimento dei loro obblighi, o quando siano di tale natura da nuocere alla dignità loro o della scuola.

Art. 35.

Ai direttori ed agli insegnanti si applicano le stesse norme che agli impiegati civili quanto all'aspettativa e ai congedi.

Entro il periodo di tempo fra il 1° marzo e il 31 luglio non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia con scadenza anteriore al principio del successivo anno scolastico.

Egualmente avrà termine con la fine dell'anno scolastico, qualunque ne sia l'inizio, l'aspettativa per motivi di famiglia chiesta per un periodo di tempo superiore ai 3 mesi.

Art. 36.

Le pene disciplinari, che possono applicarsi ai direttori e agli insegnanti sono:

1° l'ammonizione;
2° la censura;
3° sospensione dallo stipendio fino ad un mese;
4° la sospensione dallo stipendio e dall'ufficio fino ad un mese;
5° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da oltre un mese a non oltre un anno;
6° la destituzione senza perdita del diritto a pensione od assegni;
7° la destituzione con perdita del diritto a pensione e ad assegni.

Il regolamento stabilirà la procedura per le punizioni e per i ricorsi.

Art. 37.

I direttori e i professori sono collocati a riposo a decorrere dal 1° ottobre dell'anno in cui compiono i 70 anni di età.

Il Ministro per l'economia nazionale può dispensare dal servizio in qualunque tempo i direttori e gl'insegnanti, che per condizioni fisiche, intellettuali o morali, non siano più idonei a prestare opera proficua alla scuola.

Art. 38.

Il Ministro per l'economia nazionale può concedere, annualmente, secondo le norme stabilite dal regolamento, l'abbreviazione di un anno per il conseguimento dell'aumento di stipendio a favore di quel direttore o insegnante, che se ne renda degno per meriti distinti. Il numero di coloro, che potranno godere di tale concessione, non dovrà superare il decimo del numero complessivo dei direttori o professori stabili, rispettivamente degli istituti o delle scuole.

Lo stesso direttore o insegnante non può avere più di 2 promozioni anticipate per meriti distinti.

Degli insegnanti incaricati e supplenti

Art. 39.

Gli incarichi per l'insegnamento in classi ordinarie ed in classi aggiunte sono conferiti, anno per anno, con decreto Ministeriale. I professori incaricati, dopo 2 anni di lodevole servizio, possono essere confermati nell'incarico a tempo indeterminato e fino a contraria disposizione.

Gli incarichi possono essere revocati con decreto del Ministro in qualsiasi momento, per ragioni disciplinari o didattiche o perchè siasi provveduto a coprire la cattedra con un titolare. Non potrà essere affidato l'incarico di insegnamento a chi abbia superato i 70 anni di età.

Art. 40.

Non si possono nominare incaricati a tempo indeterminato per le cattedre che, secondo il ruolo organico delle singole scuole, dovrebbero essere coperte da titolari. Quando un incaricato, per qualsiasi ragione, non faccia lezione da più di 2 mesi, potrà essere sostituito per il restante periodo dell'anno scolastico in corso.

Art. 41.

In caso di temporanea assenza di un titolare o di un incaricato, il direttore nominerà un supplente e ne riferirà al Ministero, dando ragione della scelta. I supplenti hanno un ufficio meramente provvisorio, che non attribuisce loro alcun diritto, all'infuori di quello al compenso per il servizio effettivamente prestato. Tale compenso, da pagarsi a decimi, sarà corrisposto nella stessa misura che agli incaricati.

I supplenti non hanno alcun diritto a indennità straordinarie di qualsiasi natura.

Del personale amministrativo e di servizio.

Art. 42.

In ogni istituto o scuola commerciale vi sono: un segretario economo, il quale dovrà essere fornito del diploma di un istituto commerciale o di un istituto tecnico Regio o pareggiato, ed uno o più applicati di segreteria, forniti di licenza di scuola complementare o di titolo equipollente.

Tale personale è sempre nominato per concorso.

Le condizioni per i concorsi, per i trasferimenti e per la stabilità del segretario e degli applicati, e le norme disciplinari saranno determinate dal regolamento.

Art. 43.

Così negli istituti commerciali come nelle scuole vi possono essere assistenti e preparatori per le materie tecniche e scientifiche. Quando speciali esigenze lo richiedano, potrà pure esservi un assistente per la disciplina. Tali uffici saranno, di regola, affidati per incarico secondo le norme stabilite nel regolamento.

Gli stipendi e la carriera degli assistenti e preparatori, per i quali siavi il posto di ruolo nella pianta organica delle singole scuole, sono rispettivamente quelli dei segretari (tabella D) e degli applicati (tabella E).

Art. 44.

Il personale subalterno è costituito dai macchinisti e dai bidelli; i bidelli attendono alla pulizia ed alla custodia dei locali ed adempiono qualunque altro incarico loro affidato dai direttori.

Il regolmento disciplinerà la nomina e il licenziamento e determinerà le punizioni, cui può essere sottoposto il personale subalterno.

Esami.

Art. 45.

Gli esami nei Regi istituti e nelle Regie scuole commerciali sono di ammissione, di idoneità, di promozione, di licenza e di abilitazione.

Con l'esame di *ammissione* si accede al primo corso della scuola commerciale, al corso preparatorio dell'istituto commerciale e al primo corso di questo.

Con l'esame di *idoneità* o con quello di *promozione* si accede alle classi superiori a quelle per le quali è richiesto l'esame di ammissione; eventualmente, all'esame di idoneità può essere sostituito un esame di integrazione.

L'esame di *licenza* è sostenuto al termine del corso degli studi della scuola commerciale inferiore.

L'esame di *abilitazione* è sostenuto al termine del corso degli studi dell'istituto commerciale.

I programmi degli esami e il modo di costituzione delle commissioni giudicatrici sono determinati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 46.

Al primo anno delle Regie scuole commerciali si accede o con la licenza di scuola complementare o di una scuola di avviamento industriale o con un esame di ammissione speciale, al quale saranno ammessi coloro, che abbiano superato l'esame di ammissione ad altra scuola media inferiore, Regia o pareggiata, da almeno 3 anni.

Art. 47.

All'anno preparatorio dell'istituto commerciale si accede cogli stessi titoli con i quali si accede alla scuola commerciale.

Al primo anno dell'istituto si accede: o dopo aver superato gli esami di promozione dell'anno preparatorio o quelli di licenza di una scuola commerciale; oppure mediante un esame speciale di ammissione, al quale possono prendere parte coloro che, almeno da 4 anni, abbiano superato l'esame di ammissione ad una scuola media di grado inferiore. Si accede inoltre avendo superato l'esame di ammissione ad una scuola media superiore, salvo in questo caso, eventuali prove di integrazione.

Il regolamento determinerà, ove occorra, l'equipollenza di altri titoli con quelli sopra menzionati.

Art. 48.

Alle classi, per le quali non è prescritto l'esame di ammissione, gli alunni delle scuole medie commerciali Regie o pareggiate accedono per promozione dalla classe immediatamente inferiore in base al risultato di uno scrutinio collegiale al termine delle lezioni, o mediante esami di promozione, a norma del regolamento. Gli alunni, provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna, di pari grado, accedono alle classi suddette in seguito all'esame di idoneità, al quale potranno presentarsi, purchè abbiano conseguito l'ammissione al primo corso, secondo le norme di sopra stabilite tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. L'esame di idoneità si svolge sull'intero programma degli anni di studio precedenti.

Art. 49.

Il corso di studi della scuola commerciale termina con esame di licenza. Coloro, che lo supereranno, avranno diritto al diploma di *computista commerciale*. Oltre gli alunni delle scuole commerciali Regie o pareggiate potranno prender parte all'esame di licenza gli alunni provenienti da altre scuole pubbliche o private, i quali almeno da 2 anni abbiano conseguito i titoli o superato gli esami di cui all'art. 46, per l'ammissione alla scuola commerciale.

Art. 50.

Il corso di studi dell'istituto commerciale termina con l'esame di abilitazione. Coloro, che lo supereranno, avranno diritto al titolo di *perito e ragioniere, commerciale o industriale o attuariale* a seconda dello speciale indirizzo dell'istituto presso il quale viene conseguito. Oltre gli alunni degli istituti commerciali Regi o pareggiati, potranno prender parte all'esame di abilitazione anche gli alunni provenienti da altri istituti pubblici o privati, che almeno da 4 anni abbiano conseguito i titoli o superato gli esami di ammissione, previsti dal secondo comma dell'art. 47. Chi abbia conseguito il diploma di computista commerciale potrà presentarsi all'esame di abilitazione per conseguire il titolo di perito e ragioniere commerciale o industriale o attuariale, dopo soli 3 anni.

Gli esami di abilitazione saranno tenuti presso i Regi istituti, che di anno in anno saranno designati dal Ministro con le norme fissate dal regolamento.

Art. 51.

Il diploma, conseguito in seguito agli esami di abilitazione presso gli istituti commerciali, dà diritto all'esercizio della professione e all'inscrizione nei relativi albi professionali, alle condizioni fissate dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 52.

Il diploma di licenza, rilasciato dalle Regie scuole commerciali e il diploma di abilitazione conseguito presso i Regi istituti commerciali, sono rispettivamente parificati ai diplomi di licenza e di abilitazione rilasciati dalle altre scuole medie governative di grado corrispondente.

Tasse scolastiche.

Art. 53.

Le tasse scolastiche sono:
a) tassa per l'esame di ammissione;
b) tassa di immatricolazione;
c) tassa di frequenza;
d) tassa per l'esame di idoneità o di integrazione;
e) tassa per l'esame di licenza;
f) tassa per l'esame di abilitazione;
g) tassa di diploma.

L'ammontare di dette tasse sarà stabilito con decreto Reale in misura uniforme per tutte le scuole dello stesso grado.

Oltre alle tasse suddette, i Consigli di amministrazione dei singoli istituti e scuole possono richiedere speciali contributi per le spese di laboratorio, per le esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo. Le deliberazioni relative a tali contributi sono soggette all'approvazione del Ministro dell'economia nazionale.

Delle scuole libere.

Art. 54.

Ogni cittadino, che abbia l'età di 30 anni, la piena capacità giuridica ed i necessari requisiti morali, può aprire o dirigere una scuola media commerciale. La stessa facoltà spetta alle Provincie, ai Comuni, alle Camere di commercio ed agli altri Corpi morali.

Le norme per l'apertura di scuole medie commerciali libere, saranno fissate dal regolamento.

Le scuole medie commerciali libere, che vengono aperte senza che siano adempiute le prescrizioni del presente decreto e del regolamento, sono, senz'altro, chiuse, e coloro, che le hanno aperte, sono passibili di una multa estensibile dalle 1000 alle 5000 lire. In caso di recidiva, alla multa può essere aggiunta la detenzione da sei giorni a tre mesi.

Le scuole medie commerciali libere sono sottoposte alla vigilanza didattica e disciplinare del Ministero dell'economia nazionale. Quando esse abbiano tutti gli anni di corso al completo e quando per numero di alunni, per mezzi finanziari e per qualità di insegnanti, diano piena garanzia di buon andamento, potranno ottenere con Regio decreto, secondo le norme del regolamento, o di essere dichiarate sedi di esame o di essere pareggiate alle scuole Regie.

La concessione potrà essere revocata quando venga a mancare qualcuno dei requisiti voluti. I *diplomi* e i *certificati* rilasciati dalle scuole, dichiarate sede di esame o pareggiate, avranno a tutti gli effetti, lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle corrispondenti scuole Regie.

Disposizioni transitorie.

Art. 55.

Per l'inquadramento del personale, attualmente in servizio, nei nuovi ruoli, e per l'attribuzione degli stipendi fissati nelle tabelle, annesse al presente decreto, vale l'anzianità conseguita alla data del presente decreto in base alle disposizioni delle precedenti leggi.

L'inquadramento del personale delle scuole esistenti nelle nuove provincie, agli effetti del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, avrà luogo con le norme fissate dal presente decreto, secondo il grado e l'anzianità di servizio, riconosciuti al personale stesso nei singoli decreti di assimilazione già emanati o da emanarsi.

Art. 56.

Il Ministro può concedere la stabilità agli attuali direttori ed insegnanti, titolari in prova che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano subito, con esito favorevole, una ispezione.

Art. 57.

Gl'incaricati, che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano prestato servizio continuativo e lodevole da almeno tre anni, coprendo cattedre che, secondo il ruolo dei singoli istituti

o scuole, debbono esser coperte da professori titolari, possono essere nominati titolari in prova, previo un esame di idoneità, e purchè siano forniti dei titoli di studio prescritti per l'abilitazione all'insegnamento e non ricoprano posti di ruolo presso altre scuole o pubbliche amministrazioni.

Il Ministro, ove lo creda, potrà far precedere la nomina da una ispezione, diretta ad accertare l'idoneità dell'insegnante.

Si calcola per anno intero la frazione di anno scolastico e si considera come valido il servizio prestato in altre Scuole medie commerciali di pari grado, Regie o pareggiate.

L'incaricato, che, nel precedente quinquennio, abbia ottenuto l'idoneità in uno dei concorsi per la materia nella quale insegna, potrà essere dispensato dall'esame di idoneità, e nominato titolare in prova, sempre previa ispezione, ove il Ministro lo ritenga opportuno.

Art. 58.

Coloro che, alla data della pubblicazione del presente decreto, prestino, da almeno un triennio, computato con i criteri stabiliti nel precedente art. 57, servizio continuativo e lodevole presso istituti o scuole commerciali, sia come incaricati delle funzioni di segretario economo, sia come addetti alla segreteria, potranno essere collocati in pianta su proposta del direttore e dopo aver superato un'esame di idoneità. Tale nomina è a titolo di esperimento. La stabilità si acquista dopo un biennio di accertato lodevole servizio.

Art. 59.

Le scuole inferiori commerciali, esistenti al 16 ottobre 1924, trasformeranno i propri ordinamenti per conformarsi alle disposizioni del presente decreto, attenendosi alle norme che verranno stabilite dal regolamento. Tale regolamento provvederà altresì alla sistemazione del personale, ed a regolare la posizione scolastica degli studenti già inscritti.

Qualora tuttavia gli Enti locali contribuenti ne facciano domanda dichiarando di essere disposti ad assumere a loro carico l'eventuale maggiore spesa, il Ministro dell'economia nazionale può autorizzare le scuole predette a conservare l'ordinamento didattico attuale, trasformando il primo biennio in un corso triennale preparatorio.

Art. 60.

A decorrere dal 1° ottobre 1924 i corsi complementari con indirizzo commerciale, istituiti dal Ministero della pubblica istruzione, per effetto della legge 25 maggio 1913, n. 517, sono soppressi, e nelle stesse sedi sono istituiti, in loro vece, istituti commerciali ordinati secondo il presente decreto, a condizione che da parte degli Enti locali siano assicurati i mezzi finanziari necessari al funzionamento degli istituti stessi. Il contributo annuo per ciascun Ente non dovrà in ogni caso essere inferiore a quello corrisposto attualmente all'erario per il mantenimento dei corsi complementari predetti.

Art. 61.

Il regolamento per l'esecuzione del presente decreto determinerà il valore, da attribuirsi ai titoli di studio finora conseguiti, agli effetti della ammissione nelle scuole medie commerciali.

Art. 62.

Coloro, che abbiano ottenuto la licenza di un istituto commerciale Regio o pareggiato dall'anno scolastico 1912-13 in poi e che ne facciano regolare domanda, hanno diritto di ottenere il diploma di ragioniere commerciale.

Per coloro, che abbiano ottenuto la predetta licenza negli anni scolastici anteriori al 1912-13, il Ministro dell'economia nazionale, previo esame dei programmi e degli ordinamenti delle singole scuole, determinerà se e a decorrere da quale anno scolastico la stessa concessione possa esser fatta. Questa ultima disposizione si applicherà anche ai licenziati dalle Accademie commerciali di Trento e di Trieste, che abbiano terminato il corso di studi prima dell'anno scolastico 1918-19.

Art. 63.

Le scuole libere, che ottennero il pareggiamento con decreto Ministeriale, possono avere la conferma del provvedimento nel modo indicato all'ultimo comma dell'art. 54.

Art. 64.

Le norme che riguardano lo stato giuridico ed economico del personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno dei Regi istituti e delle Regie scuole commerciali si applicheranno con decorrenza dal 1° dicembre 1923, data fissata dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Tutte le altre disposizioni andranno in vigore dall'inizio dell'anno scolastico 1924-25, eccettuate quelle relative agli esami di ammissione, che si applicheranno a partire dalle sessioni ordinarie di esami dell'anno scolastico 1923-24.

Art. 65.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 66.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno inscritti nel bilancio passivo del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio corrente e per i seguenti i fondi necessari per l'applicazione del presente decreto.

Art. 67.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 209. — GRANATA.

Tabella *A*).

DIRETTORI TITOLARI.

(Gruppo *A*).

Stipendio	Regi istituti	Regie scuole
Iniziale	17,800	16,000
	1,500	*1,200*
Dopo il 4° anno	19,000	16,800
	1,500	*1,200*
» l' 8° »	20,500	17,800
	1,500	*1,200*

Tabella *B*).

INSEGNANTI TITOLARI DEI REGI ISTITUTI.

(Gruppo *A*, ruolo *A*).

Stipendio	
Iniziale	11,600
	800
Dopo il 4° anno	12,200
	800
» l' 8° »	12,900
	800
» il 12° »	13,700
	1,000
» il 16° »	14,300
	1,000
» il 20° »	15,100
	1,000
» il 24° »	16,000
	1,000

Tabella *C*).

INSEGNANTI TITOLARI DELLE REGIE SCUOLE.

(Gruppo *A*, ruolo *B*).

Stipendio	
Iniziale	9,500
	600
Dopo il 3° anno	10,100
	600
» il 6° »	10,800
	600
» il 10° »	11,600
	800
» il 14° »	12,200
	800
» il 18° »	12,900
	800
» il 22° »	13,700
	800

Tabella *D*).

SEGRETARI ECONOMI TITOLARI.

(Gruppo *B*).

Stipendio	
Iniziale	7,000
	500
Dopo il 2° anno	7,600
	500
» il 5° »	8,200
	500
» il 9° »	8,800
	500
» il 13° »	9,500
	500

Tabella *E*).

APPLICATI TITOLARI.

(Gruppo *C*).

Stipendio	
Iniziale	5,600
	400
Dopo il 3° anno	5,900
	400
» il 6° »	6,200
	400
» il 9° »	6,600
	400
» il 12° »	7,000
	400

Tabella *F*).

PERSONALE SUBALTERNO.

Stipendio	Macchinisti	Bidelli
Iniziale	5,400	4,700
	500	*300*
Dopo il 4° anno	5,900	4,900
	500	*300*
» l' 8° »	6,400	5,300
	500	*300*
» il 12° »	6,900	5,700
	500	*300*
» il 16° »	7,400	6,100
	500	*300*

Tabella *G*).

Retribuzioni per gli incarichi di insegnamento.

	Per ora settimanale di insegnamento
Nei Regi istituti per materie tecniche e di cultura	350
Nei Regi istituti per materie grafiche (stenografia, calligrafia e disegno)	250
Nelle Regie scuole per materie tecniche e di cultura	300
Nelle Regie scuole per materie grafiche (stenografia, calligrafia e disegno)	220

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 750.

Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sul riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno;

Visti la legge austriaca 29 giugno 1868 sull'organizzazione delle Camere di commercio e industria e l'articolo di legge ungherese VI 1868 sulle Camere di commercio e industria, tuttora vigenti nelle nuove Provincie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Attribuzioni delle Camere di commercio e industria.

Art. 1.

Le Camere di commercio e industria sono Enti pubblici che rappresentano gli interessi del commercio e delle industrie delle rispettive circoscrizioni e ne assicurano e ne promuovono lo sviluppo in armonia con quelli generali economici della Nazione.

Esse sono organi consultivi dell'Amministrazione dello Stato e delle Amministrazioni locali per tutte le questioni comunque riflettenti le industrie ed i commerci.

Art. 2.

Il numero, la sede e la circoscrizione delle Camere di commercio e industria sono stabiliti nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 3.

Le Camere di commercio e industria hanno le seguenti attribuzioni, oltre quelle ad esse deferite da leggi e decreti speciali:

a) funzionano da osservatori del movimento delle industrie e del traffico, raccogliendo ed elaborando notizie e

dati relativi all'industria e al commercio del proprio distretto; inviano annualmente, non oltre il 30 giugno, al Ministero dell'economia nazionale una relazione sull'andamento della vita economica della rispettiva circoscrizione nell'anno precedente; funzionano nell'ambito della propria competenza come organi corrispondenti della Direzione generale della statistica dalla quale sono normalmente incaricate di eseguire le inchieste relative alle industrie ed ai commerci.

Per adempiere i compiti anzidetti ciascuna Camera istituisce un ufficio di statistica secondo norme uniformi che saranno emanate dal Ministero dell'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore di statistica;

b) formano mercuriali e listini di prezzi agli effetti dell'articolo 38 del Codice di commercio;

c) compilano e rivedono periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali della propria circoscrizione e rilasciano certificati su tale materia, indicando la deliberazione camerale in cui i singoli usi furono accertati;

d) ricevono e registrano le denuncie della costituzione, modificazione e cessazione di ditte;

e) compilano, in base a norme regolamentari da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, ruoli di curatori di fallimento, di periti commerciali e industriali, stivatori e pesatori pubblici; formano a norma di legge il ruolo degli agenti di cambio e dei mediatori;

f) possono promuovere la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie in materia commerciale o industriale, e regolarne il funzionamento; designano, a richiesta delle parti, arbitri per la risoluzione amichevole di controversie fra commercianti o industriali, fra questi ed i loro dipendenti;

g) hanno alle loro dipendenze le borse di commercio, le amministrano, ne percepiscono le entrate e ne sostengono le spese; possono, con l'autorizzazione del Ministro dell'economia nazionale, fondare ed amministrare, da sole od in concorso con altri Enti, istituti d'istruzione commerciale e industriale ed altre istituzioni e servizi nell'interesse del commercio e dell'industria;

h) rilasciano certificati d'origine delle merci e carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio;

i) adempiono le attribuzioni fino ad ora demandate alle Prefetture e Sottoprefetture del Regno dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di disegni e modelli di fabbrica e di marchi e segni distintivi di fabbrica e di marchi internazionali;

l) possono riunirsi in congressi e costituire unioni temporanee e permanenti per esaminare, con riguardo agli interessi di più circoscrizioni o di tutto il Regno, questioni commerciali o industriali, o per svolgere iniziative ed attività in relazione ai loro scopi ed alle loro attribuzioni.

Art. 4.

Le Amministrazioni pubbliche o sottoposte a sorveglianza dello Stato sono obbligate a fornire alle Camere di commercio e industria le notizie e i dati di cui queste hanno bisogno per adempiere le attribuzioni ad esse demandate dalla legge.

Capo II.

Degli organi delle Camere.

Art. 5.

Ogni Camera ha un Consiglio, una Giunta e un presidente Deve avere inoltre un segretario ed un ufficio di segreteria.

Art. 6.

Il Consiglio della Camera di commercio e industria è elettivo, e si compone di un numero di membri non inferiore a 12 nè superiore a 40.

Con decreto del Ministro dell'economia nazionale, su proposta della Camera interessata, il Consiglio camerale può essere ripartito in due sezioni, l'una industriale, l'altra commerciale, ed eventualmente anche in una terza, marittima.

Art. 7.

Ai fini delle elezioni, il corpo elettorale di ciascuna Camera è ripartito in categorie, in corrispondenza ai principali rami di commercio e industria esercitati nel distretto camerale.

Ciascuna categoria procede separatamente all'elezione dei consiglieri che le sono assegnati.

Il Ministro per l'economia nazionale, con suo decreto, determina, per ogni Camera, il numero dei consiglieri, le categorie, ripartisce fra esse i Consiglieri assegnati alla Camera e, qualora questa sia divisa in Sezioni, attribuisce le categorie alle singole Sezioni.

Le eventuali modificazioni nel numero di consiglieri, nelle categorie, nella ripartizione del numero dei Consiglieri e nell'attribuzione delle categorie alle sezioni, vengono pure stabilite con decreto dello stesso Ministro, su proposta o su parere della Camera interessata.

Concorrendo speciali circostanze, il Ministro predetto può disporre, in deroga alle precedenti disposizioni, che gli elettori di una data Camera costituiscano un corpo unico senza distinzione alcuna.

Art. 8.

I consiglieri della Camera sono eletti a maggioranza relativa per ogni categoria. Nelle Camere nelle quali manca la divisione in categoria l'elezione ha luogo a maggioranza relativa per tutto il corpo elettorale.

I consiglieri scelgono fra loro il presidente ed il vicepresidente a maggioranza assoluta e per scrutinio segreto.

Qualora la Camera sia divisa in sezioni, ciascuna di esse nomina con la medesima procedura il proprio presidente.

La carica di presidente e di vice-presidente della Camera è incompatibile con quella di presidente di Sezione.

Il presidente ed il vice-presidente della Camera, i presidenti delle Sezioni, ove queste esistano, ed i membri della Giunta camerale debbono essere cittadini italiani.

Il numero degli stranieri non può eccedere il decimo del numero di consiglieri assegnati a ciascuna Camera.

Art. 9.

Le funzioni di consigliere di una Camera di commercio, sono gratuite.

I consiglieri che debbono recarsi fuori dell'ordinaria loro residenza per l'esercizio di un mandato ricevuto direttamente dalla Camera o per designazione della stessa hanno diritto al rimborso di tutte le spese di viaggio ed altre inerenti all'esercizio del loro mandato.

E' data facoltà ai Consigli camerali di concedere ai membri del Consiglio e della Giunta non residenti nella città in cui ha sede la Camera, delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui essi debbono sottostare per intervenire alle sedute.

Art. 10.

I consiglieri delle Camere sono eletti per quattro anni.

Alla fine di ogni quadriennio essi si rinnovano per intero.

Gli uscenti possono essere rieletti.

Art. 11.

Il Consiglio camerale deve riunirsi due volte all'anno in sessione ordinaria: l'una di primavera, nei mesi di marzo o aprile, l'altra d'autunno, nei mesi di settembre o d'ottobre.

Può riunirsi straordinariamente, per determinazione del presidente, o per deliberazione della Giunta, o per domanda di una terza parte dei consiglieri in carica.

Art. 12.

Il presidente ed il vice-presidente della Camera e i presidenti delle sezioni, dove queste esistono, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per il quadriennio successivo. In seguito possono essere nuovamente eletti, purchè ottengano due terzi almeno dei voti dei Consiglieri rispettivamente assegnati alla Camera od alle singole Sezioni.

Art. 13.

Il presidente, ed in sua assenza od impedimento il vice-presidente, è il legale rappresentante della Camera; ne dirige l'amministrazione e presiede le adunanze; firma la corrispondenza e tutti gli atti, autentica le firme depositate da commercianti, e relativi certificati in estratto dal registro delle ditte o relativi ad atti depositati ed a deliberazioni.

In caso di assenza od impedimento del presidente e del vice-presidente le loro funzioni sono esercitate dal più anziano dei membri della Giunta, ovvero, nelle Camere divise in sezioni, dal più anziano dei presidenti di sezione.

Art. 14.

La Giunta camerale si compone, secondo le disposizioni dei regolamenti interni di ciascuna Camera, da 5 a 9 membri.

Fanno parte di diritto della Giunta il presidente ed il vicepresidente della Camera e, ove il Consiglio sia diviso in sezioni, i presidenti delle sezioni.

I rimanenti membri della Giunta sono eletti dal Consiglio, nella seduta di nomina della presidenza della Camera, a maggioranza assoluta di voti e per scrutinio segreto.

I membri elettivi della Giunta si rinnovano per intero ogni quadriennio e sono rieleggibili.

Il presidente della Camera è presidente della Giunta.

Art. 15.

La Giunta esercita i poteri del Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni per tutti i provvedimenti d'urgenza.

Nello stesso intervallo la Giunta, col voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, dà ai voti ed alle conclusioni adottate, nell'ambito della rispettiva competenza, dalle singole sezioni, il carattere di voti e di deliberati camerali.

La Giunta può inoltre deliberare che i voti e le conclusioni di una sezione siano sottoposti all'esame ed alla decisione di altra Sezione ove ciò risulti necessario dalla natura dell'oggetto; e può allo scopo stabilire la convocazione di adunanze plenarie tra sezioni.

I voti e le conclusioni delle sezioni che non ottengano l'approvazione della Giunta o non siano rinviati ad altra Sezione o sottoposti ad adunanze plenarie di cui al precedente capoverso, devono, non oltre trenta giorni dal loro deposito presso la segreteria della Camera, essere sottoposti all'esame del Consiglio convocato anche straordinariamente.

Nel regolamento per l'applicazione del presente decreto e nel regolamento interno di ciascuna Camera saranno stabilite le altre norme relative alla competenza ed al funzionamento della Giunta camerale.

Art. 16.

Le deliberazioni della Giunta sono valide purchè adottate a maggioranza assoluta dei membri che la compongono, salvo il caso previsto nel secondo comma del precedente articolo.

Ad ogni sessione ordinaria la Giunta rende conto al Consiglio delle deliberazioni da essa adottate sui lavori delle sezioni e sottopone a ratifica i provvedimenti di natura amministrativa adottati d'urgenza.

Art. 17.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio camerale i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa società in accomandita semplice, i membri del Consiglio d'amministrazione coi direttori della stessa società anonima, l'esercente di una azienda industriale o commerciale e il direttore di questa.

Art. 18.

I Consigli camerali possono essere sciolti con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, per accertate irregolarità nell'amministrazione camerale o per inosservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento che sarà emanato per la sua attuazione, o per accertata impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata ad un Commissario governativo, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Può anche essere ordinata, con decreto Reale, una revisione straordinaria delle liste elettorali delle rispettive Camere, da compiersi a cura del tribunale che ha giurisdizione sulla città sede della Camera.

Il Commissario governativo esercita le funzioni che la legge conferisce al presidente della Giunta camerale.

La durata dei poteri del Commissario governativo sarà di tre mesi: per motivi amministrativi potrà essere prorogata; le nuove elezioni dovranno però in ogni caso seguire non oltre sei mesi dalla data del R. decreto di scioglimento, salvo il caso in cui sia stata ordinata la revisione straordinaria di cui al precedente comma, nel qual caso le elezioni dovranno seguire non oltre dieci mesi dalla data del Regio decreto di scioglimento.

Art. 19.

Le norme relative alla competenza ed al funzionamento delle sezioni dei Consigli camerali saranno fissate nel regolamento da emanarsi per l'attuazione del presente decreto e nel regolamento interno di ciascuna Camera.

L'attività di ogni sezione si svolge, sia d'iniziativa propria su convocazione del rispettivo presidente, sia per deliberazione della Giunta od anche per invito del presidente della Camera.

Il presidente ed il vice-presidente della Camera hanno diritto di assistere alle riunioni di tutte le sezioni e di prendervi la parola. Hanno però diritto di voto, soltanto in seno a quelle Sezioni alle quali appartengono come consiglieri.

Capo III.

Elezioni.

Art. 20.

Sono elettori coloro che sono iscritti nelle liste elettorali politiche ed appartengono ad uno dei gruppi sottoindicati salvo le eccezioni di cui al successivo art. 22:

a) esercenti per conto proprio di una azienda commerciale o industriale e rappresentanti di commercio, purchè iscritti nei ruoli della imposta camerale e nel registro delle ditte della Camera;

b) soci con firma di società in nome collettivo, accomandatari di società in accomandita, presidenti e amministratori con firma di società anonime, purchè le dette società siano inscritte nei ruoli di imposta e nel registro delle ditte come alla lettera *a*);

c) direttori che abbiano facoltà di firmare da soli o congiuntamente con altri, nonchè institori di sedi o succursali di ditte commerciali o industriali, inscritte nei ruoli delle imposte e nel registro delle ditte come alla lettera *a*);

d) curatori, institori e liquidatori di aziende commerciali e industriali di cui alle lettere *a*) e *b*), costituite in eredità giacente ovvero facenti parte di essa;

e) curatori di persone incapaci, che siano proprietarie di aziende commerciali e industriali di cui alla lettera *a*).

Le donne che appartengono a una delle categorie sopra indicate sono pure elettrici quando posseggono requisiti occorrenti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Sono altresì elettori gli stranieri che da dieci anni almeno esercitino un'azienda commerciale o industriale nella circoscrizione della Camera, dimostrino di possedere i requisiti che sono richiesti per la iscrizione dei regnicoli nelle liste elettorali politiche e siano iscritti nei ruoli delle imposte e nel registro delle ditte come alla lettera *a*).

Art. 21.

Sono eleggibili tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali commerciali del rispettivo distretto camerale ed abbiano 25 anni compiuti, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

Non possono essere elette a rappresentanti di una categoria le persone che non siano iscritte nella corrispondente categoria delle liste elettorali.

Art. 22.

Non sono nè elettori, nè eleggibili le persone che la legge comunale e provinciale esclude dall'elettorato e dalla eleggibilità amministrativa, salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 20.

Non sono inoltre eleggibili:

a) gli impiegati delle Camere;

b) le persone che hanno liti vertenti con le medesime;

c) coloro che hanno parte diretta in servizi retribuiti, in esazioni di tributi e diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Camera o in imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dalla Camera stessa;

d) coloro che ricevono stipendio dalle istituzioni che la Camera amministra;

e) coloro che, avendo avuto maneggio di danari dalla Camera, non ne hanno reso conto;

f) coloro che, avendo debito liquido verso la Camera, sono stati legalmente posti in mora;

g) gli amministratori della Camera o delle istituzioni poste sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili in linea tanto amministrativa quanto civile per atti della loro amministrazione.

Sono ineleggibili gli stranieri appartenenti a Stati nei quali i cittadini italiani non godano parità di trattamento.

Art. 23.

Le liste elettorali commerciali sono compilate e annualmente rivedute dalle Commissioni elettorali comunali, in base agli elenchi definitivi degli elettori politici, deliberati dalla Commissione elettorale provinciale.

Esse sono suddivise a seconda delle sezioni elettorali, con l'indicazione, per ciascun elettore, della categoria alla quale è iscritto.

L'elettore che ha titolo per l'iscrizione in più categorie ha diritto di opzione in sede di formazione o di revisione delle liste.

In mancanza della dichiarazione di opzione, la Commissione elettorale comunale o la Camera iscriveranno l'elettore alla categoria in cui è compresa la forma prevalente di attività dell'elettore medesimo.

Gli elenchi modificativi delle liste commerciali, coi relativi documenti, sono dalla Commissione elettorale comunale trasmessi, non più tardi del 15 giugno, alla Camera di commercio e industria, o, nel caso di revisione straordinaria delle liste, al Tribunale avente giurisdizione sulla città in cui ha sede la Camera stessa.

Qualora la Commissione elettorale comunale non ottemperi a detto obbligo nel termine stabilito, la Camera o il Tribunale potranno procedere alla compilazione degli elenchi anche a mezzo di propri commissari a spese dei Comuni inadempienti.

La Camera o il Tribunale procede alla formazione degli elenchi definitivi, con l'assistenza di un rappresentante del pubblico Ministero, e li restituisce alla Commissione comunale non più tardi del 31 agosto, insieme coi documenti, compresi quelli in base ai quali la Camera ha eseguito le iscrizioni o cancellazioni di ufficio.

Contro le decisioni della Camera o del Tribunale è ammesso il ricorso alla Corte di appello, avente giurisdizione sulla città, sede della Camera.

Per quant'altro riguarda la formazione e la revisione delle liste elettorali commerciali valgono le norme, il procedimento e i termini stabiliti dalla legge comunale e provinciale, in quanto non siano contrari alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Le pubblicazioni e le notificazioni relative alla formazione e alla revisione delle liste elettorali od alle elezioni e la consegna dei certificati agli elettori debbono essere fatte dai Comuni su richiesta ed a spese della Camera, salvo quanto è disposto nel secondo comma dell'art. 25.

Art. 24.

Le sezioni elettorali di ciascuna Camera e le loro eventuali modificazioni sono determinate con decreto del Ministero dell'economia nazionale, su proposta della Camera stessa o sentito il suo parere.

Ogni sezione non potrà comprendere meno di 25 elettori.

La votazione si fa nei luoghi stabiliti dalle competenti Giunte municipali di concerto con la Camera.

La lista generale degli elettori deve rimanere affissa nei locali di ciascuna sezione per tutta la durata della votazione.

Art. 25.

Le spese per le elezioni sono a carico della Camera.

I Comuni sono però tenuti a fornire gratuitamente i locali con l'arredamento. Delle spese straordinarie, debitamen-

te comprovate, relative al personale di servizio necessario per il regolare compimento delle operazioni elettorali e per l'affissione dei manifesti della Camera relativi alle elezioni, i Comuni potranno ottenere il rimborso.

Art. 26.

Le elezioni commerciali hanno luogo in una domenica dei mesi da ottobre a dicembre, secondo che dispone il regolamento di ciascuna Camera, e gli eletti debbono essere insediati entro la prima quindicina di gennaio.

Nel caso di ricostruzione di un Consiglio camerale sciolto, di istituzione di una nuova Camera, ovvero di elezioni suppletive, il giorno per le elezioni e quello per l'insediamento degli eletti sono stabiliti con decreto ministeriale.

Art. 27

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario

Il presidente della sezione è designato dal primo presidente della Corte d'appello che ha giurisdizione sulla città, sede della Camera fra i magistrati residenti nel Comune, e, in mancanza, prima fra i vice-pretori, i conciliatori e i vice-conciliatori pure locali, poi fra gli assessori e i consiglieri del Comune nel quale trovasi la sede della sezione.

Uno degli scrutatori è designato dal presidente del seggio a sostituirlo, quando egli debba allontanarsi.

Le operazioni elettorali hanno inizio alle ore nove.

La votazione deve restare aperta sino alle ore sedici. Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua sino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre alle ore diciannove. Dopo tale ora nessun elettore può più votare.

Per quanto altro concerne la procedura per la costituzione degli uffici elettorali, l'indennità da corrispondere ai loro componenti, i poteri del presidente e degli altri componenti gli uffici, le forme della votazione, la disciplina per le operazioni di scrutinio e la polizia delle adunanze nonchè le pene comminate a coloro che contravvengono alle leggi ed ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni contenute nella legge comunale e provinciale, in quanto non sia altrimenti disposto nel presente decreto e nel regolamento che sarà emanato per la sua applicazione.

Art. 28.

La scheda per le votazioni deve essere conforme al modulo approvato dalla Camera per ciascuna delle categorie di cui all'art. 7. Essa può essere scritta o stampata, o parte scritta e parte stampata.

In detto modulo deve essere indicata la categoria e il numero dei consiglieri assegnato alla categoria stessa. Esso deve essere inviato ai sindaci dei Comuni sede di sezione elettorale quindici giorni prima di quello fissato per le elezioni ed essere affisso nella sala delle votazioni.

Art. 29.

Ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere per la categoria nella quale egli è iscritto.

Per ogni categoria si hanno come non iscritti gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere e quelli delle persone non iscritte nelle liste elettorali per la categoria stessa.

Art. 30.

L'ufficio si pronunzia in via provvisoria su tutte le questioni che si persentano riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui reclami intorno allo scrutinio.

Dei reclami insorti e delle decisioni prese dall'ufficio, deve farsi menzione nel verbale.

Gli atti relativi a tali reclami devono essere vidimati da almeno tre dei componenti l'ufficio e annessi al verbale.

Art. 31.

Il processo verbale delle elezioni deve, a cura del presidente dell'ufficio, inviarsi immediatamente al presidente della Camera di commercio, ovvero, quando ne sia stato disciolto il Consiglio, al Commissario governativo, o, quando si tratti di Camera di nuova istituzione, al presidente del Tribunale che ha giurisdizione sulla città ove essa ha sede.

Art. 32.

La Camera o il Tribunale, nel termine di otto giorni da quello dell'elezione, verifica in seduta pubblica la regolarità delle operazioni, decide sui reclami insorti, fa il computo dei voti, proclama i candidati che ottennero maggior numero di voti in ciascuna categoria, pubblica il risultato delle votazioni, lo notifica agli eletti, e contemporaneamente lo comunica al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 33.

Se le controversie riguardano l'eleggibilità, contro le deliberazoni della Camera e del Tribunale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello avente giurisdizione sulla città ove ha sede la Camera, nei modi e termini stabiliti per le elezioni amministrative; se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso è portato, anche per il merito, al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.

Art. 34.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, la nuova elezione, nelle sezioni stesse, deve seguire non più tardi di un mese dalla precedente, nel giorno che sarà stabilito dalla Camera, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello avente giurisdizione sulla città ove ha sede la Camera.

Non occorre fare o ripetere la votazione:

a) se il voto degli elettori di dette sezioni non può in alcun modo influire sull'avvenuta elezione;

b) se la votazione non abbia avuto luogo per volontaria astensione degli elettori.

Art. 35.

Qualora siano elette persone che, a termini dell'art. 17 della presente legge, non possono contemporaneamente far parte della Camera deve escludersi quella che ebbe minor numero di voti proporzionalmente al numero dei votanti della rispettiva categoria.

In caso di parità di voti deve escludersi il meno anziano di età.

Se l'elezione non è contemporanea si esclude il nuovo eletto.

In egual modo si procede quando il numero dei consiglieri stranieri ecceda quello fissato dall'art. 8 del presente decreto.

Per la surrogazione degli esclusi si provvede a norma degli articoli seguenti.

Art. 36.

Qualora risulti eletto alcuno che, a termini dell'art. 22 sia ineleggibile, è proclamato eletto il candidato che, nella stessa categoria, ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, purchè il numero dei voti riportati non sia inferiore a un quarto del numero dei votanti.

In caso di parità di voti, ha la preferenza l'anziano di età.

In egual modo e con l'osservanza del termine di cui all'articolo seguente si procede per le vacanze che possono verificarsi successivamente per morte, rinunzia o perdita dell'eleggibilità.

Art. 37.

Chiunque, dopo di essere stato eletto perda i requisiti di cui ai precedenti articoli, per l'elettorato o la eleggibilità, decade immediatamente dalle funzioni.

La stessa decadenza colpisce il consigliere che, senza regolare congedo, non prenda parte a metà almeno delle sedute di ciascuna sessione ordinaria o, per sei mesi consecutivi, alle adunanze delle sezioni della Camera.

La Camera, quando si verifichi alcuno dei casi previsti nel presente articolo, deve, nella prima seduta successiva, pronunziare, con deliberazione motivata, la decadenza e provvedere alla surrogazione dei decaduti.

Per la surrogazione si procede a norma del precedente articolo.

Art. 38.

Se non si possa far luogo alla surrogazione ai sensi dei precedenti articoli si deve procedere nel termine di due mesi alle elezioni suppletive semprechè si verifichi uno dei seguenti casi:

1. Che il numero dei rappresentanti di una categoria sia ridotto a meno della metà e contemporaneamente il numero complessivo dei componenti il Consiglio camerale si trovi ridotto di un quarto.

2. Che il numero complessivo dei componenti il Consiglio camerale si trovi ridotto di un terzo.

Qualora il numero delle vacanze sia inferiore ai detti limiti o manchino meno di sei mesi dalla data delle elezioni generali, si provvede nelle prossime elezioni generali.

Chi surroga un consigliere uscito di carica prima della normale scadenza dura in ufficio per lo stesso tempo per cui sarebbe rimasto il predecessore.

Art. 39.

Verificandosi alcuno dei casi previsti dagli articoli precedenti spetta alla Camera di chiamare al posto vacante chi è designato ad occuparlo.

Art. 40.

Qualunque sia l'epoca in cui venga insediato il Consiglio di una Camera di nuova istituzione od il nuovo Consiglio di una camera già esistente si intende che i consiglieri sono entrati in funzione il 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'insediamento.

CAPO IV.

Adunanze.

Art. 41.

Le adunanze dei Consigli e delle sezioni delle Camere di commercio e industria non sono legali se non v'intervenga la maggioranza del numero dei loro componenti; però nella seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, limitatamente, però, agli argomenti portati all'ordine del giorno della prima convocazione, purchè vi sia l'intervento di almeno un quarto dei componenti il Consiglio o la sezione, o di almeno un terzo se le deliberazioni riguardino le materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 del successivo art. 60.

I termini per la convocazione dei Consigli camerali sia ordinaria che di urgenza, saranno stabiliti nei regolamenti interni delle Camere.

Quando si tratti di convocazione ordinaria, il termine non può essere inferiore a 10 giorni.

Art. 42.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, è preponderante.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Le sedute sono pubbliche, salvo quando si trattino argomenti d'indole personale.

Art. 43.

Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, ed ogni altra materia relativa all'amministrazione interna, sono determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera, da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 44.

Le deliberazioni dei Consigli camerali, e quelle delle Giunte camerali adottate d'urgenza in vece dei Consigli o di ratifica delle deliberazioni delle sezioni, nei quindici giorni successivi al giorno dell'adunanza nella quale furono prese, debbono essere pubblicate nell'albo camerale e tenute esposte per una settimana.

Non oltre i sette giorni successivi alla pubblicazione l'elenco delle deliberazioni stesse è comunicato al Ministero dell'economia nazionale.

Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessano il bilancio, i Consigli possono, caso per caso, decidere che la pubblicazione sia omessa o ritardata.

Il segretario camerale è responsabile della pubblicazione.

Chiunque può ottenere copia delle deliberazioni mediante pagamento dei diritti stabiliti a norma di legge.

CAPO V.

Uffici e personale.

Art. 45.

La nomina del segretario e degli altri impiegati, esclusi quelli d'ordine, è fatta dal Consiglio camerale in base alla pianta organica ed al regolamento per il personale deliberati dal Consiglio stesso ed approvati dal Ministero dell'economia nazionale.

Il segretario è il direttore di tutti i servizi camerali.

Per il posto di segretario è obbligatoria, quale titolo di studio, la laurea delle facoltà universitarie o degli istituti superiori che saranno indicati nei regolamenti interni di ciascuna camera.

La nomina degli impiegati d'ordine e del personale di servizio spetta alla Giunta.

E' obbligatorio il pubblico concorso per l'assunzione del segretario e degli altri impiegati, la cui nomina spetti al Consiglio camerale.

Le Camere potranno provvedere alle promozioni del personale.

La nomina del segretario, degli altri impiegati e del personale di servizio acquista carattere di stabilità dopo un biennio di esperimento.

E' ammessa l'assunzione del segretario degli altri impiegati e del personale di servizio a tempo determinato. In tal caso non è dovuto nessun indennizzo in caso di mancata conferma dopo compiuto il periodo di servizio contemplato dal contratto di assunzione.

Tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio, riguardanti il personale sono deliberati, con la presenza di almeno due terzi del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna Camera, a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto.

Sono nulle le disposizioni con le quali le Camere di commercio assumono a loro carico l'imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e salari, nonchè i contributi dovuti dal personale per il trattamento di quiescenza.

Art. 46.

Con l'ufficio di impiegato o salariato delle Camere è incompatibile qualunque impiego privato, nonchè l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, ed ogni altra occupazione, che a giudizio della Giunta camerale non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e del decoro dell'Amministrazione.

Art. 47.

Le Camere provvedono al trattamento di quiescenza degli impiegati e salariati col sistema dell'assicurazione sulla vita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni o presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

CAPO VI.

Patrimonio e tributi.

Art. 48.

Le Camere di commercio e industria possono avere un patrimonio.

I capitali disponibili debbono essere impiegati. E' però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

E' altresì vietata ogni partecipazione ad imprese private industriali o commerciali.

Art. 49.

In ogni Camera si deve conservare l'inventario dei beni mobili ed immobili, nonchè di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio camerale e alla sua amministrazione.

Tali inventari sono riveduti di regola ogni dieci anni; il Presidente può sempre disporne la revisione. Quando si verifichi qualche variazione nel patrimonio camerale, vi sono fatte le occorrenti modificazioni. Ne è allegato il riepilogo al bilancio di previsione.

Art. 50.

Le Camere provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltrechè con le eventuali rendite patrimoniali:

a) prelevando un diritto sui certificati e su gli atti che esse rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;

b) prelevando un diritto sulle inscrizioni nei ruoli di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 del presente decreto;

c) applicando una imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale e industriale;

d) applicando una imposta sul commercio temporaneo e girovago.

Art. 51.

I diritti e le imposte di cui al precedente articolo sono istituiti mediante decreto Reale promosso dal Ministero dell'economia nazionale. Per l'istituzione dell'imposta indicata alla lettera *c*) dell'articolo precedente è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato.

I tributi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo precedente sono riscossi coi privilegi delle pubbliche imposte.

I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati dall'autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie di competenza.

Speciali regolamenti deliberati dalle Camere ed approvati dal Ministero dell'economia nazionale disciplineranno l'applicazione delle imposte erariali e dei diritti di cui al precedente articolo.

Art. 52.

Il decreto che istituisce l'imposta di cui alla lettera *c*) dell'articolo 50 determina i redditi minimi esenti da tributo, nonchè l'aliquota massima dell'imposta.

Ogni anno il Ministro per l'economia nazionale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce con decreto la misura dell'imposta che ciascuna Camera è autorizzata ad esigere per l'anno successivo.

L'imposta anzidetta grava sul reddito o sulla parte di reddito prodotto nella circoscrizione della Camera. Essa si applica sui redditi netti iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* e *C* provenienti da attività commerciali ed industriali e sui redditi delle aziende agrarie inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in categoria *B* con esclusione di quelli contemplati nel R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Le aziende agrarie soggette all'imposta camerale sono considerate industriali anche a tutti gli altri effetti del presente decreto.

Per la ripartizione del reddito che si produce in due o più circoscrizioni camerali dovrà applicarsi la ripartizione fatta dalle agenzie delle imposte agli effetti dell'art. 3 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538.

Quando trattasi di aziende i cui redditi, in virtù di leggi speciali, siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile la valutazione del reddito agli effetti dell'imposta camerale sarà quella stessa fatta dai Comuni ai sensi dell'art. 5 del citato decreto.

Qualora i Comuni interessati ritardassero nel fare tale valutazione, le Camere potranno provvedere direttamente.

Le Camere di commercio hanno facoltà di colpire d'imposta anche quei redditi, di natura commerciale ed industriale che non siano inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, ma che abbiano dato luogo a tassazione da parte dei Comuni con la tassa di patente di cui all'art. 8 del citato Regio decreto. In tal caso l'ammontare dell'imposta per ciascuno di detti redditi non potrà essere superiore all'ammontare dell'imposta corrispondente al reddito minimo tassabile con il sistema dell'aliquota proporzionale.

In pendenza di eventuali contestazioni relative all'accertamento ed al riparto dei redditi direttamente accertati dai Comuni, rimane sospesa la prescrizione a favore dei contribuenti senza obbligo di alcun atto di interruzione da parte della Camera interessata.

Art. 53.

I ruoli dell'imposta camerale di cui alla lettera C) dell'art. 49 approvati dalla Giunta camerale e vistati dai prefetti delle Provincie interessate, sono pubblicati per otto giorni nell'albo pretorio dei Comuni stessi e messi in riscossione.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso alla Giunta camerale, entro un mese dalla pubblicazione, soltanto per discordanza dei redditi inscritti nei ruoli stessi da quelli inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile o nei ruoli dell'imposta comunale di cui al precedente articolo, per inclusione di redditi non tassabili, o per errore materiale.

Per i redditi accertati direttamente dalle Camere a norma del terzultimo comma del precedente articolo i contribuenti possono egualmente ricorrere entro lo stesso termine di un mese alla Giunta camerale. Contro la decisione di questa possono proporre ricorso al Consiglio camerale.

Sui ricorsi presentati dai contribuenti la Giunta camerale si pronuncia entro un mese dalla data di presentazione dei ricorsi. La decisione è notificata agli interessati per mezzo del messo comunale entro dieci giorni dalla data della decisione stessa. Il ricorso al Consiglio camerale, quando è ammesso, può essere proposto non oltre un mese dalla data di notificazione della decisione della Giunta. Il Consiglio camerale deciderà sul ricorso nella sessione prossima quando questa si inizi almeno un mese dopo la data di presentazione del ricorso; altrimenti la decisione sarà pronunciata nella sessione successiva.

Contro la decisione della Camera è in ogni caso ammesso ricorso al Tribunale che ha giurisdizione sulla città ove la Camera ha sede.

I ricorsi non sospendono la riscossione della imposta.

Art. 54.

Le Camere di commercio provvedono agli sgravi e ai rimborsi di imposta camerale, a richiesta dei contribuenti, in base agli sgravi ed ai rimborsi della corrispondente imposta di ricchezza mobile o imposta comunale o tassa di patente.

Provvedono altresì agli sgravi ed ai rimborsi di imposta camerale in base alle decisioni definitive intervenute sui ricorsi di cui al precedente articolo.

Le richieste relative agli sgravi ed ai rimborsi di cui al primo comma del presente articolo corredate con i documenti comprovanti l'eseguito pagamento dell'imposta camerale, e la decisione intervenuta nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile o dell'imposta comunale o della tassa di patente, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla data in cui la decisione stessa venne notificata al contribuente.

CAPO VII.

Amministrazione.

Art. 55.

L'esercizio finanziario delle Camere di commercio e industria ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 56.

Non più tardi del 31 ottobre le Camere debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

Entro il mese di aprile le Camere debbono far pervenire allo stesso Ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Il conto consuntivo e la situazione del patrimonio, entro un mese dall'approvazione ministeriale, debbono essere integralmente pubblicati per mezzo della stampa a cura e a spese delle Camere.

Art. 57.

Il servizio di cassa delle Camere di commercio e industria deve essere affidato, con speciale deliberazione del Consiglio camerale ad un istituto di emissione o a un istituto di credito o di risparmio soggetti a vigilanza governativa od anche all'esattore del Comune in cui ha sede la Camera.

Il servizio di riscossione delle imposte camerali è affidato agli esattori comunali ed alle ricevitorie provinciali.

L'aggio da corrispondersi per questa riscossione sarà quello delle imposte erariali e relative sovraimposte e farà carico ai contribuenti.

Art. 58.

Le alienazioni per un valore superiore alle L. 20,000, le locazioni, le forniture ed i lavori e gli appalti di gestione per un valore superiore alle L. 10,000 debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica a norma degli appalti delle opere dello Stato.

Il Ministro per l'economia nazionale può consentire, in via eccezionale, che all'asta pubblica sia sostituita la forma della licitazione ovvero della trattativa privata.

Art. 59.

Delle spese fatte dalle Camere di commercio e industria senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che esse abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni della presente legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

La relativa azione può essere promossa da chiunque sia inscritto nei ruoli della tassa camerale.

Art. 60.

Sono soggette all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale oltre alle deliberazioni delle Camere di commercio specificatamente indicate nel presente decreto e nelle vigenti leggi, anche quelle che riguardano:

1. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, di cui al precedente art. 56;
2. I regolamenti camerali e le piante organiche del personale;
3. La stipulazione di mutui;
4. Le spese che impegnano il bilancio camerale per più di un esercizio;
5. Gli storni di fondi da uno ad altro capitolo del bilancio camerale;
6. I prelevamenti dal fondo di riserva;
7. La erogazione delle somme a calcolo per spese variabili.

Le deliberazioni di cui al n. 1 s'intendono approvate se nel termine di 90 giorni dalla data di arrivo delle deliberazioni stesse al Ministero, non interviene un provvedimento motivato di sospensione.

Per le deliberazioni di cui agli altri numeri, il termine predetto è di 30 giorni quando non sia tassativamente prescritto l'esame di altri dicasteri oltre quello dell'Economia nazionale o di corpi consultivi dell'Amministrazione dello Stato.

Lo stesso termine di 30 giorni vale per le altre deliberazioni soggette all'approvazione ministeriale e non indicate nello stesso articolo, quando non siano espressamente stabiliti altri termini o quando non sia prescritto l'esame di cui sopra.

Art. 61.

Se qualche Camera trascuri l'adempimento di talune delle sue funzioni obbligatorie il Ministero dell'economia nazionale può provvedervi direttamente a spese della Camera inadempiente.

Art. 62.

In caso di ritardo oltre i termini di cui all'art. 56, il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di ordinare che il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale siano compilati d'ufficio per mezzo di un suo delegato ponendo le spese relative a carico della Camera inadempiente.

Art. 63.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di ordinare ispezioni alle amministrazioni delle Camere di commercio e industria.

CAPO VIII.

Denuncia e registro delle ditte.

Art. 64.

Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti industria o commercio, è tenuto a farne denunzia alle Camere nella circoscrizione delle quali egli abbia esercizi commerciali od industriali.

Per le società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa.

La denunzia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della società o dall'inizio dell'esercizio commerciale o industriale, se si tratti di azienda appartenente a società regolarmente costituite o a singoli individui.

Alla denuncia della costituzione della società, deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle società e delle ditte singole.

La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle società debbono essere denunziati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago debbono fare di volta in volta denunzia ad ogni Camera nella cui giurisdizione intendono esercitare il proprio commercio e non potranno iniziarne l'esercizio senza avere ottenuto da esse il certificato relativo.

Art. 65.

Le modalità per la compilazione e presentazione delle denuncie di cui al precedente articolo, saranno stabilite dal regolamento da emanarsi per la esecuzione del presente decreto.

Art. 66.

In base alle denuncie di cui all'art. 65 le Camere debbono compilare e tenere al corrente un registro delle ditte della propria circoscrizione.

Il deposito delle firme dei proprietari e dei procuratori delle ditte, degli amministratori e dei procuratori della società, agli effetti dell'art. 13 del presente decreto, può essere fatto con atto separato da richiamarsi sul registro delle ditte.

Art. 67.

Le Camere di commercio e industria provvedono d'ufficio alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente salvo l'applicazione dell'art. 70.

Art. 68.

Il registro delle ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al segretario della Camera. Per tale esame nessun diritto è dovuto alla Camera stessa.

Art. 69.

In ogni contratto scritto stipulato nell'interesse di una ditta e in ogni atto, lettera, pubblicazione od annunzio che ad essa si riferisca, devono essere chiaramente indicati, la Camera di commercio presso la quale la ditta stessa è inscritta ed il numero dell'iscrizione.

Nel regolamento per l'applicazione del presente decreto sarà fissata la data dell'entrata in vigore di tale norma, le modalità di applicazione e le eventuali deroghe per i casi in cui l'indicazione suddetta potesse essere eccessivamente onerosa.

Ogni contravvenzione alle disposizioni di cui al presente articolo è punita con una ammenda non eccedente le L. 500.

Art. 70.

L'omissione o il ritardo nella presentazione della denuncia di cui agli articoli 64 e seguenti del presente decreto sono puniti con l'ammenda da L. 20 a L. 800.

La falsa denuncia è punita con l'ammenda non inferiore a L. 400.

Il presidente della Camera è tenuto a deferire i contravventori all'autorità giudiziaria per gli effetti di legge.

Prima però di deferirli all'autorità giudiziaria il presidente della Camera li inviterà a fare, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'invito, l'oblazione stragiudiziale analogamente a quanto dispone la legge comunale e provinciale.

L'oblazione non sarà accettata se, nel caso di omissione, il contravventore non avrà dimostrato di avere soddisfatto all'obbligo della denuncia.

L'oblazione sarà di L. 10 per il ritardo della presentazione e di L. 50 per l'omissione della denuncia.

Sono esclusi dal beneficio della oblazione i casi di falsa denuncia.

Il provento delle pene pecuniarie è interamente devoluto alla formazione di un fondo per sussidi a favore del personale in servizio o in quiescenza di ciascuna Camera.

Le norme per l'amministrazione di detto fondo saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione del presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 71.

I Consigli delle Camere di commercio e industria sono sciolti sotto la data che, per ciascuno di essi, verrà stabilita con decreto del Ministero dell'economia nazionale.

Con lo stesso decreto di scioglimento sarà provveduto anche alla nomina del Commissario governativo.

I Commissari governativi avranno i poteri dei Consigli camerali e provvederanno a quanto occorre per l'applicazione, nel più breve termine, delle norme contenute nel presente decreto.

Essi potranno delegare alcune delle loro funzioni e farsi sostituire, in caso di impedimento o di assenza, da uno o due Vice-commissari che saranno nominati dai Commissari stessi previo consenso del Ministero dell'economia nazionale.

A favore dei Commissari potrà essere stabilita una indennità giornaliera da determinarsi nello stesso decreto di nomina.

Art. 72.

Per l'anno 1924 restano in vigore le norme stabilite nella legge del 20 marzo 1910, n. 121, e relativo regolamento e nei regolamenti speciali delle singole Camere per quanto riguarda l'imposizione e la riscossione della tassa camerale nonchè le norme relative alla tassa di consegna merci nelle nuove Provincie.

Art. 73.

Fino a che non sia altrimenti disposto, continueranno ad avere vigore per le Camere di commercio e industria delle nuove Provincie le disposizioni del cessato regime austro-ungarico concernenti la denuncia ed il registro delle ditte, le borse, i sensali, i giudizi arbitrali di borsa, l'elezione dei giudici arbitri non appartenenti alla borsa e lo statuto della borsa di Trieste approvato dalla Regia prefettura di Trieste con decreto 15 gennaio 1923.

Art. 74.

L'obbligo della laurea per il posto di segretario delle Camere, di cui all'art. 45 del presente decreto, non è esteso agli impiegati che alla data del presente decreto ricoprono il posto stesso sia in pianta stabile sia in prova.

Art. 75.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato ad emanare, d'ordine Nostro, il regolamento generale e le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 76.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 210. — GRANATA.

ALLEGATO *A*.

Regioni	Camere di commercio e industria	Circoscrizioni camerali
Piemonte	Alessandria	Provincia di Alessandria.
	Cuneo	Id. di Cuneo.
	Novara	Id. di Novara, meno i circondari di Biella e Vercelli.
	Torino	Provincia di Torino e circondari di Biella e Vercelli.
Lombardia	Bergamo	Provincia di Bergamo.
	Brescia	Id. di Brescia.
	Chiavenna	Id. di Sondrio.
	Como	Id. di Como, meno i circondari di Varese e di Lecco.
	Cremona	Provincia di Cremona.
	Lecco	Circondario di Lecco.
	Lodi	Id. di Lodi.
	Mantova	Provincia di Mantova.
	Milano	Id. di Milano, meno il circondario di Lodi.
	Pavia	Provincia di Pavia.
	Varese	Circondario di Varese.
Trentino	Bolzano	Circondario di Bolzano, Bressanone e Merano.
	Rovereto	Circondario di Borgo, Cavalese, Cles, Riva, Rovereto, Tione, e Trento.
Veneto	Belluno	Provincia di Belluno.
	Gorizia	Circondari di Gorizia, Gradisca e Idria.
	Padova	Provincia di Padova.
	Rovigo	Id. di Rovigo.
	Treviso	Id. di Treviso.
	Udine	Id. del Friuli, meno i circondari di Gorizia, Gradisca e Idria.
	Venezia	Provincia di Venezia.
	Verona	Id. di Verona.
	Vicenza	Id. di Vicenza.
Venezia Giulia	Fiume	Provincia del Carnaro.
	Rovigno	Id. dell'Istria.
	Trieste	Id. di Trieste.
Dalmazia	Zara	Provincia di Zara.
Emilia	Bologna	Provincia di Bologna.
	Ferrara	Id. di Ferrara.
	Forlì	Id. di Forlì, meno il circondario di Rimini.
	Modena	Provincia di Modena.
	Parma	Id. di Parma.
	Piacenza	Id. di Piacenza.
	Ravenna	Id. di Ravenna.
	Reggio Emilia	Id. di Reggio Emilia.
	Rimini	Circondario di Rimini.
Liguria	Genova	Provincia di Genova, meno i circondari di Albenga e Savona.
	Imperia	Provincia di Imperia.
	Savona	Circondari di Albenga e Savona.
	Spezia	Provincia della Spezia.

Regioni	Camere di commercio e industria	Circoscrizioni camerali
Toscana	Arezzo	Provincia di Arezzo.
	Carrara	Id. di Massa Carrara.
	Firenze	Id. di Firenze.
	Grosseto	Id. di Grosseto.
	Livorno	Id. di Livorno.
	Lucca	Id. di Lucca.
	Pisa	Id. di Pisa.
	Siena	Id. di Siena.
Marche	Ancona	Provincia di Ancona.
	Ascoli Piceno	Id. di Ascoli Piceno, meno il circondario di Fermo.
	Fermo	Circondario di Fermo.
	Macerata	Provincia di Macerata.
	Pesaro	Id. di Pesaro-Urbino.
Umbria	Foligno	Provincia dell'Umbria.
Lazio	Civitavecchia	Circondario di Civitavecchia.
	Roma	Provincia di Roma, meno il circondario di Civitavecchia.
Abruzzo e Molise	Aquila	Provincia di Aquila.
	Campobasso	Id. di Campobasso.
	Chieti	Id. di Chieti.
	Teramo	Id. di Teramo.
Campania	Avellino	Provincia di Avellino.
	Benevento	Id. di Benevento.
	Caserta	Id. di Caserta.
	Napoli	Id. di Napoli.
	Salerno	Id. di Salerno.
Puglie	Bari	Provincia di Bari.
	Foggia	Id. di Foggia.
	Lecce	Id. di Lecce e dell'Ionio.
Basilicata	Potenza	Provincia di Potenza.
Calabria	Catanzaro	Provincia di Catanzaro.
	Cosenza	Id. di Cosenza.
	Reggio Calabria	Id. di Reggio Calabria.
Sicilia	Caltanissetta	Provincia di Caltanissetta.
	Catania	Id. di Catania.
	Girgenti	Id. di Girgenti.
	Messina	Id. di Messina.
	Palermo	Id. di Palermo.
	Siracusa	Id. di Siracusa.
	Trapani	Id. di Trapani.
Sardegna	Cagliari	Provincia di Cagliari.
	Sassari	Id. di Sassari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 715.

Agevolazioni postali alla spedizione del carteggio della tombola nazionale a favore degli ospedali civili di Avellino, Girgenti e del comune di Santo Stefano Quisquina (Girgenti).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;
Vista la domanda in data 20 marzo 1924, inoltrata dalla Commissione esecutiva della tombola nazionale a favore degli ospedali civili di Avellino, Girgenti e del comune di Santo Stefano Quisquina (Girgenti), la domanda intesa ad ottenere per la tombola stessa le agevolazioni di cui all'articolo 2 del precitato decreto;
Considerato lo scopo altamente benefico al quale tende la predetta tombola nazionale;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso sono interamente accordate alla tombola nazionale a favore degli ospedali civili di Avellino, Girgenti e del comune di Santo Stefano Quisquina (Girgenti).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 135. — GRANATA.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 720.

Contributo del comune di Trento pel mantenimento del Regio istituto magistrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo che il comune di Trento è tenuto a corrispondere per il mantenimento del Regio istituto magistrale, è ridotto, per il biennio 1° ottobre 1923-30 settembre 1925, a L. 20,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 140. — GRANATA.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 721.

Contributo del comune di Trento pel mantenimento del Regio liceo-ginnasio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo che il comune di Trento è tenuto a corrispondere per il mantenimento del Regio liceo-ginnasio è ridotto, per il biennio 1° ottobre 1923-30 settembre 1925, a L. 40.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 141. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 748.

Modificazioni al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, riguardante il regime doganale degli oli minerali e dei residui della distillazione degli oli minerali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e le modificazioni successivamente apportatevi;
Visto il testo unico delle disposizioni sulle tare approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577, e le modificazioni successivamente apportatevi;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, che ha apportato modificazioni al regime doganale degli oli minerali e dei residui della distillazione di oli minerali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, è sostituito il seguente:
La voce 643 lettera *a*) e la voce 644 della tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, sono modificate come segue:

Num. e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata — Lire oro	Coefficiente di maggiorazione
543	Oli minerali:			
a	greggi:			
	1. da usare direttamente come combustibile	—	esenti	—
	Con decreto del Ministro per le finanze, saranno stabilite le caratteristiche che devono avere gli oli minerali greggi per essere considerati come destinati ad uso di combustibili e le norme alle quali deve essere subordinata la concessione della esenzione.			
	2. destinati alla raffinazione. .	quintale	6 — più lire 0.10 per ogni unità percentuale eccedente il 20 % in peso di oli distillanti sino a 300° C.	—
	Come tali si considerano gli oli greggi contenenti non più di 60 % in peso di oli distillanti sino a 300° C. Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire speciali norme intese ad assicurare che gli oli minerali greggi ammessi al dazio stabilito per quelli da raffineria siano effettivamente sottoposti alla raffinazione.			
	3. altri	Id.	24 —	—
644	Residui della distillazione di oli minerali			
a	da usare direttamente come combustibili	—	esenti	—
	Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le caratteristiche che devono avere i residui della distillazione di oli minerali per essere considerati come destinati ad uso di combustibili e le norme alle quali deve essere subordinata la concessione dell'esenzione.			
b	destinati ad essere trasformati	quintale	6 —	—
	Si considerano come tali i residui della distillazione di oli minerali che contengano non più del 20 % in peso di oli distillanti sino a 300° C. e che siano destinati a subire una trasformazione, secondo le norme da stabilire dal Ministro per le finanze.			
c	altri	Id.	24 —	—
	I residui della distillazione di oli minerali, destinati ad essere impiegati nell'industria della calciocianamide sono ammessi in esenzione da dazio. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le caratteristiche che essi devono avere e le norme cui deve essere subordinata la concessione dell'esenzione.			

Art. 2.

Qualora, all'importazione di oli minerali greggi, venga a risultare differenza fra la dichiarazione dell'importatore e il risultato di analisi della dogana nei riguardi della percentuale di oli distillanti sino a 300° C., non è ammesso ricorso in controversia, nè vi è luogo ad applicazione di multa, quando la differenza non ecceda le due unità di detta percentuale. Il dazio sulle due unità riscontrate eccedenti sarà dovuto in ogni caso.

Art. 3.

Gli oli minerali soggetti a dazio superiore a L. 20 il quintale, importati in botti, barili, caratelli e cilindri, di lamiera di ferro, sono tassati a peso netto reale.

Art. 4.

All'art. 3 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, è aggiunto il seguente comma:

Chiunque intenda trasformare o rettificare oli minerali diversi da quelli previsti dal precendente comma è soggetto a una tassa di licenza di L. 50, e deve sottoporsi, a proprie spese, alla vigilanza che l'Amministrazione delle finanze crederà di stabilire.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 4 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, è modificato come segue:

Chiunque voglia trasformare o rettificare oli minerali, compresi i residui, di origine estera, oltre ad osservare le disposizioni di cui all'articolo precedente, deve ottenere preventivamente una apposita autorizzazione da parte del Ministro per le finanze.

Art. 6.

Tanto nella lavorazione di oli minerali e residui di oli minerali, di origine estera, quanto nella lavorazione di oli minerali e residui di origine nazionale, la tassa di vendita imposta dall'allegato *C* al R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, modificato dal R. decreto-legge 3 febbraio 1921, n. 54, viene riscossa sui prodotti ottenuti dalla lavorazione, nella misura stabilita per ciascuna specie di essi dai decreti suindicati, all'atto della loro estrazione dallo stabilimento, salvo il diritto all'abbuono della detta tassa per i prodotti destinati all'esportazione.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 199. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 747.

Devoluzione alla Società Umanitaria del fondo residuale per contributi volontari esistente presso la «Cassa disoccupazione per operai meccanici e metallurgici».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto coi Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La somma di L. 455,093.86 depositata presso la «Cassa disoccupazione per operai meccanici e metallurgici» e rappresentante il fondo residuale dei contributi volontari versati dagli operai meccanici, metallurgici ed affini negli anni 1918-1919 per l'assicurazione contro la disoccupazione, è devoluta a favore della Società Umanitaria, fondazione P. M. Loria di Milano.

Art. 2.

La società predetta destinerà la somma di cui all'articolo precedente al miglioramento ed allo sviluppo delle scuole professionali meccanici, metallurgici ed orafi già esistenti presso di essa e di quelle serali di perfezionamento per le stesse categorie di operai adulti.

La vigilanza sulla esecuzione delle presenti disposizioni spetta al Ministero dell'economia nazionale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 200. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 752.

Soppressione del contributo annuale al Comitato autonomo permanente per le industrie chimiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1669, per la istituzione di un Comitato autonomo permanente per le industrie chimiche;

Ritenuta l'opportunità che alle spese per il funzionamento del Comitato medesimo sia provveduto esclusivamente coi

mezzi indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 9 del precitato Regio decreto-legge;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A far tempo dal 1° gennaio 1924, è soppresso il contributo governativo di L. 50,000 annue per il funzionamento del Comitato autonomo permanente delle industrie chimiche e di cui al n. 1 dell'art. 9 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1669.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 212. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 746.
Proroga del Regio decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 50, concernente le norme per la fornitura del gas.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 50, relativo alla revisione dei contratti interceduti tra Comuni e privati esercenti l'industria del gas;
Ritenuta l'urgenza di assicurare la continuazione del servizio del gas anche dopo il periodo previsto dal suddetto decreto, tenuto conto della persistenza dei mutamenti avvenuti nelle condizioni di esercizio dell'industria del gas e considerata la conseguente necessità di sistemare con adatti provvedimenti i rapporti contrattuali relativi alla fornitura del gas da parte di privati e di società;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze e per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I privati e le società concessionari del servizio della fornitura del gas per usi pubblici e privati in base a contratti stipulati con i Comuni prima del 1° febbraio 1920, ed i rispettivi Comuni concedenti, hanno diritto, ove ne facciano richiesta a norma degli articoli seguenti, alla revisione delle norme contrattuali relative:
a) ai requisiti del gas;
b) ai mezzi per controllare detti requisiti;
c) alle qualità di combustibili da impiegarsi nella produzione ed ai sistemi di produzione;
d) ai prezzi del gas per usi pubblici e privati;
e) alle clausole penali.
Le nuove norme da stabilirsi in seguito alla revisione avranno vigore, ove le parti non disporranno altrimenti, a decorrere dal 1° febbraio 1925 per tutta la durata della convenzione stipulata col Comune.
Tuttavia gli elementi costitutivi per la determinazione del prezzo del gas saranno soggetti a revisione quinquennale a norma dei seguenti articoli.

Art. 2.

Qualora fra il Comune e il concessionario sia stato stipulato dopo il 1° febbraio 1920 un accordo a modifica del contratto di concessione, le nuove norme che saranno stabilite in seguito alla revisione avranno vigore, ove le parti non disporranno altrimenti, dopo la scadenza dell'accordo suddetto e sino alla scadenza della concessione.
Gli elementi costitutivi del prezzo saranno anche in questo caso soggetti alla revisione quinquennale.

Art. 3.

Se nessuna delle due parti abbia presentato richiesta di revisione nei termini di cui agli articoli seguenti, continueranno ad aver vigore di pieno diritto, fino alla scadenza della convenzione, le norme applicate dal concessionario alla pubblicazione del presente decreto a meno che le parti non disporranno altrimenti.

Art. 4.

Le nuove norme relative alla determinazione dei prezzi del gas saranno formulate tenendo conto:
a) dei requisiti che dovrà avere il gas;
b) dei prezzi dei combustibili;
c) di tutte le spese di esercizio comprese le spese per il personale, le spese generali per l'officina di cui trattasi, gli oneri fiscali, gli interessi convenzionali per prestiti, le quote pel rinnovamento degli impianti e per riparazione ordinaria e straordinaria, le quote di ammortamento da determinarsi in relazione alle condizioni contrattuali sulla proprietà degli impianti e degli ampliamenti alla scadenza della concessione ed alla durata residua di essa;
d) dei prezzi dei sotto prodotti;
e) dell'interesse nella misura del 5 per cento netto sul capitale relativo all'industria del gas e per l'officina di cui trattasi.

Procedura per la revisione.

Art. 5.

Il concessionario od il Comune che intenda esercitare la revisione deve inviare richiesta all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non oltre il 1° luglio 1924, e, nell'ipotesi prevista dall'art. 2, non oltre tre mesi dalla scadenza dell'accordo.
Le richieste di revisione quinquennale dovranno essere inviate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio.
La parte che abbia ricevuta la richiesta di revisione deve dichiarare entro trenta giorni al richiedente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se intenda addivenire a trattative. Qualora essa, entro il termine suindicato, non risponda o risponda negativamente alla richiesta di revisione, oppure le due parti non raggiungano l'accordo

sulle nuove norme entro 40 giorni dall'invio della richiesta suddetta, la revisione sarà fatta, su istanza della parte più diligente, dalla Commissione centrale per il servizio del gas di cui all'art. 8.

Art. 6.

La istanza di revisione alla Commissione deve essere dall'interessato depositata presso la segreteria della detta Commissione ed inviata all'altra parte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla data in cui gli sia pervenuta la risposta negativa per la revisione; ovvero, nel caso che la controparte non abbia risposto o non si sia raggiunto l'accordo, dalla scadenza dei termini rispettivamente indicati dal precedente articolo.

Art. 7.

La Commissione centrale per il servizio del gas ha sede presso il Ministero dell'economia nazionale. Ne fanno parte:

a) un presidente di sezione della Corte di cassazione, con funzioni di presidente della Commissione;

b) un funzionario del Ministero dell'economia nazionale;

c) un funzionario addetto alla direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

d) due esperti dell'industria e del gas;

e) un membro nominato dal concessionario e un membro nominato dal Comune interessato.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le parti sono tenute a procedere alle nomine di cui alla lettera *e*) e a darne comunicazione alla segreteria della Commissione, entro il termine da stabilirsi dal presidente di essa.

Ove il concessionario od il Comune non proceda alla nomina di sua spettanza entro il termine prescritto, vi provvederà, su richiesta del presidente della Commissione, il primo presidente della Corte di appello di Roma.

I componenti della Commissione, salvo quelli nominati dai Comuni e dal concessionario, durano in carica per tutto il periodo di applicazione del presente decreto.

L'ufficio di segreteria della Commissione è composto di due funzionari del Ministero dell'economia nazionale, nominati dal Ministro.

Art. 8.

Il presidente della Commissione fissa alle parti i termini per la presentazione di istanze e documenti ed ha facoltà di disporre di atti istruttori necessari, richiedendo documenti anche a pubblici uffici.

Può ordinare alla parte, che abbia presentato l'istanza di revisione, un deposito a titolo di anticipazione di spese per il procedimento.

Art. 9.

Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di almeno 5 membri; a parità di voti prevale quello del presidente. La Commissione può compiere o direttamente o a mezzo di suoi delegati tutti gli accertamenti del caso, può compiere ogni altro atto istruttorio e richiedere documenti anche a pubblici uffici.

Art. 10.

La Commissione, intese le parti, decide con criteri equitativi e senza formalità di procedura.

La competenza non può essere limitata dalle parti.

Le decisioni della Commissione sono esecutive e contro di esse non è ammesso gravame.

Copia della decisione sarà comunicata dalla segreteria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Prefetto, ai Comuni interessati ed al concessionario.

Art. 11.

Qualora la decisione della Commissione centrale non possa essere emanata entro il 1° febbraio 1925 o prima della scadenza dell'accordo — nell'ipotesi di cui all'art. 2 — durante le more del procedimento continueranno ad aver vigore, a decorrere dalle suddette date, le norme soggette a revisione.

Art. 12.

L'ammontare degli onorari spettanti ai componenti della Commissione e della segreteria sarà fissato dal primo presidente della Corte di appello di Roma, e graverà sulle parti, insieme alle altre spese, secondo la quota di ripartizione stabilita dalla Commissione.

Le spese per i ricorsi presentati alla Commissione centrale di cui all'art. 10 del R. decreto 25 gennaio 1920, n. 50, non ancora decisi alla data di pubblicazione del presente decreto, saranno liquidate dal presidente della Commissione suddetta e graveranno sulla parte ricorrente.

Art. 13.

Le richieste di revisione e gli accordi fra le parti, la istanza di revisione alla Commissione e la decisione della Commissione medesima, debbono essere resi pubblici, a cura del sindaco, mediante sollecita affissione nell'albo pretorio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 *maggio* 1924.
Atti del Governo, registro 224, *foglio* 201. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 maggio 1924, n. 753.

Provvedimenti per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di emanare provvedimenti diretti a promuovere e facilitare la trasformazione fondiaria dei comprensori che presentino, ai fini dell'incremento della produzione, un rilevante interesse pubblico, mediante opportuno coordinamento delle opere da eseguirsi e delle relative attività pubbliche e private;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei comprensori la cui trasformazione fondiaria presenti, ai fini dell'incremento della produzione, un interesse pubblico rilevante e debba eseguirsi secondo un piano unico di opere e di attività coordinate, è affidato al Governo del Re di procedere all'esecuzione:

a) delle opere pubbliche di qualunque natura il cui concorso sia necessario alla trasformazione fondiaria;

b) delle opere di bonificamento agrario e di colonizzazione interessanti più fondi del comprensorio.

I miglioramenti fondiari di interesse particolare dei singoli fondi sono obbligatori per i rispettivi proprietari.

Art. 2.

Alla classificazione dei comprensori da trasformare si provvederà con decreti Reali, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, secondo l'ordine di urgenza e tenendo conto dell'importanza dei benefici economici, sociali ed igienici realizzabili.

Un primo elenco di comprensori da trasformare sarà pubblicato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel procedere alla classificazione dei comprensori, o con atto successivo, il Governo potrà, previa la sola pubblicazione della proposta, provvedere con decreto Reale, alla revisione e alla integrazione delle esistenti classifiche di opere pubbliche, previste dalle vigenti leggi, al fine di correggere qualifiche improprie, riparare ad omissioni, e in generale eliminare ogni ostacolo alla coordinata esecuzione delle opere necessarie.

Art. 3.

Restano ferme, in quanto non siano modificate dagli articoli 7 e 8 della presente legge, le disposizioni vigenti circa la competenza passiva della spesa delle opere di trasformazione fondiaria.

Il reparto fra i proprietari della spesa a loro carico, sarà fatta in ragione di beneficio presunto, a mezzo di apposito piano di ripartizione, il quale stabilirà anche le modalità di pagamento dei tributi in annualità comprensive di interesse.

Il tasso di interesse pel calcolo delle annualità sarà determinato aumentando dell'uno per cento il tasso stabilito dalla Cassa depositi e prestiti pei mutui ordinari, nell'anno in cui avrà luogo la liquidazione dei contributi a carico dei proprietari.

Il piano di ripartizione sarà esecutorio dopo approvato con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, dato un termine agli interessati per la presentazione di eventuali reclami.

I tributi a carico dei proprietari costituiscono oneri reali sui fondi, e saranno riscossi con le forme ed i privilegi previsti dalle leggi per la esazione delle imposte dirette.

Art. 4.

L'esecuzione di tutte le opere necessarie ad attuare in ciascun comprensorio, il piano generale di trasformazione fondiaria, esclusi i miglioramenti di interesse particolare dei singoli fondi, dovrà di regola aver luogo per concessione a consorzi o ad altre persone giuridiche e fisiche le quali abbiano o si impegnino di acquistare la proprietà di una parte notevole del territorio da trasformare.

La concessione potrà pure essere fatta a conduttori di una parte notevole dei terreni inclusi nel comprensorio, purchè si obblighino ad attuare anche i miglioramenti fondiari di interesse particolare dei fondi locati.

Il concessionario potrà essere autorizzato ad espropriare gli immobili del comprensorio suscettibili di importanti trasformazioni culturali o di utilizzazioni industriali, con le norme dell'art. 38 del testo unico 30 dicembre 1923, numero 3256.

Art. 5.

Per l'esecuzione delle opere di trasformazione fondiaria potranno essere costituiti consorzi volontari o coattivi nei modi previsti dal testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256.

In un medesimo comprensorio potranno costituirsi più consorzi, quando sia richiesto dalla necessità di formare nuclei di interessi omogenei; in tal caso potrà essere costituito, anche d'ufficio, un consorzio di secondo grado, al quale spetterà di assumere la concessione delle opere, di ripartirle per gruppi affidandone la esecuzione ai singoli consorzi e di sostituirsi eventualmente ad essi per assicurare la completa e coordinata attuazione del piano generale di trasformazione.

Il consorzio di secondo grado sarà amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali spetterà un numero di rappresentanti proporzionale alla quota di spesa che, secondo le previsioni del piano generale, dovrà essere sopportata dalla massa dei rispettivi proprietari consorziati.

Art. 6.

Oltre che fra soli proprietari potranno, con decreto Reale, costituirsi consorzi fra Enti pubblici o fra Enti pubblici e privati e persone fisiche quando la costituzione dei consorzi sia promossa da chi rappresenti, a giudizio del Governo, la maggiore somma degli interessi collegati alla trasformazione fondiaria del comprensorio.

Le modalità di funzionamento di tali consorzi, che sono obbligatori per i dissenzienti, saranno determinate, caso per caso, col decreto costitutivo.

Alla concessione delle opere a tali Enti potrà provvedersi indipendetemente dalla disponibilità di terreni prescritta dall'art. 4.

Art. 7.

Alla concessione delle opere sarà provveduto con decreto Reale, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, e il relativo procedimento sarà regolato, per quanto concerne le forme e la competenza, dalle norme regolatrici di quella fra le opere chieste in concessione, che, avuto riguardo alla spesa e alla misura del concorso governativo, abbia, a giudizio dell'Amministrazione concedente, importanza preponderante.

Se debbano formare oggetto di concessione soltanto le opere di bonificamento agrario e di colonizzazione interessanti più fondi o se queste abbiano importanza prevalente, la concessione sarà fatta, premessa la pubblicazione degli atti, a cura del Ministero dell'economia nazionale e sentito il Comitato di cui all'art. 15.

Nell'unico atto di concessione saranno determinati l'ammontare dei contributi, sovvenzioni e sussidi dovuti al concessionario dallo Stato e dagli altri contribuenti per ciascuna categoria di opere concesse, secondo le relative leggi speciali.

In relazione ai prevedibili risultati economici della trasformazione potrà l'assieme dei concorsi degli enti pubblici essere ridotto oppure integrato con una quota suppletiva di concorso governativo, anche in forma di contributo dello Stato negli interessi dei mutui, oltre il limite previsto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139.

Il contributo totale, determinato nell'atto di concessione, sarà fisso e invariabile qualunque sia per risultare il costo effettivo delle opere e sarà liquidato a misura dell'avanzamento dei lavori.

Art. 8.

La concessione può essere fatta sulla base del progetto esecutivo di tutte le opere. Può anche essere consentita sulla base di un piano generale di massima, con riserva di approvazione dei progetti esecutivi dei singoli lotti, dei quali sarà stabilito il numero e l'ordine di eseguimento nell'atto di concessione. In tal caso, però, la determinazione dei contributi, preventivamente fatta nell'atto di concessione, sarà per ciascun lotto riveduta al momento dell'approvazione dei relativi progetti esecutivi e l'eventuale riduzione od aumento del concorso complessivo sarà effettuato al momento dell'approvazione dell'ultimo lotto.

Art. 9.

Quando difficoltà tecniche finanziarie, inerenti alla trasformazione fondiaria, facciano ritenere inattuabile il sistema di esecuzione in concessione, ovvero escludano la possibilità della concessione di tutte le opere ad un solo concessionario i Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale provvederanno, in base ad apposito piano generale di massima e sentito il Comitato di cui all'art. 15, ad assicurare la coordinata attuazione di tutte le provvidenze necessarie alla trasformazione fondiaria del comprensorio, sia promuovendo la concessione in gruppi delle opere occorrenti e la costituzione di consorzi, sia coordinando l'esecuzione diretta statale di alcune opere con la esecuzione per concessione delle rimanenti.

Anche in tal caso troverà applicazione il disposto dei due ultimi capoversi dell'art. 7.

Art. 10.

Chi si proponga di eseguire miglioramenti fondiari interessanti uno o più fondi del comprensorio potrà ottenere mutui di favore a termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, garantiti con ipoteca o con la cessione di contributi dello Stato ovvero con delegazioni sui tributi speciali di cui all'ultimo capoverso dell'art. 3 della presente legge, rilasciato dai mutuatari sugli agenti incaricati di riscuoterli.

Ai mutui concessi con garanzia di delegazioni si applicheranno le disposizioni degli articoli 79, 80, 81 e 88 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, spettando al Prefetto di compilare d'ufficio i ruoli e di curarne la riscossione a mezzo degli esattori comunali o di esattore speciale, qualora il mutuatario non vi provveda.

Gl'istituti mutuanti potranno anticipare sui mutui concessi le somme occorrenti per la redazione dei progetti, nonchè quelle strettamente necessarie per l'inizio dei lavori, quando questi si eseguano in economia o siano affidati a cooperative di produzione e lavoro.

Art. 11.

Gli istituti autorizzati a concedere i mutui di favore potranno scontare le quote di concorso governativo di cui all'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, versando il capitale corrispondente a chi esegua le migliorie con mezzi propri.

Il contributo capitalizzato sarà corrisposto in relazione al progresso dei lavori, nella medesima proporzione nella quale la somma dovuta sta all'ammontare totale previsto della spesa per le migliorie.

Art. 12.

Chiunque, essendo proprietario di fondi nel comprensorio, vi abbia un notevole interesse e intenda eseguire miglioramenti fondiari in conformità del piano generale di trasformazione, potrà chiedere l'esproprio degli immobili che si propone di migliorare, quando siano suscettibili di importanti trasformazioni.

Il Ministero dell'economia nazionale avrà facoltà di espropriare gli immobili e di assegnarli al richiedente, purchè questi si obblighi di eseguire i miglioramenti e dimostri di avere i mezzi necessari.

All'espropriazione si procederà nei modi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, fermo il criterio di valutazione delle indennità, stabilite dall'art. 38 testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256. Essa non potrà essere consentita quando il proprietario dichiari di voler eseguire le migliorie e presti all'uopo idonea garanzia.

Art. 13.

Nei casi previsti dagli articoli 4 e 12 della presente legge, i proprietari espropriati avranno diritto di ottenere la retrocessione dei loro fondi, quando le previste opere di trasformazione non fossero compiute nei termini prescritti.

Art. 14.

Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, sarà costituito uno speciale Comitato per l'esecuzione della presente legge.

Ferme restando le competenze dei due Ministeri, spetterà al Comitato:

1° di proporre i comprensori a cui applicare la presente legge e indicarne la graduatoria d'urgenza;

2° di proporre modifiche ed integrazioni alle vigenti classifiche di opere pubbliche, giusta l'art. 2 della presente legge;

3° di promuovere la costituzione di consorzi coattivi o di consorzi di 2° grado, a sensi degli articoli 5 e 6;

4° di determinare, a sensi dell'art. 7, quali delle disposizioni regolatrici delle varie opere pubbliche da concedere debbano applicarsi all'unico procedimento di concessione;

5° di esaminare il piano finanziario di concessione, proponendo la misura dei contributi;

6° di proporre in qual misura il contributo suppletivo, previsto dall'articolo 7, debba essere ripartito a carico dei capitoli di spesa gestiti dai due Ministeri dei lavori pubblici e dell'economia nazionale;

7° di proporre i provvedimenti per la coordinata esecuzione delle opere di trasformazione, nei comprensori di cui all'art. 9;

8° di dar parere sulla misura dell'interesse da corrispondersi dallo Stato sui mutui di favore per opere da eseguire nei comprensori contemplati dalla presente legge, nonchè sulla richiesta di espropriazioni di immobili.

Sugli affari indicati ai nn. 5 e 8, il Comitato delibera in base a relazione di persona specialmente esperta delle condizioni del comprensorio di cui si tratta, nominata dal Comitato stesso, su designazione del Consiglio agrario provinciale, dove esista.

Alle adunanze del Comitato sarà chiamato ad intervenire, con voto consultivo, un rappresentante dell'istituto di credito autorizzato a concedere, nel comprensorio da trasformare, i mutui di favore previsti dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139.

Art. 15.

La spesa a carico del Ministero dell'economia nazionale per il pagamento del contributo integrativo di cui all'art. 7, graverà il fondo indicato all'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139.

Art. 16.

Le concessioni di opere pubbliche interessanti la trasformazione fondiaria dei comprensori, le quali si trovino già fatte al momento della classifica dei comprensori stessi, potranno essere revocate, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, le opere concesse siano in contrasto con le direttive generali del piano di trasformazione.

Al concessionario, in confronto del quale sia pronunciata la revoca, spetteranno i contributi di legge sulla spesa occorsa per l'impianto di cantieri, i lavori regolarmente eseguiti, i materiali accettati dalla direzione dei lavori, nonchè per la redazione dei progetti.

Art. 17.

I mutui di favore previsti dall'art. 10 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, per l'esecuzione delle opere necessarie alla provvista di acqua potabile, potranno essere concessi, oltre che dalla Cassa depositi e prestiti, anche dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario, nel qual caso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui non potrà superare il 2.50 % all'anno.

Anche tale concorso potrà essere capitalizzato e corrisposto secondo le norme del precedente art. 11.

Art. 18.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare con la presente legge le leggi in vigore per il bonificamento agrario dell'Agro romano, introducendovi le modificazioni necessarie, nonchè ad emanare, con efficacia legislativa, le norme per l'attuazione della presente legge.

Art. 19.

Nei comprensori classificati agli effetti dell'art. 2 della presente legge cesseranno di avere applicazione le disposizioni speciali dell'Agro romano, in quanto siano state ad essi estese.

Restano in ogni caso salvi i diritti derivanti dai contratti di mutuo stipulati e dalle esenzioni fiscali conseguite.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924. Atti del Governo, registro 224, foglio 213. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 751.
Riordinamento degli usi civici nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le disposizioni legislative emanate in materia di usi civici e demani comunali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno *ad interim* per gli affari esteri, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Accertamento, valutazione ed affrancazione degli usi civici.

Art. 1.

Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre, spettanti agli abitanti di un Comune o di una frazione di Comune e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, frazioni di Comune, comunanze, partecipanze, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Chiunque eserciti o pretenda diritti della natura di cui all'articolo precedente è tenuto, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto a farne dichiarazione al Commissario, istituito ai sensi dell'art. 25, che, accertatane la esistenza, la qualità e l'estensione, povvederà alla loro liquidazione.

Trascorso detto termine rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi e la reintegra o la revindica delle terre soggette agli usi civici.

Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni e le istanze saranno fatte dal sindaco o dall'associazione degli utenti, ove esista, salvo ai singoli di provvedervi direttamente.

Le dichiarazioni o le istanze potranno essere presentate anche al pretore che ne curerà la trasmissione al Commissario.

Art. 3.

Agli effetti della liquidazione i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in tre classi:

1° *essenziali*, se riguardano lo stretto uso personale necessario al mantenimento dei cittadini;

2° *utili*, se comprendono oltre l'uso necessario personale una parte eziandio di industria;

3° *dominicali*, se importano partecipazione ai frutti ed al dominio del fondo.

Alla prima classe appartengono i diritti di pascere, abbeverare il bestiame, pernottare con questo, coltivare con una corrisposta al proprietario, far legna per lo stretto uso del fuoco, per gli istrumenti rurali, e per la riparazione delle abitazioni, nonchè quelli di cavar pietre e fossili di prima necessità ed occupare suoli per costruirvi abitazioni.

Alla seconda classe appartengono oltre i diritti suddetti anche gli altri di utilità, come quelli di far legna per vender-

la nel Comune, raccogliere ghiande cadute o castagne, pascere per uso proprio o del proprietario sia in tutto il comprensorio del terreno, sia in una parte di esso, scuotere i frutti pendenti, mandarvi animali a soccio, cuocere calce pel commercio ed essere preferito ai compratori d'altro Comune nella vendita e nel consumo dei frutti del comprensorio stesso.

Alla terza classe appartengono i diritti di far piante ortilizie senza prestazione, seminare grano per uso proprio o marzatici indistintamente e senza corrisposta o con una così tenue che mostri di essere una semplice ricognizione di dominio, partecipare al diritto di fida e diffida od all'introito dei terraggi o delle coverte e dei frutti destinati alla vendita, fissare in ogni anno la corrisposta che i cittadini debbono pagare al proprietario per ghiande, castagne e simili.

I diritti non espressi nella predetta classificazione saranno riferiti ad una delle classi enunciate a cui per natura appartengono, eccetto il caso previsto dall'art. 6.

Art. 4.

La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti suddetti sarà determinata nel modo seguente:

Il minimo compenso dei diritti della prima classe, anche se esercitati soltanto in parte, corrisponderà al quarto di tutto il comprensorio del terreno; secondo la varietà dei casi e delle circostanze da tenersi presenti dal Commissario, potrà essere di un terzo e fino alla metà.

Il minimo del compenso dei diritti appartenenti alla seconda e terza classe, anche se siano esercitati soltanto in parte, sarà la metà del comprensorio, che, secondo le circostanze, da valutarsi dal Commissario, potrà elevarsi a due terzi e sino a tre quarti a beneficio del Comune.

Questo compenso comprenderà anche il corrispettivo dei diritti della prima classe, qualora questi esistano in tutto o in parte nel comprensorio suddetto.

Art. 5.

Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone, di natura enfiteutica, a favore del Comune in misura corrispondente al valore dei diritti, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie.

Restano ferme nelle provincie ex pontificie le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, n. 510, per l'affrancazione a favore della popolazione di un Comune, di una frazione o di una associazione agraria di tutto o parte del fondo gravato di usi civici ed il Commissario vi provvederà con le norme stabilite nell'articolo stesso.

Art. 6.

Le promiscuità fra Comuni o Comuni e frazioni saranno disciolte con le seguenti distinzioni e norme:

Le comunioni generali per servitù reciproche e tutte le comunioni particolari, nelle quali non vi siano demani comunali, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, restano sciolte senza compenso.

Le comunioni generali per condominio e le particolari, sia per condominio, sia per servitù, fra i Comuni, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun Comune di una parte delle terre in piena proprietà corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascere e dei bisogni di ciascun Comune o di ciascuna frazione.

Qualora la proprietà degli alberi sia distinta da quella del suolo e concorrano diritti della popolazione, la divisione avrà luogo pure in base al valore dei singoli diritti.

Il Commissario, in considerazione dei bisogni della economia locale, potrà conservare le promiscuità esistenti; in tal caso con apposito provvedimento definirà e regolerà i rapporti fra gli interessati.

Art. 7.

Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad essi pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, ma per una estensione adeguata alla capacità di lavoro di una famiglia di coltivatori, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:

a) che l'occupatore vi abbia col proprio lavoro apportato sostanziali e permanenti migliorie;

b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;

c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.

Nel caso di reintegra totale o parziale di terreni migliorati il compenso delle migliorie da attribuirsi all'occupatore a norma dell'art. 705 del Codice civile, potrà essere assegnato in terre anche diverse da quelle occupate.

Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle Provincie napoletane e siciliane alienate durante il periodo del divieto.

Art. 8.

Nel concedere la legittimazione il Commissario imporrà un canone di natura enfiteutica, corrispondente al valore attuale delle terre diminuito di quello delle migliorie ed aumentato di almeno dieci annualità di interessi.

Detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotizzazione.

Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana.

Capo II.

Destinazione delle terre gravate di usi civici e di quelle provenienti dall'affrancazione.

Art. 9.

I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 e quelli da assegnarsi ad essi in applicazione del presente decreto, nonchè gli altri posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, partecipanze, comunanze, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, sui quali si esercitino usi civici saranno distinti in due categorie:

a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente;

b) terreni convenientemente utilizzabili con la coltura agraria.

Art. 10.

Per i terreni di cui alla lettera *a*) si osserveranno le norme stabilite nel capo II del titolo III del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione.

I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli articoli 130 e 135 del citato decreto e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del Codice civile.

Art. 11.

I terreni indicati alla lettera *b*) dell'art. 9 sono destinati ad essere ripartiti secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria ed avviamento culturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Gli atti della ripartizione saranno omologati dal Commissario e sottoposti all'approvazione sovrana.

Art. 12.

L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui agli articoli precedenti, sarà determinata dal Commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima, compilato da un delegato tecnico designato dal Commissario, previa autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 13.

Qualora l'estensione lo consenta, i terreni destinati a cultura agraria, salvo il disposto dell'art. 16, potranno essere affidati dal Ministero dell'economia nazionale al delegato tecnico di cui all'articolo precedente, o ad altro nominato dal Ministero stesso, affinchè prima della ripartizione siano, con gestione unita, sottoposti alle opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiarie. Il delegato sarà assistito da quattro cittadini del Comune, scelti, anche fuori del proprio seno, dal Consiglio comunale o dall'assemblea degli utenti dell'associazione tra agricoltori od esperti in materia agraria.

Detto delegato ha il mandato:

a) di gestire i terreni della categoria *b*) ed eseguire le occorrenti opere di trasformazione;

b) di compilare ed attuare, ad opere compiute, il piano di ripartizione dei terreni in unità fondiarie, determinando le opere di miglioria da eseguirsi successivamente a cura degli assegnatari e gli altri obblighi di questi.

Per le mansioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo il delegato risponderà direttamente al Ministero dell'economia nazionale, giusta gli obblighi da stabilirsi all'inizio della gestione; e per quelli di cui alla lettera *b*) dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 11.

Art. 14.

Per provvedersi dei mezzi necessari, il delegato, oltre dei frutti e delle rendite, potrà avvalersi, in quanto applicabili, delle agevolazioni del credito agrario accordate dalle leggi raccolte nel testo unico 9 aprile 1922, n. 932, nonchè delle altre previste dai Regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142; 2 settembre 1919, n. 1633, e 30 dicembre 1923, n. 3139.

Art. 15.

Ove alla gestione dei terreni indicati alla lettera *a*) dell'art. 9 venga provveduto con la nomina di un direttore tecnico ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, questi potrà essere incaricato anche delle funzioni di delegato tecnico di cui all'art. 13.

Art. 16.

Qualora il Ministro per l'economia nazionale lo ritenga opportuno, potrà affidare, in base ad apposita convenzione, in tutto o in parte, la esecuzione delle occorrenti opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni, nel periodo precedente la ripartizione, ad imprenditori privati, all'Opera nazionale dei combattenti o ad altri Enti ed istituti legalmente riconosciuti che diano affidamento di rapida e perfetta esecuzione.

Ad essi sarà fatto obbligo di preferire, per l'esecuzione dei lavori, la mano d'opera locale.

Art. 17.

L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi con l'obbligo delle migliorie e dell'osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione di cui agli articoli 11 e 13, sotto pena di devoluzione a favore del Comune, della frazione o dell'associazione degli utenti.

Gli assegnatari delle unità ripartite perderanno, in conseguenza, ogni diritto sui terreni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 9.

Art. 18.

Il canone sarà fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario.

Nel caso di ipoteca inscrittavi per mutui contratti per opere preliminari di sistemazione e trasformazione fondiaria, nel canone sarà distinta la parte da corrispondersi agli istituti mutuanti.

Art. 19.

Le unità fondiarie abbandonate o devolute saranno riassegnate con le norme di cui agli articoli 11 e 17.

Non sarà ammessa l'affrancazione se non quando le migliorie saranno state eseguite ed accertate; l'accertamento sarà fatto dalla locale Cattedra di agricoltura.

Prima dell'affrancazione le unità suddette non potranno essere divise, alienate o cedute a qualsiasi titolo.

Art. 20.

Qualora l'estensione delle terre da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie aventi diritto, si potrà provvedere all'assegnazione mediante sorteggio fra le famiglie indicate nel primo comma dell'art. 11.

Allo scopo di aumentare la massa da dividere fra gli aventi diritto, è tuttavia consentito tanto ai Comuni quanto alle associazioni degli utenti di avvantaggiarsi delle disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 14 luglio 1918, numero 1142, diretto ad agevolare l'acquisto di nuovi terreni.

Art. 21.

Gli assegnatari delle terre ripartite potranno riunirsi in consorzio per provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari per utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi.

La riunione in consorzio sarà obbligatoria qualora il Ministro per l'economia nazionale, su proposta del delegato tecnico, lo ritenga necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune.

Le stesse norme valgono per la riunione di più consorzi.

Art. 22.

Il capitale di affrancazione dei canoni dovuti per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, o per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od all'associazione con vincolo a favore del Ministero dell'economia nazionale, per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

Art. 23.

Il Ministro per l'economia nazionale, su proposta del Commissario o di sua iniziativa, allorchè questi abbia cessato dalle sue funzioni, od anche su richiesta della maggioranza degli utenti, potrà procedere allo scioglimento delle associazioni di cui all'art. 1, quando il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse.

In tal caso i terreni delle associazioni saranno trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono.

Quanto sopra si osserverà anche relativamente ai beni di altra natura posseduti da detti Enti, però il Comune non potrà mutarne la destinazione senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale.

Non sarà permessa la costituzione di nuove associazioni per il godimento comune dei diritti di cui all'art. 1.

Art. 24.

I terreni delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione.

I terreni ed i beni passati alle frazioni in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 23, saranno amministrati separatamente a norma delle leggi comunale e provinciale a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate.

CAPO III.

Giurisdizione e procedura.

Art. 25.

All'attuazione di quanto è disposto nel presente decreto e nelle leggi vigenti in materia, provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i Commissari regionali.

I Commissari sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale col consenso del Ministro per la giustizia e gli affari di culto e scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello e prenderanno il nome di Commissari per la liquidazione degli usi civici.

Il Ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun Commissariato.

Art. 26.

I Commissari avranno alla propria dipendenza uno o più assessori da scegliersi fra i giudici e magistrati di pari grado ovvero fra funzionari dello Stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti a quelli dei giudici. Essi sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale col consenso del Ministro dal quale dipendono.

I Commissari potranno servirsi di speciali incaricati per l'istruttoria e per l'esecuzione delle operazioni di liquidazione; però gli atti compiuti da questi ultimi non saranno validi senza l'approvazione del Commissario.

In tutti gli atti del procedimento contenzioso di cui al secondo comma dell'articolo seguente, i Commissari saranno assistiti da un segretario con le funzioni di cancelliere.

I magistrati nominati ai sensi dell'art. 25 e del presente potranno essere posti fuori del ruolo organico della Magistratura e ad essi si applicheranno le disposizioni dei comma secondo e quarto dell'articolo medesimo.

Art. 27.

I Commissari procederanno non solo su istanza degl'interessati, ma anche di ufficio all'accertamento, alla valutazione ed all'affrancazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla reintegra e ripartizione delle terre.

Essi, previo esperimento di conciliazione, decideranno tutte le questioni che insorgessero nello svolgimento di tali operazioni e tutte le controversie sulla esistenza, sulla natura e sui limiti dei diritti suddetti, quand'anche sia in contestazione la demanialità della terra o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, e cureranno la completa esecuzione delle loro decisioni, e di quelle emesse precedentemente e non ancora eseguite.

Art. 28.

I Commissari sono dispensati dall'osservanza delle forme della procedura ordinaria; però, prima di ogni provvedimento, dovranno sentire gli interessati, e raccoglierne sommariamente le osservazioni e le istanze.

Qualora abbiano da decidere in ordine a quanto è previsto nel capoverso dell'articolo precedente, i Commissari si atterranno alle norme del processo sommario avanti i pretori, salvo le disposizioni del presente decreto relativo ai gravami.

Le loro decisioni saranno eseguite nonostante reclamo.

Nelle conciliazioni le parti possono farsi rappresentare da persone di fiducia munite di speciale mandato.

Tutti i provvedimenti definitivi del Commissario saranno, oltre che notificati alle parti, pubblicati per un periodo di 15 giorni all'albo pretorio del Comune per notizia legale dei cittadini interessati.

Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento fuori di quelle che lascino assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo e tempo della comparizione o che concernono la essenza dell'atto.

Art. 29.

I reclami contro le decisioni dei Commissari saranno di cognizione delle Corti di appello.

Il termine per proporre il reclamo è di giorni 60 dalla data di notifica e dell'affissione.

Il ricorso contro decisioni preparatorie o interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al ricorso contro questa.

Le Corti di appello potranno ordinare la sospensione delle decisioni impugnate.

Art. 30.

Tutte le autorità sono obbligate a compiere ed eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti, a prestare ogni assistenza allorchè ne siano richieste dal Commissario.

Questi potrà altresì richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

Art. 31.

I Commissari sostituiranno le Giunte d'arbitri istituite con le leggi 15 agosto 1867, n. 3910; 2 aprile 1882, n. 698; 7 maggio 1885, n. 3093; 28 febbraio 1892, n. 72; e con quelle raccolte nel testo unico approvato con R. decreto 3 agosto 1891, n. 510; nonchè le Commissioni e i Commissari istituiti per effetto della legge dell'ex Impero austro-ungarico 7 giugno 1883 B. L. I., n. 95; e delle leggi provinciali 19 giugno 1909 B. L. Pr., n. 61; 19 giugno 1909 B. L. Pr., n. 37 (ex 1911) (Tirolo), e 21 marzo 1913 B. L. Pr., n. 20 (Gorizia e Gradisca).

Essi però nelle Provincie, cui dette leggi si riferiscono, assumeranno ed eserciteranno tutte le attribuzioni loro affidate col presente decreto.

Le loro decisioni saranno impugnabili soltanto nei modi e nel termine stabilito dall'art. 29.

Art. 32.

Le attribuzioni già conferite alle Giunte d'arbitri per la Sardegna passeranno al Commissario, il quale le sceiterà in conformità del R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, che approva il testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per l'isola.

Art. 33.

Il Commissario competente provvederà con le norme del presente decreto alla sistemazione dei demani silani attribuiti ai Comuni per effetto della legge 25 maggio 1876, numero 3124.

CAPO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 34.

La suprema direzione per la esecuzione del presente decreto rimane affidata al Ministro per l'economia nazionale.

Esso nell'interesse delle popolazioni potrà promuovere e sollecitare le azioni e le operazioni previste dagli articoli 1 e 28.

Art. 35.

Le spese per l'indennità ai Commissari, agli assessori e quelle per fitto di locali, per funzionamento degli uffici e per retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, nella misura di L. 800,000, saranno a carico dello Stato ed iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 36.

Le spese dei giudizi e delle operazioni saranno anticipate dai Comuni e depositate presso la tesoreria provinciale nella misura stabilita dal Commissario. In caso di negligenza o di rifiuto da parte dei Comuni, il Commissario richiederà al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa lo stanziamento d'ufficio della spesa nel bilancio comunale e l'emissione del mandato relativo.

I Commissari per provvedere alle spese suddette avranno anche facoltà di ordinare il deposito di una quota parte dei redditi dei beni di uso civico sia ai tesorieri dei Comuni e delle associazioni ed anche ai debitori di tali redditi.

Art. 37.

Tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Saranno invece redatti su carta da L. 4, e soggetti alla tassa fissa minima di registro in vigore, i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazione di terre.

Sulla stessa carta da L. 4 saranno scritti gli atti di parte.

Art. 38.

Le cause che all'entrata in vigore del presente decreto si troveranno in corso avanti le Giunte d'arbitri, i Tribunali ordinari o qualsiasi altra autorità di prima istanza, saranno riassunte avanti il Commissario.

Alle controversie iniziate sotto l'impero di leggi anteriori nelle quali non sia intervenuta sentenza o decisione definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata, si applicheranno le disposizioni del presente decreto.

Art. 39.

Le disposizioni contenute nell'art. 156 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3256, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonchè quelle contenute negli articoli 13 e 29 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3258, per quanto si riferiscano ai demani comunali del Mezzogiorno d'Italia, sono abrogate.

Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della natura di cui all'art. 1 che non siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 40.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a stabilire con regolamenti, da approvarsi con decreto Reale, le norme che potranno ritenersi necessarie per l'esecuzione delle precedenti disposizioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924. Atti del Governo, registro 224, foglio 211. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 754.

Modificazioni alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, e coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il divieto di caccia e di aucupio entro i metri 50 dai confini perimetrali delle bandite e riserve, sancito dagli articoli 6, 8 e 21 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, non riguarda le bandite o le riserve completamente recinte da chiusure verticali, non inferiori a metri 1,20.

Non sono, a tale effetto, considerate valide le chiusure, intese all'arginatura delle valli, nonchè alla tutela del patrimonio ittico (graticci, argini, ecc.).

E' sempre vietato, però, di esercitare la caccia e l'aucupio lungo le vie, linee ferroviarie, torrenti, arenili, argini e terreni emersi, che attraversino zone bandite o riservate, anche se recinte.

Resta fermo, in ogni caso, il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge anzidetta.

Art. 2.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, sono sostituite dalle seguenti:

« E perciò le riserve di caccia costituite da tali terreni dovranno essere circondate con uno dei seguenti mezzi:

1° Muro a calce o a secco dell'altezza minima di m. 1,20;

2° Rete metallica dell'altezza minima di m. 1, sormontata da filo spinato, in modo da raggiungere l'altezza minima di m. 1,20;

3° Corsi d'acqua, canali, della profondità minima di m. 1 e della larghezza minima di m. 2,50; fossi naturali, a sponde ripide, della profondità minima di m. 2,50 e della larghezza minima di m. 3.

I punti di agevole passaggio dovranno venire sbarrati con una delle chiusure previste dal presente articolo;

4° Siepe naturale od artificiale (fratta) dell'altezza minima di m. 1,20;

5° Elementi anche alternati, in legno o filo di ferro, verticali ovvero orizzontali. Tale chiusura dovrà avere un'altezza minima di m. 1,20 e la distanza tra i vari elementi non potrà essere maggiore di centimetri 30. La parte superiore della chiusura dovrà essere costituita da uno o più fili di ferro spinato isolati ovvero aderenti alla chiusura stessa.

Una stessa riserva potrà essere chiusa anche con differenti mezzi, purchè siano tra quelli sopra indicati.

Sui laghi, però, e sugli stagni di proprietà privata, anche aperti, non sarà lecito porre imbarcazioni, tine per la caccia, ecc., contro il divieto del proprietario ».

Art. 3.

L'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, è sostituito dal seguente:

« La caccia e la uccellagione sono permesse dal 15 agosto al 31 dicembre.

Ad altitudine superiore ai metri 800 sul livello del mare, l'apertura si effettua il 1° settembre.

L'uso dei cani da seguito è ammesso dal 1° settembre al 31 dicembre.

La caccia col fucile anche con cani da seguito al cervo, daino, antilope, capra selvatica, capriolo, cinghiale, istrice e tasso, può essere esercitata dal 1° novembre al 31 gennaio.

Potrà anche esercitarsi la caccia col fucile:

a) fino al 20 febbraio per il merlo;

b) fino al 20 marzo per la beccaccia, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, colombaccio, colombella, corvi, cornacchie, nonchè agli uccelli di rapina diurni e notturni.

Potrà anche esercitarsi fino al 20 marzo, con reti a maglia larga, la cattura dei colombacci e degli storni;

c) fino al 20 aprile per i palmipedi e trampolieri (esclusa la beccaccia), limitatamente ai laghi, agli specchi d'acqua, agli acquitrini, sulle ripe, nelle valli, paludi e pianure.

Sino al 20 di aprile potrà, altresì, esercitarsi la cattura dei trampolieri, con reti a maglia larga nelle località anzidette.

La caccia alle quaglie, col fucile, alla spiaggia del mare, sarà permessa dal 20 aprile al 20 maggio, entro la distanza di m. 500 dall'orlo interno (verso terra) dell'arenile.

Il Ministro per l'economia nazionale potrà, con suo decreto, sentito il Consiglio provinciale, restringere i termini sopra indicati, per alcune specie di selvaggina, o forme di caccia o località, quando ciò si renda necessario nell'interesse della protezione e per le peculiari condizioni della regione.

La caccia agli animali feroci o nocivi può essere permessa anche nel periodo di divieto, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, che stabilirà le modalità per l'esercizio.

In via eccezionale potranno essere annoverati tra gli animali nocivi il tasso, il cinghiale ed il coniglio, nonchè gli aironi (*Ardea purpurea e cinerea*) e i marangoni.

E' vietato cacciare od uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. E' però consentito di lasciare tese, nelle ore della notte, le reti fisse.

Il Ministro per l'economia nazionale può accordare permessi di cattura di storni e passeri, a scopo di protezione agraria ».

Art. 4.

L'art. 20 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, è sostituito dal seguente:

« Dal 5° giorno dalla chiusura della caccia il porto di armi da caccia con cartucce a pallini è consentito lungo le vie di comunicazione, nei campi di tiri a volo, e di prove sul terreno. Fuori delle dette vie e località, l'arma non potrà essere portata che carica a palla o pallettoni.

« Dal 5° giorno dalla chiusura della caccia è parimenti vietata la introduzione dall'estero, il trasporto da luogo a luogo, con qualsiasi mezzo, la detenzione e il commercio della selvaggina, non destinata al ripopolamento od allevamento, ovvero che non debba servire da richiamo o zimbello.

« E', però, ammessa la introduzione nel Regno di selvaggina uccisa all'estero, purchè, ad ogni capo introdotto, ven-

ga apposto un apposito contrassegno in piombo ad uno degli arti, se trattasi di quadrupedi, ed al becco se di volatili. Analogo contrassegno verrà applicato alla selvaggina uccisa nel Regno, ed esistente negli stabilimenti frigoriferi, al 5° giorno dalla chiusura della caccia.

« Il trasporto da luogo a luogo, la detenzione e la vendita della selvaggina introdotta dall'estero, nel modo anzidetto, o conservata negli stabilimenti frigoriferi, sono consentiti, dopo il 5° giorno dalla chiusura della caccia, purchè la selvaggina, contrassegnata, per ogni singolo capo, nel modo suindicato, sia sempre accompagnata dal documento doganale, se proveniente dall'estero, e dalla bolletta rilasciata dal frigorifero, se uccisa nel Regno.

« E', altresì, ammessa, dopo il 5° giorno dalla chiusura, la introduzione dall'estero di quaglie vive destinate alle prove sul terreno, purchè si osservino le norme prescritte per la introduzione, il trasporto e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento.

« La selvaggina presa nelle località ammesse al godimento di talune delle eccezioni previste dall'art. 19, e nel periodo di godimento, non può essere trasportata in altra località del Regno, se non accompagnata da certificato attestante la provenienza e la legittimità della cattura, rilasciato dalla autorità politica del luogo di uccisione.

« Il certificato è valido, per giustificare la legittimità del possesso fino a tutto il giorno 5° dalla data del rilascio, per il luogo di presa e fino a tutto il 10° giorno oltre i 100 chilometri.

« La presa di uova, di nidi, e di piccoli nati è sempre vietata, salvo che nelle bandite e nelle riserve ai rispettivi concessionari, a scopo di ripopolamento delle stesse o di altre zone.

« Durante il periodo della chiusura, il Ministro per l'economia nazionale può accordare a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare capi di determinate specie di selvaggina e di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo scientifico.

« La introduzione, il trasporto, la detenzione e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento, devono essere, durante il periodo di chiusura, preventivamente notificati all'autorità prefettizia del luogo, dove il ripopolamento si deve effettuare, e a quella del luogo dove la selvaggina viene tolta o per dove entra nel Regno ».

Art. 5.

Le disposizioni contenute al 3° ed al 4° comma dell'art. 21 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, sono sostituite dalle seguenti:

« La caccia col fucile non può essere esercitata lungo le vie di comunicazione (ferroviarie, nazionali, provinciali e comunali).

La caccia stessa non può essere esrecitata;

a) a distanza minore di metri 100 dagli appostamenti temporanei di caccia o di aucupio;

b) a distanza minore di metri 300 dagli appostamenti fissi di caccia o di aucupio.

La caccia e l'aucupio in appostamenti fissi non possono essere esercitati a distanza minore di m. 300 da altri appostamenti fissi di caccia o di aucupio.

Le distanze, di cui sopra, non si applicano per gli impianti fissi legalmente istituiti sotto l'impero delle leggi preesistenti, fino a quando non ne sia cessato, anche per una sola annata, il funzionamento e sempre che essi siano stati esercitati nell'anno anteriore a quello della entrata in vigore della presente legge ».

Art. 6.

L'art. 22 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, è sostituito dal seguente:

« Il permesso di cacciare e di uccellare, di cui agli articoli precedenti, è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) divieto di cacciare e prendere le femmine dei daini in Sardegna, dei cervi e dei caprioli e le femmine adulte dei fagiani di monte e degli urogalli;

b) divieto di cacciare e prendere gli stambecchi, gli orsi ed i camosci dell'Abruzzo, i mufloni e le marmotte. Per queste ultime il divieto è limitato al periodo del letargo.

« Nel territorio, però, del Parco nazionale dell'Abruzzo e nei terreni limitrofi, ai quali la Commissione amministratrice del Parco abbia esteso il divieto, a' termini del comma 2° dell'art. 2 della legge 12 luglio 1922, n. 1512, la Commissione stessa può autorizzare la cattura ed uccisione degli orsi.

Il Ministro per l'economia nazionale può autorizzare la caccia o la cattura di stambecchi, viventi fuori delle Reali riserve di caccia, e di mufloni, alle condizioni che con lo stesso decreto di autorizzazione saranno stabilite;

c) divieto di catturare con reti la selvaggina nobile (mammiferi, tetraonidi, fagiani, pernici di qualsiasi specie e starne), salvo che nelle bandite e nelle riserve, a scopo di ripopolamento delle stesse o di altre zone ed alle condizioni che saranno stabilite, dal Ministro per l'economia nazionale, nel decreto di concessione;

d) divieto di cacciare e di prendere le rondini di qualunque specie, i rondoni, i colombi viaggiatori, i piccioni torraiuoli e di allevamento in genere, e i piccioni che sfuggono ai tiri a volo;

e) divieto di usare selvaggina nobile stanziale per i tiri a volo. L'uso, per questi ultimi, delle quaglie, dei verdoni e dei fringuelli è consentito dal 15 agosto al 31 dicembre. Quello degli storni e dei passeri, è consentito anche in tempo di divieto di caccia e di aucupio, purchè sia documentata la legittimità della cattura, a' termini dell'art. 19.

Per le prove sul terreno potranno essere usate le quaglie, anche in epoca di chiusura, purchè risulti documentata la importazione di esse dall'estero.

Non dovrà, peraltro, essere data facoltà di sparare a più del 25 per cento delle quaglie usate per le prove e non è, in nessun caso, ammesso il commercio delle quaglie uccise;

f) divieto di cacciare la lepre, quando il terreno è coperto di neve, eccettuata la lepre bianca (*Lepus variabilis*);

g) divieto di usare, sia per la caccia che per la uccellagione, richiami accecati, ed ogni mezzo venefico ed inebriante;

h) divieto di cacciare la selvaggina nobile stanziale in terreni liberi, in battuta o a rastrello in compagnia di più di 4 persone ».

Art. 7.

L'art. 26 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, è sostituito dal seguente:

« Agli agenti preposti alla vigilanza è vietato di esercitare la caccia e l'aucupio in qualsiasi tempo. Tale limitazione non si applica ai soci delle associazioni di cacciatori, registrate a norma della presente legge, che prestino volontario servizio di guardia giurata.

« Le altre guardie private, nel territorio affidato alla loro sorveglianza, possono essere volta a volta autorizzate dai loro superiori diretti, a cacciare determinata selvaggina.

sempre che, per quanto riguarda le armi, siano autorizzate a portarle, ai termini delle leggi vigenti sulla pubblica sicurezza ».

Art. 8.

Il penultimo comma dell'art. 30 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, è sostituito dal seguente:

« Se la contravvenzione sia commessa da chi esercita il commercio della selvaggina, o da uno degli agenti di cui all'art. 25, si applicheranno le pene di cui al comma precedente ».

Art. 9.

Il numero 1° dell'art. 34 della legge 24 giugno 1923, numero 1420, viene sostituito dal seguente:

« 1° Un elenco dei soci con la indicazione della rispettiva paternità e residenza ».

Art. 10.

L'art. 36 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, viene abrogato.

Art. 11.

La misura della tassa dovuta dagli interessati per l'applicazione dei contrassegni di cui all'art. 4 del presente decreto, e le modalità relative all'accennata operazione, saranno fissate con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

Art. 12.

In fine al primo periodo dell'art. 41 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, sono aggiunte le seguenti parole: « per le quali, come anche per le Reali bandite di ripopolamento, la presente legge non arreca modificazione alcuna ».

Art. 13.

Le disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1420, e del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448, contrarie o diverse dalle presenti sono abrogate.

Viene, parimenti, abrogato, perchè assorbito dal presente, il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 533.

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le presenti disposizioni con quelle della legge 24 giugno 1923, n. 1420, e del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, nonchè ad emanare le norme occorrenti per l'applicazione del testo unico medesimo.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 214. — GRANATA.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 722.
Contributo del comune di Trento pel mantenimento della Regia scuola complementare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo che il comune di Trento è tenuto a corrispondere per il mantenimento della Regia scuola complementare è ridotto, per il biennio 1° ottobre 1923-30 settembre 1925, a L. 20,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 142. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 aprile 1924, n. 648.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Firenze ad erogare somme a favore della Regia università fiorentina e del Regio istituto superiore agrario forestale.

N. 648. R. decreto 24 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Cassa di risparmio di Firenze viene autorizzata, in deroga al suo statuto organico, ad erogare somme a favore della Regia università fiorentina e del Regio istituto superiore agrario forestale.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1924

REGIO DECRETO 24 aprile 1924, n. 659.
Istituzione del Regio consolato di Praga.

N. 659. R. decreto 24 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, viene istituito un Regio consolato di seconda categoria alla residenza di Praga con giurisdizione sul territorio dello Stato, eccetto la Slovacchia ed il distretto di Morawskà Ostrawa.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1924.

REGIO DECRETO 24 aprile 1924, n. 658.

Passaggio del Regio vice consolato di 1ª categoria ad Adana alla dipendenza del Regio consolato a Smirne ed istituzione di un Regio vice consolato di 1ª categoria a Mersina.

N. 658. R. decreto 24 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, il Regio consolato di 1ª categoria ad Adana alla dipendenza del Regio consolato ad Aleppo passa a quella del Regio consolato a Smirne, ed è istituito un Regio vice-consolato di 1ª categoria a Mersina alla dipendenza del Regio consolato a Smirne con l'annuo assegno al titolare di L. 22,000 e con la quota massima per le spese di ufficio di L. 5,000.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1924.

REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 664.

Erezione in Ente morale dell'ospedaletto per bambini Gaspare Salesi, in Ancona.

N. 664. R. decreto 3 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ospedaletto per bambini Gaspare Salesi, con sede in Ancona, viene eretto in Ente morale sotto l'amministrazione provvisoria di un Commissario straordinario, al quale è fatto obbligo di compilare lo statuto organico della pia istituzione entro tre mesi dalla sua nomina.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1924.

REGIO DECRETO 13 marzo 1924, n. 670.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei Comuni della provincia di Trieste.

N. 670. R. decreto 13 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Trieste.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1924.

REGIO DECRETO 24 aprile 1924, n. 673.

Passaggio della biblioteca, già appartenente alla Corte di cassazione di Torino, alla Corte d'appello della stessa città.

N. 673. R. decreto 24 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, la biblioteca, già appartenente alla Corte di cassazione di Torino, passa alla Corte d'appello di detta città, di cui assume il titolo, e vengono approvate alcune modifiche allo statuto organico relativo.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1924.

REGIO DECRETO 24 aprile 1924, n. 657.

Estensione al dipartimento Seine et Marne della circoscrizione territoriale del Regio consolato di seconda categoria a Parigi.

N. 657. Regio decreto 24 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, la circoscrizione territoriale del Regio consolato di seconda categoria a Parigi viene estesa anche al dipartimento Seine et Marne.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1924.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 676.

Erezione in Ente morale della fondazione Leone Bolaffio nella Regia università di Bologna.

N. 676. R. decreto 1° maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione Leone Bolaffio nella Regia università di Bologna viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Vallonara (Vicenza), di Torreano (Udine), di Vigone (Torino), di Simbario (Catanzaro), di Valdagno (Vicenza) e di Val della Torre (Torino).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vallonara, in provincia di Vicenza.

MAESTÀ,

I profondi mutamenti verificatisi nella compagine dei partiti locali, in seguito all'affermarsi delle correnti politiche nazionali, hanno indotto, nello scorso mese di marzo, tutti i componenti l'Amministrazione comunale di Vallonara a rassegnare le dimissioni, rendendo necessario assicurare la continuità dei servizi per mezzo di un Commissario prefettizio.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono una sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione integrale della rappresentanza elettiva, appare indispensabile ai fini di un'efficace opera di sistemazione dei pubblici servizi, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del predetto Commissario. A ciò provvede appunto lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio

1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vallonara, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Giovanni Pianezzola è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato, per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Torreano, in provincia Udine.

MAESTÀ,

Un'inchiesta compiuta sull'amministrazione comunale di Torreano, in seguito ad insistenti reclami diretti dalla cittadinanza al Prefetto, ha rilevato numerose irregolarità nel funzionamento della civica azienda e la persistente trascuratezza degli amministratori nella tutela degli interessi dell'Ente.

Per la scarsa attività degli impiegati e pel deficiente controllo degli amministratori, l'ufficio municipale è lasciato in deplorevole disordine; mancano taluni registri obbligatori ed altri, fra i quali particolarmente quelli anagrafici e dello stato civile, sono tenuti in modo deficiente; non sono stati riveduti i conti consuntivi dall'anno 1914 in poi; molti immobili di proprietà comunale risultano da lungo tempo usurpati dai privati, e gravi manchevolezze sono state accertate nella gestione daziaria e nella tenuta delle contabilità, mentre i ruoli dei tributi locali vengono normalmente compilati con notevole ritardo.

L'azione deficiente ed irregolare spiegata dalla rappresentanza elettiva, malgrado i frequenti richiami dell'autorità di vigilanza, che più volte ha dovuto inviare commissari al Comune per adempimenti omessi dagli amministratori, ha suscitato nella popolazione un vivo e diffuso malcontento che fa temere il verificarsi di gravi conseguenze.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di riordinare i pubblici servizi e di sistemare la finanza dell'Ente, mediante un periodo di gestione straordinaria, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Torreano, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Giovanni Battista Rizzi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vigone, in provincia di Torino.

MAESTÀ,

Contro l'amministrazione comunale di Vigone, sul funzionamento della quale una inchiesta ha rilevato non poche irregolarità, si è recentemente determinata una viva e preoccupante agitazione a causa di provvedimenti adottati dall'Amminisrazione stessa, intesi a modificare il regime d'uso di un canale d'irrigazione, l'attuazione dei quali pregiudicherebbe tanto gli interessi degli utenti che quelli del Comune.

Nell'intento sia di riordinare la civica azienda, sia, e principalmente, di evitare che l'accennata agitazione possa trasmodare in violente manifestazioni che turberebbero profondamente la pubblica tranquillità, appare necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vigone, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Giovanni Battista Scicli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Simbario, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

In seguito a gravi divergenze sorte in seno al Consiglio comunale di Simbario, due terzi dei consiglieri assegnati al Comune stesso, hanno presentato le dimissioni, rendendo necessario assicurare la continuità dei servizi per mezzo di un Commissario prefettizio.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono una sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione integrale della rappresentanza elettiva, ai sensi dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, appare indispensabile, anche per conferire al Commissario i poteri necessari per la sistemazione di quella civica azienda, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del predetto commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Simbario, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Vincenzo Scopacase è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Valdagno, in provincia di Vicenza.

MAESTÀ,

Per dimissioni e decessi il Consiglio comunale di Valdagno ha perduto 24 sui 30 consiglieri assegnati per legge al Comune, e si è reso, pertanto, necessario affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un Commissario prefettizio.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono una sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, appare indispensabile conferire al Commissario i maggiori poteri necessari per la definizione di problemi di vitale interesse per il Comune, e mi onoro, pertanto, di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Valdagno, in provinica di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Girolamo Dalle Ore è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Val della Torre, in provincia di Torino.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Val della Torre, ha posto in luce come insanabili dissensi, manifestatisi fra gli amministratori, abbiano finito per paralizzare completamente l'attività della rappresentanza elettiva, con grave pregiudizio per il normale andamento sia dei pubblici servizi che dell'ufficio comunale, il quale versa in deplorevole disordine.

I tentativi fatti dall'autorità politica per comporre il grave dissidio sono rimasti infruttuosi, e poichè tale stato di cose ha provocato, con le sue ripercussioni sulla popolazione, una preoccupante tensione di animi, ed impedisce, d'altro lato, la soluzione di questioni vitali per la civica azienda, che non possono ulteriormente essere procrastinate, appare indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio Commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Val della Torre, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. rag. Antonio Zacco è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1924.

Nuove percentuali di aumento delle indennità liquidate a risarcimento di danni di guerra.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate per il risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato con R. decreto 18 aprile 1920, n. 580;

Visto il decreto interministeriale 2 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, registro 10, foglio 3785 a firma propria e del Ministro per le finanze;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1923, n. 2010-2015, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1923, registro 17, foglio 6746;

Visto il proprio decreto 16 agosto 1923, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1923, registro 18, foglio 6847;

Vista la relazione 19 marzo 1924 della Commissione di cui al citato decreto interministeriale 2 maggio 1923;

Vista la lettera 24 aprile 1924, n. 3320/V. 9 del Ministero delle finanze (servizio danni guerra);

Decreta:

La somma risultante dalla determinazione del valore dell'immobile distrutto ai sensi dell'art. 8, lettera *a*) e *b*) del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato con R. decreto 18 aprile 1920, n. 580, è aumentata in rapporto ai prezzi di costruzione per i lavori che saranno eseguiti in epoca posteriore al quindicesimo giorno dalla data del presente decreto:

a) del 280 % per le provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza (compreso l'altipiano di Asiago), Udine, Ancona, Brescia, Forlì, Mantova, Ravenna, Sondrio, Napoli, Siracusa;

b) del 200 % per le provincie di Bari e Chieti;

c) del 300 % per la Venezia Tridentina (comprese le località indicate alla lettera *B*, del decreto Ministeriale 11 luglio 1921, n. 8095) e per la Venezia Giulia (comprese le località dell'altipiano Carnico di cui al n. 3, del decreto Ministeriale 3 novembre 1921, n. 13426).

Le predette percentuali resteranno in vigore sino a quando non siano modificate con nuovo provvedimento.

Roma, addì 28 aprile 1924.

Il Ministro: CARNAZZA.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Cipressa, di Putignano, di San Gregorio d'Alife, di Filottrano, di Artena, di Aieta, e di Acquappesa.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Veduto il R. decreto 3 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Cipressa;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la definizione di alcuni problemi amministrativi e tenuto anche conto della situazione dei partiti locali;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cipressa è prorogato di due mesi.

Imperia, addì 19 maggio 1924.

Il Prefetto: RIZZATTI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BARI

Veduto il R. decreto 24 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Putignano;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Putignano è prorogato di tre mesi.

Bari, addì 12 maggio 1924.

Il Prefetto: DE VITA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Veduto il R. decreto 29 febbraio 1924 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Gregorio d'Alife;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto portare a termine la sistemazione dalla finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro canto che abbiano luogo subito colà le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Gregorio d'Alife è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 17 maggio 1924.

p. *Il Prefetto*: DE BLASIO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Veduto il R. decreto 17 febbraio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Filottrano;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione degli uffici comunali e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Filottrano è prorogato di tre mesi.

Ancona, addì 13 maggio 1924.

Il Prefetto: U. FRANCO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il R. decreto 29 novembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Artena;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Artena è prorogato di tre mesi.

Roma, addì 1° marzo 1924.

Il Prefetto: ZOCCOLETTI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduto il R. decreto 31 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Aieta;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Aieta è prorogato di tre mesi.

Cosenza, addì 16 maggio 1924.

p. *Il Prefetto*: CACCIALUPI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduto il R. decreto 31 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Acquappesa;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Acquappesa è prorogato di tre mesi.

Cosenza, addì 16 maggio 1924.

p. *Il Prefetto*: CACCIALUPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, trascritti nel mese di agosto 1923.

1. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 3, n. 44 reg. att., n. 225 reg. gen. per contraddistinguere vermouth.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

2. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 6, n. 46 reg. att., n. 581 reg. gen. per contraddistinguere moscato d'Asti spumante.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

3. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 35, n. 56 reg. att., n. 3663 reg. gen. per contraddistinguere vermouth.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

4. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 67, n. 84 reg. att., n. 7173 reg. gen. per contraddistinguere liquore.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

5. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 70, n. 17 reg. att., n. 7440 reg. gen. per contraddistinguere vermouth.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

---

6. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 74, n. 91 reg. att., n. 7952 reg. gen. per contraddistinguere Cinzano spumante.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

---

7. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 74, n. 92 reg. att., n. 7953 reg. gen. per contraddistinguere vino spumante.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

---

8. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 74, n 93 reg. att., n. 7954 reg. gen. per contraddistinguere vino speciale.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

---

9. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 74, n. 94 reg. att., n. 7955 reg. gen. per contraddistinguere vino spumante.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

---

10. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 74, n. 95 reg. att., n. 7956 reg. gen. per contraddistinguere vino speciale.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

---

11. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 74, n. 96 reg. att., n. 7957 reg. gen. per contraddistinguere vino moscato d'Asti.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

---

12. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 74, n. 97 reg. att., n. 7958 reg. gen. per contraddistinguere vino moscato d'Asti.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

---

13. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 74, n. 98 reg. att., n. 7959 reg. gen. per contraddistinguere moscato spumante.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

---

14. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 74, n. 99 reg. att., n. 7963 reg. gen. per contraddistinguere vino chinato.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

---

15. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 74, n. 100 reg. att., n. 7964 reg. gen. per contraddistinguere vermouth.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

---

16. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 81, n. 72 reg. att., n. 8718 reg. gen. per contraddistinguere vermouth.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

---

17. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 81, n. 73 reg. att., n. 8719 reg. gen. per contraddistinguere liquori, vini e più specialmente vermouth.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

---

18. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 88, n. 64 reg. att., n. 9143 reg. gen. per contraddistinguere liquore.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

---

19. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 88, n. 66 reg. att., n. 9202 reg. gen. per contraddistinguere liquore.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

20. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 96, n. 61 reg. att., n. 9585 reg. gen. per contraddistinguere vermouth.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

21. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 105, n. 67 reg. att., n. 11325 reg. gen. per contraddistinguere vino chinato.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

22. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 133, n. 26 reg. att., n. 14307 reg. gen. per contraddistinguere liquore Fernet.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

23. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 139, n. 77 reg. att., n. 14853 reg. gen. per contraddistinguere vermouth.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

24. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 137, n. 20 reg. att., n. 14857 reg. gen. per contraddistinguere vini rossi.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

25. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 139, n. 78 reg. att., n. 14860 reg. gen. per contraddistinguere vini, liquori, estratti.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

26. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 146, n. 74 reg. att., n. 15686 reg. gen. per contraddistinguere Bitter.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

27. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 146, n. 75 reg. att., n. 15687 reg. gen. per contraddistinguere vino spumante.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

28. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 145, n. 92 reg. att., n. 15688 reg. gen. per contraddistinguere elisir di china.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

29. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 145, n. 93 reg. att., n. 15689 reg. gen. per contraddistinguere acquavite di moscato.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

30. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 145, n. 94 reg. att., n. 15690 reg. gen. per contraddistinguere menta glaciale.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

31. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 147, n. 13 reg. att., n. 15787 reg. gen. per contraddistinguere vino spumante.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

32. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 164, n. 92 reg. att., n. 18098 reg. gen. per contraddistinguere vini e liquori.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

33. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 202, n. 19 reg. att., n. 21825 reg. gen. per contraddistinguere vermouth.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

34. Dichiarazione del 27 giugno 1922:
Marchio di fabbrica vol. 202, n. 20 reg. att., n. 22509 reg. gen. per contraddistinguere liquore.
Trasferito: da Società Francesco Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone a Torino a Società Anonima Francesco Cinzano & C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 2 gennaio 1922, registrato il 4 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4194, atti pubblici).

Roma, 26 marzo 1924.

p. *Il direttore*: P. Bises.

Boselli Giuseppe, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.